



PRG - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VARIANTE N. 27/12/UdP

Alla normativa approvata con delibera di G.R.V. N.633 del 25/02/2005 ed efficace dal 07/04/2005; aggiornata con l'approvazione definitiva (art. 46 L.R. 61/85) avvenuta con delibera di G.R.V. N.2992 del 26/09/2006 ed efficace dal 02/11/2006; e varianti al P.R.G. n.6/06/UdP, n.7/06/UdP, n.9/07/UdP, n.12/07/UdP, n.14/08/UdP, 24/10/UdP.

Sindaco
Avv. Alberto Neri

Segretario
Dott. Livio Bertoia

Dirigente e progettista
Arch. Maurizio Dal Cengio

Gruppo di Lavoro

Ufficio di Piano
Arch. Bibiana Schiano di Cola
Arch. Giorgio De Antoni
Dott.ssa Francesca Dal Medico

Edilizia Privata ed Urbanistica
Geom. Mirco Selmo
Geom. Siro Santagiuliana
Geom. Denis Tiso

Versione definitiva integrata
con gli emendamenti approvati dal CC
e con le osservazioni accolte

INDICE

Capo 1° - Il piano regolatore generale

Art. 1 - Gli elaborati del piano regolatore generale

Capo 2° - Le definizioni degli indici e dei parametri

- Art. 2 - L'indice di edificabilità territoriale
- Art. 3 - L'indice di edificabilità fondiario
- Art. 4 - L'indice di copertura
- Art. 5 - La superficie territoriale
- Art. 6 - La superficie fondiaria
- Art. 7 - La superficie coperta
- Art. 8 - La superficie di pavimento
- Art. 9 - L'altezza degli edifici
- Art. 10 - L'altezza dei fronti
- Art. 11 - L'altezza utile dei locali
- Art. 12 - Cubatura
- Art. 13 - La distanza dai confini
- Art. 14 - Il distacco fra gli edifici
- Art. 15 - Distanza dalle strade
- Art. 16 - Il numero dei piani
- Art. 17 - Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Capo 3° - Norme generali

- Art. 18 - Gli interventi soggetti a piani attuativi
- Art. 19 - Gli edifici da demolire
- Art. 20 - Progettazione unitaria
- Art. 21 - Le recinzioni
- Art. 22 - Sistemazioni esterne
- Art. 23 - Le prescrizioni per interventi su immobili vincolati
- Art. 24 - Gli elementi di arredo
- Art. 25 - Le targhe e le insegne
- Art. 26 - Le tende parasole
- Art. 27 - Le rampe carraie
- Art. 28 - I mutamenti di destinazione d'uso
- Art. 29 - Le aree a parcheggio
- Art. 29 bis - Pensiline ad uso ricovero autovetture
- Art. 30 - La tutela dall'inquinamento acustico
- Art. 31 - L'installazione di stazioni radio base

Capo 4° - La zona territoriale omogenea A e gli edifici di particolare pregio diffusi nel territorio

- Art. 32 - Norme generali
- Art. 33 - Le destinazioni d'uso
- Art. 34 - Disciplina degli interventi edilizi e criteri generali d'intervento
- Art. 35 - Valore degli edifici e categorie di intervento
- Art. 36 - Valore 1 - Restauro filologico
- Art. 37 - Valore 2 - Restauro e risanamento conservativo
- Art. 38 - Valore 3 - Ristrutturazione edilizia
- Art. 39 - Valore 4 - Ristrutturazione fino alla demolizione e ricostruzione
- Art. 40 - Analisi
- Art. 41 - Unità minima di intervento

- Art. 42 - Murature, tetti, manto di copertura
- Art. 43 - Parti incongrue - Superfetazioni
- Art. 44 - Adeguamenti statici - Edifici diroccati
- Art. 45 - Altezze
- Art. 46 - Impianti tecnologici
- Art. 47 - Elementi di pregio
- Art. 48 - Finiture esterne
- Art. 49 - Aumenti di volume
- Art. 50 - Riutilizzo di annessi rustici
- Art. 51 - Fronti edilizi unitari
- Art. 52 - Sistemazioni esterne
- Art. 53 - Principali parchi e giardini
- Art. 54 - Superfici da riqualificare, corti da trattare unitariamente
- Art. 55 - Elementi significativi
- Art. 56 - Spazi verdi da conservare
- Art. 57 - Restauro, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione entro un piano di recupero
- Art. 58 - Piano di recupero A
- Art. 59 - Piani di recupero B e C
- Art. 60 - Piano di recupero D
- Art. 61 - Piano di recupero E1
- Art. 62 - Piano di recupero E2
- Art. 63 - Piano di recupero E3
- Art. 64 - Ambito di riqualificazione con progettazione unitaria

Capo 5° - Le zone territoriali omogenee B e C

- Art. 65 - Le destinazioni d'uso
- Art. 66 - Norme comuni alle zone omogenee B e C1
- Art. 67 - Ampliamenti
- Art. 68 - Zone a verde privato
- Art. 69 - Norme particolari per le zone C1.1 - Zone residenziali consolidate contigue a zona D
- Art. 70 - Norme particolari per le zone C1.2 - Zone residenziali consolidate a bassa densità
- Art. 71 - Norme particolari per le zone C1.3 - Zone residenziali a completamento dell'abitato
- Art. 72 - Norme per le zone omogenee C2
- Art. 73 - Norme particolari per la zona C2.1 - Zona di trasformazione dell'abitato
- Art. 74 - Norme particolari per la zona C2.2 - Zone di riqualificazione urbanistica
- Art. 75 - La zona C2.2/1
- Art. 76 - Le zone C2.2/2 - C2.2/3

Capo 6° - La perequazione urbanistica

- Art. 77 - Zone soggette ai meccanismi della perequazione urbanistica - Zona omogenea "C2"
- Art. 78 - Zone di perequazione urbanistica in zona collinare e per l'edilizia residenziale pubblica - Zona omogenea "C2"

Capo 7° - Zone territoriali omogenee D

- Art. 79 - Norme generali
- Art. 80 - Zone D1.1 - Zone grandi impianti industriali Marzotto
- Art. 81 - Zone D1.2 - Zone produttive consolidate
- Art. 82 - Stralciato
- Art. 83 - Zone D1.4 - Zone per attività produttive con piano attuativo approvato
- Art. 84 - Zone D1.5 - Zone per attività commerciali
- Art. 85 - Zone D2.1 - Zone per attività produttive di completamento con intervento diretto
- Art. 86 - Zone D2.2 - Zone per attività produttive di espansione sottoposte a piano attuativo
- Art. 87 - Zone D3 - Zone a servizio delle attività produttive

- Art. 88 - Zone D4.1 - Zone per campeggio
- Art. 89 - Zone D4.2 - Zone per attrezzature per lo svago e il tempo libero

Capo 8° - Zone territoriali omogenee E

- Art. 90 - Definizioni
- Art. 91 - Zonizzazione
- Art. 92 - Destinazioni d'uso
- Art. 93 - Norme generali
- Art. 94 - Norme particolari per le zone territoriali omogenee E1.TA - Ambiti di tutela ambientale/paesaggistica
- Art. 95 - Edificazione in zone E2-A, E2-B
- Art. 96 - Edificazione in zona E4.1 - Ampliamento di nuclei rurali esistenti
- Art. 97 - Disciplina degli interventi edilizi nelle zone territoriali omogenee E4
- Art. 98 - Valore degli edifici e categorie di intervento
- Art. 99 - Valore 1 - Restauro e risanamento conservativo
- Art. 100 - Valore 2 - Ristrutturazione edilizia di tipo A
- Art. 101 - Valore 3 - Ristrutturazione edilizia di tipo B
- Art. 102 - Valore 4 - Ristrutturazione edilizia fino alla demolizione e ricostruzione in sito
- Art. 103 - Volumi accessori - Superfettazioni
- Art. 104 - Edifici da demolire
- Art. 105 - Ampliamenti e nuove costruzioni in zone E4
- Art. 106 - Parametri stereometrici
- Art. 107 - Indirizzi tipologici
- Art. 108 - Attività florovivaistica
- Art. 109 - Le serre
- Art. 110 - Le legnaie
- Art. 111 - Attività agrituristica
- Art. 112 - Stralciato
- Art. 113 - Trasformazioni d'uso di edifici non rurali e di allevamenti dismessi di elevata dimensione

Capo 9° Zone territoriali omogenee F

- Art. 114 - Le zone territoriali omogenee F
- Art. 115 - Le aree a parcheggio privato interrato
- Art. 116 - Zona per parcheggi - P
- Art. 117 - Zona per verde pubblico - VP e verde pubblico di pregio - VPP
- Art. 118 - Zona per impianti sportivi - VS
- Art. 119 - Zona per Istruzione - I
- Art. 120 - Zona per servizi di interesse comune - IC
- Art. 121 - Zona per istituzioni religiose - IR
- Art. 122 - Sedi viarie
- Art. 123 - Verde stradale

Capo 10° Norme varie

- Art. 124 - Aree Fluviali
- Art. 125 - Aree Fasce di rispetto
- Art. 126 - Aree con edificabilità condizionata
- Art. 127 - Stralciato
- Art. 128 - Impianti stradali di distribuzione di carburanti
- Art. 129 - Manufatti ad uso tecnologico
- Art. 130 - Capitelli, edicole e simili
- Art. 131 - Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi
- Art. 132 - Deroche

Capo 11° Normativa ambientale

- Art. 133 - Norme generali
- Art. 134 - Gestione operativa
- Art. 135 - Difesa del suolo
- Art. 136 - Ambito pedemontano e montano
- Art. 137 - Tratti di viabilità panoramica e punti panoramici
- Art. 138 - Zone a rischio idraulico
- Art. 139 - Zone di tutela delle acque pubbliche vincolate
- Art. 140 - Tutela e utilizzazione delle risorse idropotabili
- Art. 141 - Attività estrattive
- Art. 142 - Interventi di sistemazione idraulica, di difesa del suolo, di bonifica ed irrigazione
- Art. 143 - Tutela delle risorse naturalistico-ambientali
- Art. 144 - Aree boscate - Tutela dei boschi
- Art. 145 - Area di mitigazione ambientale
- Art. 146 - Manufatti di interesse storico e ambientale - Viabilità minore - Sentieri - Percorsi pedonali
- Art. 147 - Viali alberati
- Art. 148 - Interventi idraulici nelle zone di espansione C2, D2 e D3
- Art. 149 - Sanzioni

Capo 12° Norme finali

- Art. 150 - Norme finali

Allegato - Repertorio urbanistico

Capo 1° - Il piano regolatore generale

Art. 1 - Gli elaborati del piano regolatore generale

1. Il piano regolatore generale:
 - a) regola l'edificabilità nelle zone territoriali omogenee;
 - b) predispone la tutela e la valorizzazione dei beni storici, culturali, artistici ed ambientali;
 - c) rispetta le disposizioni ed approfondisce, specificandone ed articolandone i contenuti, il piano territoriale regionale di coordinamento e il piano territoriale provinciale e ne rispetta le disposizioni;
 - d) ha valenza paesistica.
2. Gli elaborati componenti il piano regolatore generale (P.R.G.) sono:
 - a) stralciato
 - b) gli elaborati cartografici di progetto;
 - c) stralciato
 - d) le schede relative agli edifici di valore architettonico e storico-ambientale;
 - e) le presenti norme tecniche di attuazione.
3. In caso di non corrispondenza tra tavole a scale diverse, fa testo la tavola a scala maggiore. In caso di non corrispondenza tra tavole e norme tecniche di attuazione, prevalgono le norme tecniche. A parità di grafia prevale il repertorio urbanistico allegato alle presenti norme.
4. Quando nelle presenti norme si parla di P.R.G. o del presente P.R.G., il riferimento è al P.R.G. di cui fanno parte le stesse presenti norme tecniche. Il precedente P.R.G. è quello adottato il 21 gennaio 1978, approvato il 14 luglio 1981 e successive varianti.
5. stralciato

Capo 2° - Le definizioni degli indici e dei parametri

Art. 2 - L'indice di edificabilità territoriale

1. L'indice di edificabilità territoriale (It) è il rapporto fra la quantità edificabile ammessa in zona omogenea e la superficie della zona omogenea stessa. Il detto indice si applica nel dimensionamento di uno strumento urbanistico attuativo.

Art. 3 - L'indice di edificabilità fondiario

1. L'indice di edificabilità fondiario (If) o indice fondiario è il rapporto fra la quantità edificabile e la superficie fondiaria del lotto edificabile, al netto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2. L'indice fondiario viene stabilito o da ciascuno strumento attuativo o direttamente dal P.R.G. quando l'edificazione può avvenire in diretta attuazione dello stesso P.R.G..

Art. 4 - L'indice di copertura

1. L'indice di copertura (Ic) è il rapporto fra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Art. 5 - La superficie territoriale

1. La superficie territoriale (St) è definita dalla superficie complessiva dell'area interessata dai vari interventi di attuazione del P.R.G. ed è comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate all'edificazione e di quelle necessarie per l'urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 6 - La superficie fondiaria

1. La superficie fondiaria (Sf) corrisponde al lotto di pertinenza urbanistica, è misurata al netto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e può comprendere una o più particelle catastali.
2. E' possibile utilizzare la volumetria di lotti liberi o parzialmente saturi appartenenti alla stessa zona, definita dal repertorio urbanistico, dell'area oggetto di intervento; per la realizzazione degli interventi il lotto urbanistico di pertinenza è preventivamente definito con apposito atto notarile trascritto.
3. Un lotto di pertinenza si definisce "saturato" quando è stato completamente utilizzato l'indice di edificabilità fondiaria previsto per le particelle catastali costituenti il lotto stesso.
4. Un lotto di pertinenza si definisce "parzialmente saturato" quando l'indice di edificabilità fondiaria previsto per esso consente incrementi edilizi rispetto al volume esistente e si definisce "libero" qualora sullo stesso non insista alcun volume. In entrambi i casi l'indice fondiario non utilizzato in parte o in tutto è dimostrato mediante conforme dichiarazione del proprietario.
5. Restano validi i vincoli relativi ai lotti di pertinenza risultanti da atti notarili stipulati in data antecedente all'adozione del nuovo Piano Regolatore Generale.

Art. 7 - La superficie coperta

1. Per superficie coperta (Sc) si intende la proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate (Sp) fuori terra. Vengono esclusi dal computo:
 - a) gli aggetti, quali pensiline, poggiali, scale, cornici;
 - b) le caldaie e i gruppi refrigeranti posizionati all'esterno dell'edificio, purché adeguatamente mimetizzati;
 - c) i locali accessori seminterrati emergenti dal terreno in ogni punto non più di 100 cm e misurati all'estradosso del solaio.

Art. 8 - La superficie di pavimento

1. La superficie di pavimento (Sp) è la somma delle superfici comprese entro il profilo esterno delle pareti di chiusura dei singoli piani agibili. Vengono esclusi dal computo:
 - a) gli aggetti, quali pensiline, poggiali, scale, cornici;
 - b) i locali accessori interrati o seminterrati;
 - c) i porticati, le gallerie, le autorimesse e simili di uso pubblico regolamentati da convenzione trascritta fra l'Amministrazione Comunale e i soggetti proprietari;
 - d) nei piani sottotetto i vani con altezza media ponderale non superiore a metri 1,80;
 - e) i garage ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera i) punto 2; in tal caso il vincolo perpetuo di pertinenza dovrà essere esplicitato sul titolo abilitativo.

Art. 9 - L'altezza degli edifici

1. L'altezza degli edifici (H) è il parametro che viene utilizzato per la verifica dell'altezza massima dell'edificio ed è data dall'altezza media ponderale dei fronti.

Art. 10 - L'altezza dei fronti

1. I fronti sono da considerare figure piane proiettate sul limite più esterno dell'edificio compresi gli eventuali arretramenti di parte del fronte. La loro altezza (Hf) è data dalla differenza tra la quota massima e la quota minima, così definite:
 - a) la quota minima è la quota del livello del terreno prima dell'intervento e, nel caso di terreno in pendenza, è costituita dal valore medio ponderale delle diverse quote del terreno interessato dalla costruzione nella proiezione in pianta del fronte del fabbricato;
 - b) la quota massima è la maggiore tra le seguenti quote:
 - 1) l'intradosso del solaio dell'ultimo piano praticabile;
 - 2) il bordo superiore della linea di gronda o del parapetto pieno;
 - 3) la linea di colmo per gli edifici con inclinazione della copertura o della cornice maggiore del 50%;
 - 4) la media ponderale della linea di gronda, se le gronde sono a quote diverse.

2. Non concorrono al calcolo dell'altezza del fronte gli eventuali corpi, arretrati rispetto al fronte interessato, che rientrino di una misura minima pari all'altezza del corpo arretrato.
3. I riporti di terra non influiscono sulla definizione della quota minima convenzionale, fatte salve situazioni particolari che sono da valutare diversamente, previa presentazione di idonea documentazione esplicativa.

Art. 11 - L'altezza utile dei locali

1. L'altezza utile dei locali (Hu) è l'altezza misurata dal pavimento al soffitto. L'altezza utile, nel caso di spazi con soffitto non orizzontale o a quote diverse, è l'altezza virtuale (hv) del vano, data dal rapporto v/s , dove (v) è il volume utile netto ed (s) la superficie utile netta. In ogni caso l'altezza minima per i vani abitabili non è inferiore a metri 1,60 per soffitti inclinati e a metri 2,20 per soffitti orizzontali.
2. Si definiscono locali abitabili quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone e che hanno la seguente altezza utile (Hu) minima:
 - a) m 2,70 nel caso di locali adibiti a soggiorno, sale da pranzo, cucine e camere da letto, posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva, uffici, studi;
 - b) m 3,00 nel caso di locali adibiti a negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, laboratori per artigianato di servizio o scientifico-tecnici, aule scolastiche e simili;
 - c) m 3,50 nel caso di locali adibiti a laboratori artigianali produttivi e laboratori industriali.
3. Si definiscono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata nel tempo, quali i corridoi, i bagni, i servizi igienici e le taverne; i locali accessori hanno una altezza utile (Hu) minima pari a metri 2,40, ad eccezione dei locali destinati a cantina, garage, ripostiglio, per i quali è consentita l'altezza utile (Hu) minima di metri 2,20.
4. Al di sopra dei m 1000 sul livello del mare è consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza utile (Hu) minima dei locali abitabili a metri 2,55.
5. Sono consentite, in deroga alle altezze minime, le altezze nei limiti già esistenti e documentati, per i locali di abitazione di edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie, quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili, ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria. Sono inoltre ammesse le deroghe previste dall'art. 66 del Regolamento Edilizio.
6. I soppalchi abitabili sono ammessi quando:
 - a) la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda la metà della superficie del locale abitabile;
 - b) l'altezza minima per le parti con soffitto orizzontale non sia inferiore a 2,20 m;
 - c) nel caso di soffitto inclinato l'altezza minima non sia inferiore a 1,60 m e l'altezza media non sia inferiore a 2,20 metri;
 - d) le zone abitabili dei soppalchi siano aperte e munite di balaustra;
 - e) l'altezza media della parte non soppalcata non sia inferiore a 2,70 m.

Art. 12 - Cubatura

1. La cubatura, il volume o quantità edificabile o di edificazione, viene espressa in metri cubi (mc) di fabbricato. Essa è calcolata moltiplicando la superficie di pavimento (Sp) di ogni singolo piano per l'altezza utile (Hu). Vanno comunque computati per intero tutti i locali abitabili, anche se posti sotto la quota convenzionale zero del terreno; in questo caso la superficie di pavimento (Sp) ai fini del calcolo del volume è data dalla superficie di pavimento (Sp) utile dei locali abitabili.
2. Sono esclusi dal computo del volume:
 - a) le logge con profondità fino al limite di 1,50 m, l'eccedenza è computata come volume;
 - b) i porticati a piano terreno di uso privato o condominiale, per una misura non superiore al 30% della superficie di pavimento (Sp) del piano terra, esclusi gli stessi porticati; in caso di percentuali maggiori la volumetria è conteggiata sulla parte eccedente il detto 30%; non ne è comunque consentita la chiusura o il tamponamento anche con materiali trasparenti, se non nel rispetto degli indici di edificabilità di zona;
 - c) i vani scala e i vani ascensore a servizio di più unità immobiliari al netto delle murature perimetrali;

- d) i piani interrati per almeno 1/3 del loro volume (piano seminterrato) rispetto all'andamento naturale del terreno originario o rispetto all'andamento del terreno definito dallo strumento attuativo; la volumetria è calcolata con criteri rigorosamente geometrici, rappresentati in appositi grafici dimostrativi da allegare alla presentazione dei progetti;
- e) i volumi tecnici, quali quelli per camini, abbattitori di fumi, torri di raffreddamento, caldaie e gruppi refrigeranti, nella misura strettamente necessaria alla loro realizzazione e funzionamento;
- f) i volumi necessari all'applicazione di soluzioni progettuali conseguenti a nuove tecnologie nel campo del risparmio energetico, purché adeguatamente illustrati e certificati. Il rilascio del permesso di costruire i volumi necessari all'applicazione di nuove tecnologie, è assoggettato alla costituzione di un vincolo di destinazione da trascrivere nei registri immobiliari. Tale vincolo può essere modificato o annullato solo con il consenso della Amministrazione Comunale. Se si verifica un uso difforme da quanto certificato, i detti volumi sono da considerare come volumi urbanistici realizzati in assenza di permesso di costruire;
- g) i piccoli annessi in legno per il giardino, di altezza massima di metri 2,20 nel punto più alto, fino ad un massimo di 6 mq, nella misura di uno per edificio residenziale, da posizionare nel lotto di pertinenza;
- h) le chiusure interamente vetrate di logge, da realizzare in base ad un progetto unitario sull'intero sistema delle chiusure che salvaguardi il disegno organico delle facciate dell'edificio esistente alla data di adozione del P.R.G.;
- i) le autorimesse che costituiscono pertinenza di unità immobiliari residenziali sono escluse dal conteggio del volume urbanistico purché:
 - 1) la relativa superficie sia contenuta nel limite di 1 mq ogni 10 mc dell'unità immobiliare asservita;
 - 2) sia costituito un vincolo perpetuo di pertinenza con l'unità immobiliare asservita tale che le autorimesse non possono essere cedute separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legate da vincolo pertinenziale;

Art. 13 - La distanza dai confini

1. La distanza dai confini (Dc) è la distanza reale tra la linea assunta come confine di proprietà e la proiezione del fabbricato sul piano orizzontale (Sc) misurata nei punti di massima sporgenza.
2. Dalla proiezione del fabbricato vengono esclusi:
 - a) le canne fumarie esterne;
 - b) le caldaie e i gruppi refrigeranti, se esterni;
 - c) i caminetti;
 - d) tutti gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi, quali poggiali, pensiline, cornici e simili.
3. Le distanze dai confini sono rispettate da ogni elemento di nuova costruzione, ivi compresi i pilastri e in genere le strutture verticali appoggiate al terreno. In ogni caso gli aggetti, gli sporti, le pensiline e le cornici rispettano la distanza di 1,50 m dal confine.
4. I nuovi volumi che emergono dal piano di campagna rispettano le distanze dai confini, dai fabbricati e dalle strade; per piano campagna si intende lo stato dei luoghi prima dell'intervento o l'andamento del terreno definito dallo strumento attuativo.
5. In base ad un accordo con la proprietà confinante, registrato e trascritto nelle forme di legge, è consentito costruire ad una distanza inferiore a quella minima prevista dalle presenti norme. L'accordo non è dovuto in caso di sanatoria di situazioni esistenti da oltre 20 anni e provate da documentazione avente data certa.
6. La costruzione sul confine, quale anticipatrice dell'aderenza, è ammessa se i proprietari interessati presentano un progetto unitario.
7. Le sistemazioni esterne come definite all'art. 22, con riporti di terreno fino allo spessore di metri 1,50 rispetto all'andamento naturale, non vengono considerate ai fini della distanza dal confine; i volumi che risultano interrati rispetto alla quota delle sistemazioni esterne previste dal presente comma, devono rispettare dal confine la distanza minima di metri 1,50.
8. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti, che vengono realizzati mediante intervento diretto, devono rispettare dalla zona omogenea F la distanza minima prevista dai confini escludendo l'applicazione delle deroghe di cui ai commi precedenti.

Art. 14 - Il distacco fra gli edifici

1. Il distacco fra gli edifici è la distanza fra le proiezioni di impianto dei fabbricati sul piano orizzontale (Sc) misurata nei punti di massima sporgenza.

2. In zona A per le operazioni di risanamento conservativo e per le ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.
3. La distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate di edifici antistanti è di 10,00 m. La suddetta distanza minima va rispettata anche quando una sola parete è finestrata.
4. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nelle presenti norme, e nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice Civile, nel caso di edifici che formino oggetto di piano urbanistico attuativo (P.U.A.); sono comunque da rispettare, con gli edifici posti esternamente all'ambito del P.U.A., le distanze minime indicate al comma 3.
5. Per gli edifici esistenti, costruiti anteriormente alla data del 21/01/1978, le sopraelevazioni osservano, dai fabbricati vicini, nonché dal confine, la distanza minima esistente prospettante, fatto salvo il rispetto delle distanze previste dal Codice Civile. Non è consentita comunque la sopraelevazione:
 - a) se l'immobile esistente da sopraelevare è costituito da un unico piano fuori terra ad uso accessorio;
 - b) se l'intervento di sopraelevazione avviene mediante la demolizione totale della parte esistente.
6. Non rientrano nella verifica del distacco tra edifici:
 - a) i manufatti accessori interrati o seminterrati, autorizzati anteriormente alla data di adozione del presente P.R.G., che emergano dal piano campagna non più di 1,00 metro in ogni loro punto;
 - b) le costruzioni accessorie quali garage, tettoie e simili di altezza (H) non superiore a metri 2,50 esistenti alla data del 21/01/1978 ed esterne al lotto di pertinenza oggetto di intervento.
7. Le sistemazioni esterne come definite all'art. 22, con riporti di terreno fino allo spessore di metri 1,50 rispetto all'andamento naturale, non vengono considerate ai fini della distanza tra corpi di fabbrica; i volumi che risultano interrati rispetto alla quota delle sistemazioni esterne previste dal presente comma, devono rispettare da altri fabbricati la distanza minima di metri 3,00.

Art. 15 - Distanza dalle strade

1. La distanza dalle strade (Ds) è la distanza reale tra il ciglio stradale (limite di proprietà pubblica) delle strade esistenti o previste dal P.R.G. e la proiezione del fabbricato sul piano orizzontale (Sc) misurata nei punti di massima sporgenza.
2. La distanza degli edifici dalle strade (Ds), non è inferiore a metri 5,00 salvo diverse indicazioni grafiche.
3. Per i volumi interrati, comprese le rampe e i relativi accessi, la distanza (Ds) non è inferiore a metri 1,50 salvo diverse indicazioni grafiche.
4. Gli allineamenti indicati nel P.R.G. "limite di edificazione" individuano la distanza minima dalle strade per i nuovi edifici e gli ampliamenti. Sono ammesse nuove costruzioni o ampliamenti in allineamento ad edifici preesistenti anche a distanze inferiori a quelle previste dalle presenti norme, previa presentazione di un planivolumetrico.
5. Le aree individuate nel P.R.G. soggette a "vincolo stradale" rappresentano aree sulle quali è vietata ogni nuova costruzione anche interrata, ad esclusione delle opere necessarie alla delimitazione della proprietà privata o finalizzate alla sicurezza degli edifici esistenti; il vincolo stradale determina la distanza minima alla quale devono sottostare le nuove costruzioni e gli ampliamenti.
6. Per gli edifici esistenti prospettanti la sede stradale pubblica, è ammesso, nel caso di sopraelevazione, il mantenimento dell'attuale distanza dalla sede stradale stessa.
7. In caso di demolizione di edifici esistenti lungo le strade, la loro ricostruzione è ammessa previa verifica del rispetto della distanza dalle strade e di eventuali allineamenti come previsto nei commi precedenti.

Art. 16 - Il numero dei piani

1. Il numero dei piani è il numero dei piani fuori terra, esclusi i seminterrati, compreso l'eventuale piano in ritiro quale l'attico, la mansarda e simili.

Art. 17 - Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria

1. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle definite dalla legislazione vigente.

Capo 3° - Norme generali

Art. 18 - Gli interventi soggetti a piani attuativi

1. I nuovi interventi all'interno degli ambiti individuati a tal fine negli elaborati cartografici del P.R.G. sono soggetti ad approvazione di un piano urbanistico attuativo. Gli ambiti da sottoporre a strumento attuativo previsti dal P.R.G. possono anche essere proposti dai proprietari nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
2. Nel caso che l'ambito comprenda zone territoriali omogenee diverse, lo strumento attuativo rispetta le norme di ciascuna zona territoriale e può prevedere, secondo le modalità di legge, modifiche al perimetro delle stesse zone per esigenze funzionali o conseguenti alla particolare conformazione dei luoghi. In ogni caso non è modificata la capacità edificatoria originaria di ciascuna zona territoriale omogenea.

Art. 19 - Gli edifici da demolire

1. Gli edifici previsti in demolizione senza ricostruzione in sito ed individuati con apposita grafia sugli elaborati di P.R.G., sono demoliti per una razionale ed unitaria sistemazione delle aree sulle quali insistono e delle aree limitrofe.

Art. 20 - Progettazione unitaria

1. Negli edifici a schiera, binati o plurifamiliari, eseguiti sulla base di un progetto unitario, le modifiche ai prospetti e gli ampliamenti sono autorizzati da tutti i proprietari l'edificio, in modo da mantenere l'unitarietà del progetto.

Art. 21 - Le recinzioni

1. La realizzazione di recinzioni rispetta soluzioni architettoniche unitarie intonate all'ambiente; possono anche essere prescritti arretramenti o allineamenti per la formazione di marciapiedi o arredi urbani prospettanti su aree pubbliche previa redazione di uno studio planimetrico predisposto dalla Amministrazione Comunale.

Art. 22 - Sistemazioni esterne

1. Le sistemazioni esterne con movimento terra sono soggette a titolo abilitativo con parere vincolante dell'Ufficio preposto al fine di verificarne il corretto inserimento ambientale.

Art. 23 - Le prescrizioni per interventi su immobili vincolati

1. Per gli interventi sugli immobili sottoposti a vincolo ministeriale e subordinati al parere della soprintendenza, nel caso che le prescrizioni imposte dalla stessa in sede di parere presentino elementi di contraddizione con le prescrizioni delle presenti norme, sono da considerare prevalenti le prescrizioni ministeriali.

Art. 24 - Gli elementi di arredo

1. stralciato
2. L'arredo giardino è l'insieme degli elementi a struttura leggera, privi di copertura, di completamento dello spazio scoperto privato di pertinenza di un edificio. L'arredo giardino non incide sui parametri di volume e distanze e non necessita di titolo abilitativo.
3. I pergolati cosiddetti pompeiani, devono avere travi orizzontali, rispettano le distanze da strade e confini e sono assoggettati a titolo abilitativo.
4. Gli annessi in legno per il giardino, da posizionare nel lotto di pertinenza, di dimensioni massime di 6 mq, con altezza massima inferiore a 2,20 m. e limitati ad uno per edificio, non concorrono alla verifica del volume, rispettano le norme sulle distanze previste dal Codice Civile ed hanno pianta regolare e tetto a due falde. Per la costruzione di detti annessi, che in ogni caso sono correttamente inseriti nel contesto, non sono ammessi sbancamenti al di fuori dell'area di sedime dell'annesso e la loro realizzazione non è soggetta a titolo abilitativo.

Art. 25 - Le targhe e le insegne

1. Le targhe e le insegne rispettano i regolamenti comunali.

Art. 26 - Le tende parasole

1. Le tende parasole non sono soggette a titolo abilitativo a condizione che:
 - a) siano completamente avvolgibili o retrattili e non ricadano in area di uso pubblico;
 - b) non interessino edifici ricadenti in zone territoriali omogenee "A" o edifici di particolare valore storico/architettonico diffusi nel territorio.
2. Per attività ricettive, quali bar, ristoranti, trattorie, locali di agriturismo, sono ammissibili tende parasole anche con struttura ancorata a terra purché non permanente; tali manufatti non devono mai costituire intralcio alla viabilità, non concorrono alla verifica del volume e sono soggette a titolo abilitativo.

Art. 27 - Le rampe carraie

1. Qualora la strada pubblica sia posta ad una quota superiore, la rampa ha una pendenza massima del 10% per i primi 5 metri dalla strada stessa.

Art. 28 - I mutamenti di destinazione d'uso

1. I mutamenti di destinazione d'uso degli immobili con o senza opere sono soggetti a titolo abilitativo e sono onerosi; tale contributo è determinato dalla differenza tra la precedente e la nuova destinazione d'uso.

Art. 29 - Le aree a parcheggio

1. Nei casi di intervento di nuova costruzione, ampliamento, cambio di destinazione d'uso e ristrutturazioni, deve essere conferita, in relazione alla destinazione d'uso prevista, una dotazione di standard a parcheggio nel rispetto dei limiti minimi indicati nella seguente tabella:

Destinazione d'uso	Aree a parcheggio privato non inferiore a:	Altre aree integrative, (aggiuntive rispetto agli standard di legge) per parcheggio di uso pubblico non inferiore a:
Residenziale	30% della superficie di pavimento (Sp)	10% della superficie di pavimento (Sp)
Commerciale	30% della superficie di pavimento (Sp)	100% della superficie di pavimento (Sp) se (Sp) inferiore a 2.500 mq.
Turistico - Ricettiva	30% della superficie di pavimento (Sp)	10% della superficie di pavimento (Sp)
Direzionale	30% della superficie di pavimento (Sp)	30% della superficie di pavimento (Sp)
Produttiva	20% della superficie di pavimento (Sp)	10% della superficie di pavimento (Sp)
Agricola	non dovuto	non dovuto

NB: Per la determinazione dello standard a parcheggio non viene computata nella superficie di pavimento (Sp) la superficie destinata o vincolata ad uso pubblico.

2. Le aree a parcheggio da conferire si intendono al netto delle sedi viarie di adduzione e distribuzione e sono definite parcheggio effettivo. In esse va conteggiata la superficie di sosta e quella strettamente funzionale alla manovra di ingresso ed uscita dalla stessa.
3. Le aree da destinare a parcheggi di uso pubblico sono il più possibile raggruppate, previste all'esterno della recinzione, agevolmente raggiungibili dalla pubblica via e ubicate preferibilmente in prossimità degli accessi degli edifici. Tali aree non possono essere intercluse in nessun modo al pubblico utilizzo.
4. Negli interventi che comportano l'aumento del numero delle unità immobiliari la dotazione di parcheggi privati al coperto o allo scoperto è pari a quella dalla tabella di cui al comma 1. del presente articolo con un minimo di un posto auto (12,5 mq.) per ogni nuova unità immobiliare.
5. Nei casi di interventi di cambio di destinazione d'uso, anche senza opere, la quantificazione del parcheggio da conferire è calcolato sulla differenza tra quello dovuto per l'uso regolarmente autorizzato e quello dovuto per l'uso proposto.
6. Per gli interventi di totale demolizione e ricostruzione le dotazioni di standard vanno quantificate in misura intera con riferimento alle funzioni del fabbricato ricostruito, e da essa vanno detratte le superfici precedentemente vincolate a parcheggio di uso pubblico per il medesimo edificio con apposito atto d'obbligo registrato e trascritto.
7. Per assolvere alla quota a standard di parcheggio privato, l'interessato individua spazi reperiti preferibilmente all'interno dell'area di intervento oppure vincola con atto pertinenziale trascritto, aree idonee, distanti al massimo 500 metri dalla stessa area di intervento, concordate con l'Amministrazione Comunale. Nel caso che sia documentata l'impossibilità di reperire aree idonee a parcheggio, l'obbligo relativo si considera assolto se l'interessato acquisisce posti auto pertinenti vincolati all'interno delle aree individuate dalla Amministrazione Comunale per tale scopo e sempre distanti al massimo 500 metri dalla stessa area di intervento. L'Amministrazione può consentire che l'obbligo venga assolto attraverso la sua monetizzazione secondo valori stabiliti in generale.
8. Per assolvere alla quota a standard di parcheggio di uso pubblico, in aggiunta ai parcheggi privati, è predisposto un ulteriore spazio come da tabella di cui al comma 1. del presente articolo. Ogni posto auto ha le dimensioni di m 5 x 2,50. Nel caso che, per obiettive impossibilità costruttive, o per la esiguità del fronte del lotto prospettante sulla pubblica via, o per altre circostanziate limitazioni fisiche, lo spazio messo a disposizione sia inutilizzabile come parcheggio oppure sia materialmente impossibile ricavare tutto o parte di tale spazio all'esterno della recinzione, esso può essere ricavato all'interno della recinzione convenzionandone l'uso con l'Amministrazione Pubblica o, con soluzione estrema, monetizzato. In sede di convenzione o atto d'obbligo possono essere stabilite particolari modalità di fruizione dei parcheggi di uso pubblico, comprendenti, tra l'altro:
 - a) orari di apertura e modalità di accesso;
 - b) oneri per la manutenzione;
 - c) particolari tecnici.
9. Per il recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi si applicano le disposizioni di cui all'art. 131.
10. Tutte le strutture di vendita garantiscono comunque la realizzazione di accessi ed uscite tali da ridurre al minimo le interferenze con la viabilità ordinaria. Nel caso di medie o grandi strutture la richiesta di concessione per nuova costruzione, trasferimento o ampliamento è corredata da uno studio sulla mobilità ed il traffico, in conformità alle direttive regionali. L'intervento è comunque soggetto al parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.
11. stralciato
12. All'interno degli spazi a parcheggio previsti per le attività commerciali - direzionali è garantita una superficie a parcheggio effettivo pari ad almeno il 70% dello spazio previsto a standard.
13. Nella redazione degli strumenti attuativi sono previsti parcheggi da mettere a disposizione del pubblico, nella misura di almeno 5,00 mq di parcheggio effettivo per ogni abitante insediabile. Detti parcheggi sono da considerare sostitutivi di quelli previsti dagli standard di legge
14. Per le zone omogenee "A", "E4" ed "E4.1" gli interventi rispettano quanto segue:
 - a) per i cambi di destinazione d'uso a residenza gli standard a parcheggio non sono dovuti;
 - b) il mutamento d'uso da altra destinazione a commerciale o direzionale che interessi superfici fino a 150 mq di (Sp) superficie di pavimento non è subordinato al reperimento dei parcheggi previsti dalla normativa vigente; per superfici maggiori lo standard previsto è dovuto sull'intera (Sp) e nella misura del 50%.
15. Per le zone omogenee "D" gli interventi rispettano quanto segue:
 - a) all'atto della richiesta di intervento edilizio è dimostrato anche il soddisfacimento della quota di parcheggi verde ad uso pubblico in ragione delle quantità indicate nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo ad esclusione degli interventi previsti nelle zone omogenee D4 per i quali vale quanto indicato negli articoli 88 e 89; nel caso che per obiettive impossibilità costruttive, o per la esiguità del fronte del lotto prospettante sulla

pubblica via, o per altre circostanziate limitazioni fisiche, lo spazio messo a disposizione sia inutilizzabile come parcheggio, oppure sia materialmente impossibile ricavare tutto o parte di tale spazio all'esterno della recinzione, esso può essere ricavato all'interno della recinzione, convenzionandone l'uso con l'Amministrazione Comunale, o monetizzato;




b) nelle zone omogenee D1.2, nelle quali è già soddisfatta la dotazione dei parcheggi pubblici, per gli interventi relativi a destinazioni produttive, non è dovuto il parcheggio privato ad uso pubblico.





16. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 61/1985.

Art. 29 bis - Pensiline ad uso ricovero autovetture

1. Le pensiline ad uso ricovero autovetture, collocate nel lotto di pertinenza degli edifici asserviti, realizzate secondo lo schema esemplificativo allegato, sono escluse dal computo del volume e delle superfici, fino al raggiungimento dei limiti fissati dall'art. 29 delle presenti norme.
2. Sono soggette a permesso di costruire al fine di verificarne la soluzione progettuale ed il corretto inserimento nel contesto.
3. Per edifici con più unità immobiliari, le soluzioni devono essere unitarie e la richiesta deve essere controfirmata da tutti gli aventi diritto.
4. La proiezione della copertura non incide sulle distanze dai fabbricati e deve avere una distanza minima di 1,50 m. dai confini di proprietà, distanze inferiori potranno essere concesse previa convenzione registrata con i confinanti.
5. E' vietata qualsiasi tipo di chiusura laterale anche mobile.

SCHEMI INDICATIVI





Art. 30 - La tutela dall'inquinamento acustico

1. In applicazione alla zonizzazione acustica di cui alla normativa vigente, il P.R.G. recepisce le indicazioni e le determinazioni del piano di classificazione del territorio in zone acustiche vigenti.

Art. 31 - L'installazione di stazioni radio base

1. L'installazione, l'esercizio e la modifica di stazioni radio base sono subordinati alle prescrizioni dettate dalle normative vigenti.

Capo 4° - La zona territoriale omogenea A e gli edifici di particolare pregio diffusi nel territorio

Art. 32 - Norme generali

1. Le zone territoriali omogenee "A" comprendono: il centro storico di Valdagno, i centri storici minori, il patrimonio industriale storico, le residenze connesse e la città sociale.
2. Le norme di cui al presente capo si applicano anche agli edifici di pregio diffusi nel territorio che comprendono i complessi di immobili, gli edifici e i manufatti singoli di particolare valore storico, architettonico, ambientale distribuiti entro il tessuto urbanizzato o nel territorio aperto.
3. La tutela e la conservazione degli edifici di cui ai commi 1 e 2 indicati negli elaborati di P.R.G., sono disciplinate attraverso l'individuazione del "valore dell'edificio" a cui corrisponde una categoria di intervento specifica.
4. gli elaborati di P.R.G., oltre a indicare le diverse categorie di intervento per ciascun edificio e complesso di immobili, individuano gli immobili destinati a servizi di interesse pubblico.

Art. 33 - Le destinazioni d'uso

1. Le destinazioni d'uso ammissibili negli edifici ubicati nelle zone territoriali omogenee "A" e negli edifici di pregio sparsi nella città e nel territorio aperto sono:
 - a) residenziali e sociali assimilabili alla residenza;
 - b) direzionali, intendendosi per tali quelle ad uffici e servizi pubblici e privati compatibili con la residenza, ad attività sociali, culturali e ricreative e simili;
 - c) commerciali compatibili con la residenza, intendendosi per tali quelle a negozi e pubblici esercizi ad esclusione delle grandi strutture di vendita;
 - d) artigianali di servizio, intendendosi per tali quelle attinenti a modeste attività di artigianato di servizio compatibili con la residenza e non inquinanti, con riferimento anche all'inquinamento acustico;
 - e) turistico-ricettive.
2. La destinazione d'uso degli edifici a cui è stato assegnato il valore 1 – restauro filologico, devono essere compatibili con il valore storico-architettonico dell'immobile.
3. Nel centro storico di Valdagno non è consentita la trasformazione a garage dei locali prospettanti le seguenti pubbliche Vie: Corso Italia, Piazza Roma, Piazza Del Mercato, Piazza Del Comune, Via G. Garibaldi, Via G. Marconi, Via D. Manin, Via San Clemente, Via Quattro Novembre, Via L. Festari, Via Don Bosco.

Art. 34 - Disciplina degli interventi edilizi e criteri generali d'intervento

1. All'interno delle zone territoriali omogenee "A" e per gli edifici di particolare pregio diffusi nel territorio si distinguono i seguenti livelli di intervento:
 - a) interventi in diretta attuazione del P.R.G., nel rispetto della normativa vigente, relativi alle singole costruzioni esistenti autorizzate o, in ogni caso, regolarmente assentite. Oltre alla ordinaria e straordinaria manutenzione sono ammessi interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione in sito in osservanza delle presenti norme, del "valore dell'edificio" e delle "categorie di intervento" prescritte per ciascun edificio. Gli interventi possono essere preceduti anche da un planivolumetrico;

- b) interventi attraverso la predisposizione di un piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata. In assenza di piano attuativo gli interventi ammessi sono: restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria; non sono ammessi cambi di destinazione d'uso.
2. E' sempre ammesso il ricorso al piano attuativo, su richiesta degli interessati o su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei criteri generali di intervento e delle modalità specifiche relative al valore dell'edificio assegnato, nonché delle altre prescrizioni contenute nelle presenti norme. Possono essere previste modifiche al valore dell'edificio evidenziato negli elaborati di P.R.G. previa approvazione del Consiglio Comunale o attraverso strumento attuativo. Le modifiche non possono riguardare edifici con valore 1, 2 e 4b e, negli altri casi, possono contemplare anche il passaggio ad un valore dell'edificio diverso superiore o inferiore ad un grado di valore. Il piano attuativo interessa complessi edilizi con più edifici aggregati, tali da costituire unità urbanistiche funzionali, e i relativi spazi di pertinenza.
 3. Gli immobili eventualmente privi di indicazione relativa al valore dell'edificio, purché regolarmente assentiti, sono assoggettati ad interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli interventi più consistenti sono ammessi dopo l'individuazione della "categoria di intervento" previa approvazione del Consiglio Comunale o attraverso uno strumento attuativo, di iniziativa pubblica o privata.
 4. Limitatamente al centro storico di Valdagno e ai centri storici minori, è possibile, mediante piano attuativo, coprire le corti con strutture leggere e trasparenti se viene effettuato un recupero a fini commerciali, di cui all'art. 33 comma 1) lettera c), dei piani terra degli edifici prospettanti la corte nella misura minima del 70% dei fronti esistenti. Tali interventi devono prevedere idonee misure atte a salvaguardare l'aerazione e la salubrità dei locali prospettanti la corte.
 5. Per gli ampliamenti di edifici di particolare pregio diffusi nel territorio valgono le norme relative alla zona territoriale omogenea su cui ricadono; l'intervento è ammesso nel rispetto del valore dell'edificio e delle specifiche indicazioni grafiche contenute nelle schede puntuali di P.R.G. relative alle aree di pertinenza.
 6. Le autorimesse che costituiscono pertinenza di unità immobiliari residenziali esistenti di cui all'art. 12 comma 2. Lettera i) non sono ammesse nel centro storico di Valdagno.
 7. Ogni intervento avviene esclusivamente in armonia con la tipologia del fabbricato, con il suo contesto e nel rispetto di quanto previsto negli articoli dal 40 al 56 e dalle categorie di intervento.

Art. 35 - Valore degli edifici e categorie di intervento

1. Al valore dell'edificio assegnato alle costruzioni esistenti corrispondono le seguenti categorie di intervento:
 - a) valore 1: corrisponde al restauro filologico e riguarda gli edifici di elevato valore storico/architettonico ed edifici religiosi;
 - b) valore 2: corrisponde al restauro e risanamento conservativo. Il valore 2 si suddivide in:
 - 1) 2a per gli edifici storici di rilievo o di valore documentale a buon livello di conservazione;
 - 2) 2b per gli edifici di valore storico/documentale rimaneggiati;
 - 3) 2c per il patrimonio industriale storico, le residenze connesse e la "città sociale";
 - 4) 2d per gli edifici di autore, con valore testimoniale;
 - c) valore 3: corrisponde alla ristrutturazione edilizia. Il valore 3 si suddivide in:
 - 1) 3a per gli edifici di valore documentale integrati nel contesto storico e ambientale;
 - 2) 3b per gli edifici integrati nel contesto, ma con alto grado di trasformabilità;
 - d) valore 4: corrisponde alla ristrutturazione fino alla demolizione. Il grado 4 si suddivide in:
 - 1) 4a per gli edifici di recente costruzione, volumi accessori e superfetazioni, per i quali la demolizione è subordinata alla ricostruzione in sito;
 - 2) 4b per gli edifici in contrasto con l'ambiente, per i quali non è ammessa la ricostruzione.

Art. 36 - Valore 1 - Restauro filologico

1. Gli interventi negli edifici cui è stato assegnato il valore 1 sono diretti alla conservazione della integrità del documento nel suo complesso, nonché di tutti gli elementi funzionali o decorativi che lo compongono, sia interni che esterni, e sono condotti con rigorosi criteri scientifici.
2. Gli interventi di conservazione non escludono la sostituzione di parti limitate irrimediabilmente deteriorate, qualora determinino pregiudizio per la statica e, in generale, per la cura dell'edificio. Dette sostituzioni sono da effettuarsi, in ogni caso, impiegando materiali coerenti con quelli costitutivi dell'edificio stesso.
3. E' ammesso l'inserimento di lucernari a filo del manto di copertura con una superficie vetrata non superiore, nel complesso, al 3% della superficie totale della singola falda. Sono ammessi nuovi abbaini purché in armonia con

la facciata sottostante, con copertura a due falde, nel rispetto del Codice Civile e la loro realizzazione non costituisce aumento di volume.

4. Ogni adeguamento tecnologico è realizzato attraverso soluzioni elaborate con attenzione alla percezione degli spazi. L'inserimento eventuale dell'ascensore avviene nel rispetto degli elementi costitutivi dell'edificio.
5. Non è ammesso alcun aumento di volume fuori terra.

Art. 37 - Valore 2 - Restauro e risanamento conservativo

1. Gli interventi sono diretti alla conservazione dell'edificio nel suo complesso, nonché di tutti gli elementi funzionali di pregio o decorativi che lo compongono, sia interni che esterni, e sono realizzati attraverso la categoria del restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. E' ammessa inoltre la modifica al numero e alla consistenza delle unità immobiliari e per l'integrazione, ove necessario, di servizi tecnici ed igienico-sanitari nel rispetto della soluzione architettonica e tipologica dell'insieme.
2. Le murature perimetrali sono conservate, fatte salve le opere necessarie per la statica dell'edificio e delle sue componenti strutturali. Le parti da sostituire o integrare per ragioni di degrado sono realizzate con gli stessi materiali. Va recuperato l'assetto dei fori in facciata, qualora sia stato alterato, con ricerca delle antiche aperture. Sono ammesse nuove aperture, esclusivamente per ragioni igienico sanitarie, in armonia con i prospetti e posizionate preferibilmente non sui fronti principali.
3. Ogni operazione è effettuata con tecnologie e materiali coerenti con quelli costitutivi i caratteri originali dell'edificio, documentati nell'analisi. L'inserimento eventuale dell'ascensore avviene nel rispetto degli elementi costitutivi dell'edificio.
4. Il manto di copertura va risanato ed integrato in materiale originario; è vietata qualsiasi variazione della pendenza delle falde e della linea di imposta del tetto, salvo nei casi di ripristino delle condizioni originarie documentate. Non sono ammesse nuove sovrastrutture o terrazze.
5. E' ammesso l'inserimento di lucernari a filo del manto di copertura con una superficie vetrata non superiore, nel complesso, al 3% della superficie totale della singola falda. Sono ammessi nuovi abbaini purché in armonia con la facciata sottostante, con copertura a due falde, nel rispetto del Codice Civile e la loro realizzazione non costituisce aumento di volume.
6. Non è ammesso alcun aumento di volume fuori terra per gli edifici ricadenti nel centro storico di Valdagno.
7. Per gli edifici con valore 2b, fatto salvo quanto previsto al presente articolo commi da 1 a 6, gli interventi rispettano quanto segue:
 - a) recupero delle caratteristiche architettoniche originali documentate.
 - b) nelle parti rimaneggiate il progetto di restauro può adottare anche tecnologie e materiali nuovi. Sono sostituibili le parti e le strutture che hanno subito trasformazioni significative, mentre sono da conservare quelle appartenenti all'organismo originario; sono ammessi anche interventi che contribuiscono alla ricomposizione armonica dei prospetti.
 - c) stralciato
8. Per gli edifici con valore 2c, fatto salvo quanto previsto al presente articolo commi da 1 a 6, gli interventi rispettano quanto segue:
 - a) nel caso dei quartieri operai e degli altri complessi edilizi, che costituiscono un insieme unitario per progettazione e aspetti urbanistici o funzionali, è prescritta la formazione di un progetto di riqualificazione urbanistica degli spazi esterni pubblici e privati che elimini incongrue trasformazioni precedenti e migliori la qualità e l'efficienza del complesso. Entro il progetto di riqualificazione unitario possono essere previste integrazioni di volumi, anche interrati, per il ricavo di garage entro i limiti di 1 mq. ogni 10 mc. di volume residenziale, nonché l'eventuale recupero delle superfetazioni legittime, con rimozione delle stesse qualora comportino degrado dell'immobile o alla zona. In caso di mancato accordo tra i proprietari può essere richiesto all'Amministrazione la predisposizione del progetto di riqualificazione mediante un piano attuativo di iniziativa pubblica;
 - b) nel caso che le condizioni morfologiche del terreno non consentano la realizzazione di posti macchina interrati, è consentita la realizzazione degli stessi, fino al limite previsto dalla vigente normativa, in fabbricati con altezza non superiore a metri 2,50, anche in deroga alle distanze tra i corpi di fabbrica e i confini, nel rispetto del Codice Civile per progetti unitari che interessino più lotti e sempre che la proposta costituisca valida soluzione architettonica nell'insieme;
 - c) qualora gli edifici siano stati fortemente rimaneggiati e trasformati nella destinazione d'uso e nell'impianto planimetrico, i nuovi interventi tendono alla possibilità di riconoscere, nelle sue principali linee, l'impianto originale;

- d) è ammessa la realizzazione di poggiosi a condizione risultino in armonia con il contesto e siano prospettanti su cortili interni;
- e) per i seguenti immobili, ricadenti nella città sociale ed individuati nelle tavole di P.R.G., si applicano le seguenti disposizioni:
 - 1) l'immobile ex teatro Rivoli è soggetto ad un piano attuativo con i seguenti parametri urbanistici: recupero della volumetria esistente con mantenimento dell'involucro esterno e possibilità di ampliamenti interrati; le destinazioni d'uso ammesse sono quelle compatibili con la zona residenziale; una parte della volumetria esistente, non superiore al 50%, può essere destinata ad uso residenziale; quale testimonianza dell'ex teatro Rivoli è conservato il porticato ed è realizzato un nuovo teatro/auditorio di uso pubblico per un numero di posti a sedere non inferiori a 300, recuperando preferibilmente in tutto o in parte l'attuale impianto scenico; gli standard urbanistici sono da verificare per intero ai sensi della legislazione e normativa vigenti, indipendentemente dalla preesistenza, esclusi quelli previsti per il nuovo teatro. In assenza di piano attuativo, nell'ex teatro Rivoli, sono ammissibili solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - 2) ex piscina scoperta: sono consentiti nuovi interventi finalizzati alla creazione di strutture a servizio della zona sportiva; l'intervento può prevedere la realizzazione, mediante piano attuativo, di nuove volumetrie fino alla copertura dell'intera area conservando alcuni elementi significativi di pregio dei manufatti esistenti;
 - 3) area a garage di Via A. Volta: è prevista la riqualificazione, con progettazione unitaria dell'intera area, finalizzata all'interramento dei garage esistenti. Il progetto deve prevedere la copertura delle aree scoperte di pertinenza e la sistemazione del soprassuolo;
 - 4) Poggio Miravalle: fermo restando il valore dell'edificio assegnato è consentito l'ampliamento del 75% del volume esistente mediante piano attuativo. La nuova volumetria dovrà essere collocata simmetricamente, ai lati dell'edificio principale, senza sopravanzare il fronte a valle;
 - 5) le reti idrauliche e i manufatti storico-industriali: per la roggia industriale, per i manufatti di regolazione idraulica e per il ponte canale individuati negli elaborati di P.R.G. è prevista la loro conservazione e sugli stessi sono ammessi solamente interventi di restauro e risanamento conservativo.
- 9. Per gli edifici con valore 2d, fatto salvo quanto previsto al presente articolo commi da 1 a 6, eventuali ricostruzioni sono ammissibili solamente ripristinando l'edificio secondo il progetto che ha autorizzato l'intervento.

Art. 38 - Valore 3 - Ristrutturazione edilizia

- 1. Ogni intervento è effettuato nel rispetto delle caratteristiche originali dell'edificio.
- 2. Fatte salve le opere indispensabili per la statica dell'edificio e dei suoi componenti strutturali, non possono essere modificate né sostituite le murature perimetrali.
- 3. Il manto di copertura va risanato ed integrato in materiale tradizionale; Nel Centro Storico di Valdagno è vietata qualsiasi variazione della pendenza delle falde e della linea di imposta del tetto, salvo nei casi di ripristino delle condizioni originarie o comunque storiche documentate.
- 4. E' ammesso l'inserimento di lucernari a filo del manto di copertura con una superficie vetrata non superiore, nel complesso, al 3% della superficie totale della singola falda.
- 5. Sono ammesse nuove aperture per ragioni igienico sanitarie in armonia con il contesto.
- 6. E' ammessa la realizzazione di poggiosi a condizione risultino in armonia con il contesto e non siano prospettanti sulla pubblica via.
- 7. Ogni operazione va effettuata in modo da evitare crolli o demolizioni.
- 8. Per gli edifici con valore 3b, fatto salvo quanto previsto al presente articolo commi da 1 a 7, gli interventi rispettano quanto segue:
 - a) sono ammessi nuovi abbaini purché, in armonia con la facciata sottostante, con copertura a due falde, nel rispetto del Codice Civile e la loro realizzazione non costituisce aumento di volume;
 - b) Nel caso che sia necessario rendere più organico e coerente il tessuto edilizio, nei fabbricati appartenenti alla presente categoria, è ammessa la demolizione e la ricostruzione; tale intervento è convenientemente documentato e motivato ed è proposto con uno strumento attuativo.

Art. 39 - Valore 4 - Ristrutturazione fino alla demolizione e ricostruzione

- 1. Per gli edifici con valore 4a gli interventi rispettano quanto segue:
 - a) Sono consentiti interventi di trasformazione degli immobili fino alla demolizione e ricostruzione in sito;

- b) La richiesta di intervento è corredata da una relazione che illustri lo stato attuale, con allegati il rilievo dell'edificio ed una esauriente documentazione fotografica estesa al contesto in cui si trova inserito;
 - c) Nel caso di cortine edilizie, è rispettato l'allineamento su strade e spazi pubblici; è consentito il recupero del volume demolito. Tale volume, sebbene inserito nel contesto, può essere realizzato anche con modifiche rispetto al sedime originario o accorpandolo all'edificio principale; l'intervento dovrà comunque essere correttamente inserito rispetto alle caratteristiche degli edifici limitrofi;
 - d) I manufatti che per dimensione, caratteristiche costruttive, materiali si configurano superfetazioni, possono essere recuperati e ricomposti con planivolumetrico, solamente se regolarmente assentiti altrimenti dovranno essere demoliti.
2. Per gli edifici con valore 4b è prescritta, al fine della riqualificazione degli immobili e degli scoperti, la demolizione senza ricostruzione. Per gli edifici ricompresi in un Piano di recupero valgono le norme previste per il Piano stesso che possono prevedere anche la loro ricomposizione nell'ambito del Piano .
 3. Per i manufatti oggetto di intervento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano i parametri stereometrici previsti al comma 4 dell'art. 49.

Art. 40 - Analisi

1. Ogni intervento è preceduto da un'accurata analisi degli elementi tipologici e strutturali, volta a definire i caratteri originali relativi all'organismo architettonico, adeguatamente documentata ed approfondita, in relazione alla qualità del fabbricato o di singoli elementi oggetto dell'intervento.

Art. 41 - Unità minima di intervento

1. Negli elaborati di P.R.G. sono individuate le unità minime d'intervento e su ciascuna di esse è indicato il valore dell'edificio cui corrisponde, nelle presenti norme, la categoria di intervento. Gli interventi esterni individuati dalle specifiche categorie sono subordinati ad una analitica rappresentazione unitaria, estesa almeno all'intera unità minima d'intervento.

Art. 42 - Murature, tetti, manto di copertura

1. Il progetto di intervento sull'edificio ne rende comunque leggibile l'impianto planivolumetrico originario. Ogni modifica alla copertura deve essere realizzata nel rispetto della tipologia prevalente nella zona e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio.
2. Il manto di copertura è in cotto tradizionale, l'uso della tegola laterizia tipo coppo o di eventuali parziali coperture in rame, ove opportuno per tipologia e particolare conformazione del tetto, è soggetta a valutazione vincolante dell'ufficio competente in quanto valutazione di carattere tecnico, ambientale e paesaggistico. Nel centro storico di Valdagno è ammesso esclusivamente il manto di copertura in cotto tradizionale. In ogni caso sono fatti salvi gli edifici con caratteristiche peculiari, per i quali può essere autorizzata altra soluzione compatibile.

Art. 43 - Parti incongrue - Superfetazioni

1. Le parti di edificio eventualmente incongrue, compresi eventuali ampliamenti o sulle quali si è intervenuto in precedenza con materiali e soluzioni architettoniche non coerenti con il corpo principale, se costruzioni legittime, possono essere ricomposte previa presentazione di un planivolumetrico che tenga conto delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici esistenti e della relativa zona. Gli interventi possono essere effettuati anche con tecnologie e materiali nuovi, accostati ad elementi originali esistenti, per configurare un intervento critico riconoscibile rispetto al contesto; le superfetazioni comportanti degrado sono eliminate.

Art. 44 - Adeguamenti statici - Edifici diroccati

1. Gli adeguamenti statici, quali irrigidimento dei solai, consolidamento delle murature, cordoli e simili, così come gli interventi di adeguamento tecnologico, impianti igienico-sanitario e simili, sono eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico originario; gli eventuali irrigidimenti sono contenuti all'interno dei profili murari originali e le finiture esterne sono realizzate in continuità ed analogia con quelle esistenti. Gli interventi di demolizione e ricostruzione

possono essere concessi per inderogabili motivi statici o per risanare particolari situazioni di degrado; in ogni caso sono preceduti da una analisi storico - documentale finalizzata a tutelare le parti o gli elementi originali e significativi di ogni fabbricato o manufatto.

2. Per gli edifici diroccati, individuati sugli elaborati di P.R.G., è ammesso il recupero o la ricostruzione del volume nel rispetto del valore dell'edificio loro assegnato e nel rispetto delle caratteristiche tipologiche originarie.

Art. 45 - Altezze

1. In deroga ad ogni altra disposizione comunale, in tutti gli edifici in cui sia prescritto il mantenimento del disegno della facciata, possono essere mantenute le altezze degli interassi dei solai esistenti con una riduzione dell'altezza interna non superiore al 5% anche in presenza di mutamenti d'uso o di sostituzione degli elementi costitutivi del solaio e nel limite dello scostamento del 10% rispetto al limite minimo di altezza fissato dall'art. 11.

Art. 46 - Impianti tecnologici

1. Le tubazioni di acquedotto, le linee elettriche, telefoniche e simili e le apparecchiature complementari esistenti devono essere realizzate con impianti interrati o incassati, nei limiti ammessi dalle norme specifiche per ogni tipo di impianto. Nelle strutture murarie verticali devono essere predisposte le tubazioni e gli accorgimenti tecnici adatti per il conseguimento del fine di cui sopra. Le cabine dei servizi tecnologici, gli impianti di condizionamento, le caldaie esterne e simili, devono essere adeguatamente occultate alla vista.
2. Gli impianti di antenna radio-televisiva sono centralizzati.
3. Gli impianti tecnologici che non risultano interrati o incassati nelle murature e che interessano i prospetti devono essere correttamente inseriti nel contesto della facciata e sono soggetti a titolo abilitativo.

Art. 47 - Elementi di pregio

1. Vanno restaurati, recuperati o eventualmente integrati con metodi e tecnologie proprie del restauro, gli elementi funzionali e decorativi sia interni, quali pavimenti in materiali originari, serramenti, caminetti, cornici, affreschi, stipiti, intonaci, che esterni, quali davanzali, stipiti e altri elementi lapidei, serramenti, forature ovali tipiche, camini e simili.

Art. 48 - Finiture esterne

1. Le opere di finitura esterna, quali intonaci, tinteggiature, infissi, cornici, grondaie, manto di copertura, elementi decorativi e di pregio, devono risultare in armonia con l'edificio e il contesto di valore storico ambientale.
2. Nel centro storico di Valdagno e nella "città sociale", le opere di finitura esterne sono soggette a titolo abilitativo.
3. Contestualmente al progetto di restauro o ristrutturazione di edifici ricadenti in centro storico o nella "città sociale", deve essere effettuata prima della fine lavori la tinteggiatura ove non esistente o deteriorata.

Art. 49 - Aumenti di volume

1. Sono ammessi, ove sia previsto dalle presenti norme, limitati volumi interrati di servizio al fabbricato principale, che non compromettano la statica della costruzione preesistente. L'impatto di rampe, scale, muri di sostegno, protezioni è contenuto nella maggiore misura possibile. Per la costruzione di autorimesse sono fatte salve le disposizioni previste dalle specifiche norme in materia.
2. Gli aumenti di volume espressamente previsti rispettano la tipologia originaria e consentono la lettura dell'impianto planivolumetrico esistente.
3. Limitatamente ai centri storici minori è ammesso l'ampliamento della quantità massima del 15 % della volumetria assentita esistente alla data di adozione del presente P.R.G. L'ampliamento è ammesso previa presentazione di un piano attuativo, può essere ripartito in più interventi ed esclude ulteriori, anche successivi, ampliamenti anche se altrove ammessi dalle presenti norme.
4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 14 comma 5, in assenza di P.U.A. gli ampliamenti rispettano quanto stabilito per la zona omogenea B e indicato nell'art. 66 commi 8 e 9.

Art. 50 - Riuso di annessi rustici

1. Gli interventi di cambio di destinazione di rustici, qualora consentiti dalla normativa di Piano Regolatore Generale, devono avvenire nel rispetto del valore dell'edificio e delle seguenti condizioni:
 - a) mantenimento del rapporto tra pieni e vuoti del rustico, in particolare con riferimento alle grandi aperture verso l'esterno che caratterizzano i fienili di un tempo; la eventuale chiusura dei grandi vuoti dei portici e dei fienili deve rimanere leggibile e pertanto può essere realizzata in vari modi quali:
 - 1) arretramento rispetto al filo della facciata in modo da mantenere una zona d'ombra;
 - 2) tamponamento con una struttura leggera (parete completamente finestrata);
 - 3) tamponamento con pannellature in legno;
 - b) conservazione:
 - 1) del ritmo e delle dimensioni dei fori generalmente presenti nel retro;
 - 2) delle pareti cieche eventualmente presenti nel retro;
 - 3) delle feritoie o dei fori presenti sotto gronda.

Art. 51 - Fronti edilizi unitari

1. Sono individuati nelle tavole del P.R.G. i fronti edilizi la cui composizione è il risultato di una rappresentazione unitaria. L'intervento di recupero delle singole unità immobiliari che li compongono, nel rispetto delle categorie di intervento loro attribuite, tiene conto nella maggior misura possibile del mantenimento e del recupero degli elementi funzionali e decorativi caratterizzanti tali fronti e l'intervento deve avvenire mediante una analitica rappresentazione unitaria.

Art. 52 - Sistemazioni esterne

1. Gli spazi esterni di pertinenza, quali corti, giardini, mura storiche, rogge e simili che costituiscono cornice e integrazione del fabbricato, sono curati nella manutenzione; sono inoltre mantenuti e recuperati gli elementi funzionali e decorativi originari, quali fontane, pavimentazioni, partiture degli spazi e simili, nonché le superfici a verde. Eventuali nuovi interventi sono realizzati con materiali coerenti con quelli originari e sono orientati alla valorizzazione dell'edificio cui gli spazi scoperti si riferiscono.

Art. 53 - Principali parchi e giardini

1. Negli elaborati di P.R.G. sono individuati i parchi e giardini nei quali non possono essere costruiti fuori terra manufatti edilizi di alcun genere.
2. I mutamenti del verde, delle pavimentazioni, e gli elementi di arredo e simili, sono soggetti a titolo abilitativo e sono realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali.
3. Nella realizzazione delle rimesse interrate è posta particolare cura nella progettazione delle aree e dei percorsi senza interruzioni della continuità del verde e nel rispetto delle alberature.
4. Sono mantenute le alberature e l'organizzazione del verde di pregio esistente; gli interventi di trasformazione del verde esistente e quelli di nuovo impianto sono in armonia con il contesto generale. Eventuali abbattimenti di essenze, di diametro del tronco superiore o uguale a 40 cm misurato a 1,00 m di altezza, sono preceduti da indagine fitopatologia e di stabilità a cura e spese della proprietà. Le piantumazioni sono fatte esclusivamente con essenze autoctone.

Art. 54 - Superfici da riqualificare, corti da trattare unitariamente

1. Negli elaborati di P.R.G. sono individuati gli ambiti che richiedono un intervento di riqualificazione, con riferimento al riordino dello spazio, al decoro dello stesso e delle facciate prospicienti attraverso la ripavimentazione delle superfici, la valorizzazione degli elementi puntuali significativi, la definizione degli accessi, nonché delle eventuali strutture quali scale, recinzioni e simili. Quanto sopra dovrà avvenire comunque nel rispetto degli spazi tradizionalmente aperti e liberi da recinzioni.
2. Il P.R.G. individua per il centro storico di Valdagno dei percorsi pedonali da riqualificare e da destinare ad uso pubblico;
3. Nel P.R.G., per alcuni importanti sistemi di spazi del centro storico di Valdagno, sono state individuate aree di riqualificazione che sono soggette a soluzioni progettuali riguardanti:

- a) le pavimentazioni delle superfici pubbliche;
 - b) gli elementi principali di arredo urbano, quali l'illuminazione pubblica, gli elementi lapidei di delimitazione degli spazi pedonali e di protezione delle strutture architettoniche.
4. Gli interventi di riqualificazione urbanistica di cui ai commi 1, 2, 3, sono soggetti a titolo abilitativo e la relativa progettazione estende la propria analisi all'intero insieme o ad una parte dello stesso, proponendo, in ogni caso, soluzioni coerenti con il contesto complessivo. Il progetto di riqualificazione urbanistica può essere anche di iniziativa pubblica; in questo caso ha valore di piano attuativo.
 5. Il progetto di riqualificazione individua l'architettura degli spazi e dei loro elementi funzionali e decorativi, con l'indicazione dei materiali, delle loro combinazioni e disposizioni, recuperando quelli tradizionali ed integrandoli con altri introdotti in periodi più recenti, ma funzionali all'uso veicolare. La tavola "riqualificazione degli spazi pubblici" allegata al P.R.G. propone una soluzione progettuale specifica per il centro storico di Valdagno da considerarsi indicativa e costituisce un quadro di riferimento per la progettazione degli interventi negli spazi pubblici e privati di analoghe caratteristiche storico-architettoniche.
 6. Con il progetto di riqualificazione possono essere previste variazioni agli ambiti delle superfici da riqualificare. Nelle ZTO E/4, compatibilmente con le caratteristiche d'uso del soprassuolo e con il corretto inserimento di rampe ed accessi, possono essere previste costruzioni interrato. Per le autorimesse sono da preferirsi soluzioni di garage collettivi o multipli. Sugli spazi verdi da conservare e sulle superfici da riqualificare, nel rispetto delle peculiarità del vincolo e delle volumetrie ammesse dalle presenti norme, è consentito l'ampliamento di edifici esistenti, fino ad un massimo di 30 mq.
 7. I portici, anche se non evidenziati in cartografia, vanno recuperati in funzione del valore dell'edificio e dell'utilizzo delle aree circostanti.

Art. 55 - Elementi significativi

1. Gli elementi puntuali di pregio che insistono sul suolo pubblico o su quello privato, quali edicole, forni comunitari, fontane, abbeveratoi, lavatoi, immagini votive, affreschi, pergolati e simili, costituiscono elementi significativi e documenti di civiltà, e come tali sono tutelati e conservati.
2. Gli interventi sui detti elementi sono finalizzati alla loro conservazione e sono eseguiti con i materiali e le tecniche tradizionali e con le cautele del restauro.

Art. 56 - Spazi verdi da conservare

1. Negli elaborati di P.R.G. sono individuati spazi verdi d'interesse paesaggistico, facenti parte integrante dell'abitato, che hanno diretto rapporto visuale con le forme del costruito; gli interventi su tali superfici sono soggetti alla stessa normativa di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 54.

Art. 57 - Restauro, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione entro un piano di recupero

1. Nelle tavole di P.R.G. sono individuati alcuni ambiti costituenti insiemi significativi e interconnessi; gli interventi di ristrutturazione urbanistica quali la ricomposizione dei volumi, la demolizione e ricostruzione con spostamento di sedime e simili, all'interno di dette aree sono sottoposti a piano attuativo, volto alla riqualificazione degli spazi e al recupero o alla ristrutturazione degli edifici esistenti inclusi, nel rispetto del valore dell'edificio assegnato.
2. L'Amministrazione Comunale può deliberare nuovi ambiti.
3. Gli interventi sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a) la richiesta di intervento è corredata da una relazione che illustri lo stato attuale, con allegati il rilievo dell'intero ambito da comprendere nel piano attuativo ed una esauriente documentazione fotografica estesa al contesto in cui si trova inserito;
 - b) è consentito il recupero dell'intero volume demolito, se legittimo; la localizzazione e configurazione dei nuovi volumi in ricostruzione sono previste e definite nel piano attuativo con previsioni planivolumetriche;
 - c) i percorsi pedonali indicati all'interno degli ambiti sono destinati ad uso pubblico.

Art. 58 - Piano di recupero A

1. Il piano di recupero, con la finalità precipua di dotare il centro storico di parcheggi in misura adeguata alle esigenze finalizzate alla sua pedonalizzazione e riqualificazione, prevede:

- a) la realizzazione di un parcheggio interrato a più piani ad uso pubblico nel sottosuolo del parcheggio antistante l'immobile dove ha attualmente sede il cinema Super e la riorganizzazione della superficie di soprassuolo ad uso della proprietà privata;
 - b) la realizzazione di un percorso pedonale pubblico sul lato sud del lotto per mettere in comunicazione Viale Trento con Piazza del Mercato mediante accesso meccanizzato;
 - c) l'organizzazione dei percorsi ad uso pubblico e riqualificazione degli spazi sui quali insistono;
 - d) la riqualificazione dei volumi esistenti come segue:
 - 1) edificio "A" possibilità di ampliamento fino al 30% del volume esistente;
 - 2) edificio "B" demolizione con ricostruzione del volume esistente incrementato del 75%.
2. Il piano può essere attuato mediante stralci funzionali.

Art. 59 - Piani di recupero B e C

1. L'obiettivo dei piani di recupero B e C è la realizzazione di percorsi interni agli isolati storici per consentire:
 - a) il recupero di spazi funzionali a fini commerciali o ad altre attività terziarie e di tempo libero;
 - b) la riqualificazione degli spazi aperti e degli edifici inseriti nell'ambito dei progetti.
2. Nel piano di recupero C è previsto l'ampliamento dell'edificio "C" con volumetria massima pari a quella dell'edificio stesso.

Art. 60 - Piano di recupero D

1. L'obiettivo del piano di recupero D è quello di incrementare la dotazione di parcheggi privati; a tal fine è prevista la realizzazione di un edificio multipiano destinato a parcheggi che non superi la quota strada di Via Rio.
2. E' prescritta la conservazione del muro di confine esistente lungo Via Rio.

Art. 61 - Piano di recupero E1

1. L'obiettivo del piano di recupero E1 è la riqualificazione degli spazi aperti, del percorso scoperto della roggia maestra, e la realizzazione, previa demolizione dell'edificio ex macello, di nuovi volumi. Il complesso degli edifici esistenti e dei nuovi volumi è destinato a servizio di interesse pubblico e a servizi complementari quali spazi di sosta, parcheggi, anche interrati. I nuovi volumi complessivi edificabili sono di 13.000 mc. Su tutta la superficie scoperta, o su parte di essa, sono realizzati parcheggi interrati a più piani.

Art. 62 - Piano di recupero E2

1. Ferme restando le categorie di intervento assegnate a ciascun edificio compreso nel piano, l'obiettivo del piano di recupero E2 è quello di riqualificare il complesso di spazi ed edifici. Particolare cura è riservata al rilievo dei volumi esistenti, anche al fine di individuare le parti precarie. I volumi per i quali è ammessa la demolizione e ricostruzione sono ricomposti, se assentiti, entro il progetto del piano di recupero.

Art. 63 - Piano di recupero E3

1. L'obiettivo del piano di recupero è di riqualificare l'intera area, mediante la demolizione e ricomposizione dei manufatti esistenti, con aumenti del 20% del volume legittimo.

Art. 64 - Ambito di riqualificazione con progettazione unitaria

1. Sugli elaborati di P.R.G. è individuato un ambito di riqualificazione soggetto a progettazione unitaria finalizzata alla riqualificazione dell'edificio e la demolizione con ricostruzione delle superfetazioni retrostanti assentite, situate a ridosso anche di altri edifici, della chiesa di San Giuseppe e del campanile.
2. La progettazione, da realizzarsi mediante planivolumetrico, pone particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari e al valore storico del contesto.

Capo 5° - Le zone territoriali omogenee B e C

Art. 65 - Le destinazioni d'uso

1. Sono ammissibili negli edifici ubicati nelle zone territoriali omogenee "B" e "C" le seguenti destinazioni d'uso:
 - a) residenziali;
 - b) direzionali, intendendosi per tali quelle ad uffici e servizi pubblici e privati compatibili con la residenza, ad attività sociali, culturali e ricreative e simili;
 - c) commerciali compatibili con la residenza, intendendosi per tali quelle a negozi secondo le modalità della L.R. 37/1999, e pubblici esercizi ad esclusione delle grandi strutture di vendita;
 - d) attività produttive artigianali purché compatibili con la residenza e non inquinanti, con riferimento anche all'inquinamento acustico;
 - e) turistico-ricettive.

Art. 66 - Norme comuni alle zone omogenee B e C1

1. Le zone omogenee B e C1 comprendono le aree già edificate destinate prevalentemente a residenza, con eventuale presenza di un numero limitato di lotti ineditati, e di cui non si prevede una radicale trasformazione; in esse gli standard urbanistici sono già soddisfatti.
2. Sono ammessi interventi in diretta attuazione del P.R.G., senza ricorso a un piano urbanistico attuativo.
3. Per ciascun comparto urbanistico, delimitato negli elaborati di P.R.G., l'indice di edificabilità fondiaria (If) è indicato in apposito repertorio urbanistico, allegato alle presenti norme tecniche di attuazione.
4. E' ammesso il recupero del volume esistente assentito che avvenga mediante interventi di demolizione con ricostruzione in sito, anche se la volumetria è superiore a quella ammessa dall'indice di edificabilità fondiaria.
5. Qualora si intenda intervenire con un piano esteso a più lotti edificati, per procedere a operazioni di ristrutturazione urbanistica con definizione planovolumetrica degli interventi, si osserva l'indice fondiario (If) specifico della zona. Se la ristrutturazione urbanistica avviene mediante un piano attuativo può essere mantenuta la volumetria degli edifici esistenti assentiti.
6. Le singole nuove costruzioni e gli ampliamenti rispettano l'indice fondiario (If).
7. La superficie coperta nella zona C1.2 non è superiore al 20 % della superficie fondiaria (Sf).
8. L'altezza massima dei fronti (Hf) di ciascun edificio non è superiore a 15,00 m e l'altezza massima (H) dell'edificio non è superiore a metri 13,00. In zona C1.1 e C1.2 l'altezza massima dei fronti (Hf) non è superiore a metri 10,50 e l'altezza massima (H) dell'edificio non è superiore a metri 9,00.
9. La distanza delle nuove costruzioni e degli ampliamenti dai confini non è inferiore a metà dell'altezza del fronte (Hf) di progetto, verificata in ogni singolo punto dal fronte del fabbricato e, in ogni caso, non inferiore a 5,00 m.
10. Fatte salve le indicazioni grafiche del P.R.G., una distanza dalle strade inferiore a m 5,00 può essere concessa, su conforme parere dell'Ufficio Strade, qualora esistano altri fabbricati adiacenti al lotto interessato e ad una distanza inferiore ai 5,00 metri.
11. La distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate di edifici antistanti è uguale a metri 10,00. La norma si applica anche quando è finestrata una sola parete.
12. Per la sopraelevazione di edifici con interposta strada pubblica od ubicati a confine con la sede stradale, è ammesso il mantenimento dell'attuale distanza dalla strada.
13. Nelle nuove costruzioni non sono ammesse le scale esterne eccedenti il primo piano, fatte salve le specifiche norme di sicurezza. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., è ammessa la realizzazione di scale esterne, a servizio di piani superiori al primo, a condizione le stesse costituiscano valida soluzione architettonica.
14. Per la ZTO B/310 gli interventi diretti sono subordinati all'approvazione di un planivolumetrico per la definizione degli standard e la corretta allocazione degli stessi. Le opere di urbanizzazione devono essere realizzate con progetto unitario. Il vincolo e la cessione delle aree ad uso pubblico verrà gestito con il suddetto progetto. Le opere devono risultare ultimate prima del rilascio del certificato di agibilità degli immobili. Un eventuale intervento di cambio d'uso del capannone esistente deve prevedere la ricomposizione dei prospetti con particolare attenzione al fronte sud.

Art. 67 - Ampliamenti

1. Nelle unità residenziali esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., qualora l'eventuale ampliamento ammesso dall'indice fondiario non raggiunga i 60,00 mc, è comunque possibile realizzare la cubatura di 60,00 mc per ogni unità immobiliare residenziale. L'ampliamento non deve comportare l'aumento del numero delle unità immobiliari, è concesso una sola volta e, in ogni caso, resta fermo il rispetto dei parametri relativi alla distanza e all'altezza massima prescritta per la zona.
2. Negli edifici a schiera, binati o plurifamiliari, eseguiti sulla base di un progetto unitario, l'eventuale domanda di ampliamento è prodotta da tutti i proprietari; la composizione architettonica proposta deve rispettare l'unitarietà del progetto. L'ampliamento di 60,00 mc è concesso ad ogni unità immobiliare.
3. Per gli ampliamenti eseguiti in applicazione del presente articolo non è dovuto alcuno standard a parcheggio.

Art. 68 - Zone a verde privato

1. Nelle zone a verde privato non possono essere costruiti manufatti edilizi fuori terra.
2. Sono vietati porticati e tettoie.
3. Gli eventuali mutamenti del verde e gli elementi di arredo da giardino devono essere autorizzati e realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali.
4. stralciato
5. E' ammessa l'organizzazione di parcheggi in superficie, ivi comprese le pensiline di cui all'art. 29bis, e la realizzazione di rimesse interrato, con particolare cura nella progettazione delle aree e dei percorsi senza interruzioni nella continuità del verde e nel rispetto delle alberature.
6. Nel rispetto del vincolo è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti fino ad un massimo di 30 mq.

Art. 69 - Norme particolari per le zone C1.1 - Zone residenziali consolidate contigue a zona D

1. Per gli edifici ricadenti nelle zone C1.1, che sono le zone residenziali consolidate contigue alle zone D, l'ampliamento della parte residenziale viene realizzato nel rispetto, della distanza di 8,00 metri dalle zone omogenee D, di 5,00 metri dalle altre zone omogenee, e nel rispetto degli altri indici indicati all'art. 66.
2. La zona C1.1, limitatamente alla normativa ambientale, va intesa come appartenente alla zona produttiva contigua.

Art. 70 - Norme particolari per le zone C1.2 - Zone residenziali consolidate a bassa densità

1. Per le aree ricadenti nelle zone C1.2, che sono le zone residenziali consolidate a bassa densità, viene rispettato quanto indicato all'art. 66 e quanto segue:
 - a) il numero di piani abitabili ammessi non è superiore a tre;
 - b) le pertinenze a parco o giardino sono adeguatamente mantenute, con particolare cura per le essenze di pregio esistenti anche mediante reimpianto.

Art. 71 - Norme particolari per le zone C1.3 - Zone residenziali a completamento dell'abitato

1. Per gli interventi ricadenti nelle zone C1.3, che sono le zone residenziali a completamento dell'abitato, valgono le disposizioni previste all'art. 66 per le zone territoriali omogenee "B".
2. La zona C1.3/108 è destinata all'edilizia residenziale pubblica.

Art. 72 - Norme per le zone omogenee C2

1. Le zone omogenee C2 comprendono le aree inedificate e quelle edificate per le quali si prevede una radicale trasformazione. La loro utilizzazione è preceduta dalla approvazione di un piano attuativo.
2. Per ciascun comparto urbanistico, individuato negli elaborati di P.R.G. è indicato, nel repertorio urbanistico, il volume massimo ammissibile.
3. La modifica dell'ambito dei piani attuativi può essere proposta dai proprietari e concordata con l'Amministrazione Comunale nei limiti della legislazione vigente. L'ambito deve permettere, in ogni caso, una corretta dislocazione sia dei fabbricati, sia degli standard urbanistici.

4. In ciascun piano attuativo sono previsti volumi non inferiori al 75% di quelli consentiti dal P.R.G.. Sono inoltre previsti e realizzati percorsi pedonali e ciclabili in sede propria, che garantiscano un'adeguata mobilità all'interno delle aree oggetto del piano attuativo ed un facile collegamento con la viabilità generale.
5. La distanza delle nuove costruzioni e degli ampliamenti dai confini del comparto di progettazione unitaria, non è inferiore alla metà dell'altezza del fronte edilizio (Hf) di progetto e, in ogni caso, non inferiore a 5,00 m.
6. E' inoltre rispettato, ove presente, il limite di allineamento o di arretramento riportato sugli elaborati di P.R.G..
7. I fabbricati esistenti, in assenza di piano attuativo, mantengono l'attuale utilizzazione e sono oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 73 - Norme particolari per la zona C2.1 - Zona di trasformazione dell'abitato

1. Le aree della zona C2.1, inserite nel tessuto urbanizzato e con dimensione contenuta, sono di completamento del tessuto residenziale esistente. Gli standard di urbanizzazione secondaria possono essere monetizzati.
2. La zona C2.1/1 del Grumo è soggetta a piano attuativo. Il volume massimo ammesso è di 52.000 mc. La tipologia ammessa è quella degli edifici a blocco, a torre, in linea e a schiera; non è ammesso l'utilizzo di una unica tipologia per l'intera area. E' inedificabile l'area posta sopra la quota di 302 metri sul livello del mare. Il 20% del volume massimo ammissibile è destinato ad edilizia convenzionata. Viene ceduto al Comune uno standard integrativo di 31.074 mq da individuare sull'intera collina tra quota 302 e il vertice.
3. Per le zone C2.1 soggette a piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP), valgono le prescrizioni di carattere generale; in particolare per la zona PEEP/1 di via Terre Attive il volume massimo edificabile è di 18.000 mc. ed è ammessa la tipologia a schiera, in linea, a blocco. Nello strumento attuativo deve essere prevista un'adeguata fascia verde di mitigazione ambientale antistante la zona produttiva.
4. Per le zone C2.1/4, C2.1/6, C2.1/8 valgono le disposizioni di cui all'art. 150, comma 2.
5. Le indicazioni progettuali riportate negli elaborati di P.R.G. non sono vincolanti e possono essere modificate con l'approvazione del relativo piano attuativo.
6. La zona C2.1/13 è soggetta a piano attuativo. La volumetria massima complessiva di progetto non può superare 2,5 mc/mq. In assenza di piano attuativo, sugli edifici esistenti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 74 - Norme particolari per la zona C2.2 - Zone di riqualificazione urbanistica

1. Nelle zone C2.2 che sono le zone di riqualificazione urbanistica, lo strumento attuativo è volto a progettare il radicale riassetto urbanistico ed edilizio.
2. Le indicazioni progettuali riportate negli elaborati di P.R.G. non sono vincolanti e possono essere modificate con l'approvazione del relativo piano attuativo.

Art. 75 - La zona C2.2/1

1. Nella zona C2.2/1, riguardante l'area delle Ferrovie Tranvie Vicentine (F.T.V.), il volume ammissibile è di mc 25.000, compresi i volumi esistenti, con destinazione residenziale-direzionale-commerciale. Il volume destinato ad uso commerciale sarà compreso tra un minimo del 40% ed un massimo del 60% del volume complessivo. Al fine di garantire un adeguato servizio commerciale alla zona, in sinergia con le attività già presenti nel centro storico di Valdagno, il piano attuativo potrà prevedere una media struttura di vendita di tipo b) così come previsto dall'art. 14 della LR 37/99. Il numero dei piani fuori terra non è superiore a 5.
2. Lo strumento attuativo prevede, oltre agli standard dovuti per legge, uno standard aggiuntivo a parcheggio pubblico nella misura di un piano e comunque non inferiore a 100 posti auto. La convenzione da stipulare tra il comune e il concessionario per l'attuazione del piano dovrà prevedere oltre alla cessione gratuita di tutti gli standard, compreso quello aggiuntivo, anche le modalità d'uso degli stessi.

Art. 76 - Le zone C2.2/2 - C2.2/3

1. Le zone C2.2/2 e C2.2/3 che riguardano via Trento, via Quattro Novembre, via San Lorenzo sono destinate a funzioni direzionali o terziarie in genere, anche con la trasformazione d'uso dei volumi esistenti assentiti.
2. Il nuovo volume, escluso l'esistente assentito, relativo alla zona C2.2/2 posta a nord di via Quattro Novembre, non è superiore a mc 2.000 di cui al massimo il 30 % è a destinazione residenziale.

3. Il nuovo volume, escluso l'esistente assentito, relativo alla zona C2.2/3 posta a sud di via Quattro Novembre, non è superiore a mc 8.000 di cui al massimo il 30 % è a destinazione residenziale.
4. Il numero dei piani fuori terra non è superiore a sei.
5. Gli edifici d'angolo tra via Quattro Novembre e viale Trento mantengono l'attuale altezza anche in caso di demolizione e ricostruzione.
6. In assenza di piano attuativo sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi e le destinazioni d'uso previsti per la zona omogenea B.

Capo 6° - La perequazione urbanistica

Art. 77 - Zone soggette ai meccanismi della perequazione urbanistica - Zona omogenea "C2"

1. Il P.R.G. individua le zone omogenee C2 soggette ai meccanismi della perequazione urbanistica.
2. Le dette zone sono articolate in ambiti unitari di progettazione e attuazione. Possono riguardare aree fra loro contigue o gruppi di aree anche non contigue, che tuttavia concorrono alla organizzazione di parti di città o di quartiere secondo un progetto coordinato.
3. A ciascun ambito di perequazione urbanistica, individuato con apposita numerazione, è dedicata una scheda di progetto, facente parte degli elaborati cartografici di P.R.G., nella quale sono individuati:
 - a) l'indice di edificabilità territoriale (It) assegnato alle aree comprese entro il perimetro definito nel P.R.G. e altri eventuali indici e parametri urbanistici di dettaglio;
 - b) lo schema di progetto per l'assetto complessivo dell'area, con riferimento alle aree e agli edifici per la residenza o per altra destinazione privata, alla rete viaria, agli spazi di sosta e di parcheggio, alle aree da riservare a servizi e a verde pubblico.
4. Gli indici di edificabilità territoriale attribuiti nel P.R.G., e individuati in cartografia all'interno di ciascun ambito di perequazione, sono:
 - a) 0,42 mc/mq per le aree già destinate all'agricoltura;
 - b) 0,60 mc/mq per le aree già destinate a servizi, ma non realizzati;
 - c) un indice pari a quello previsto dal precedente P.R.G. per le aree già destinate a residenza.
5. L'indice di edificabilità territoriale (It) attribuito alle varie aree all'interno di ciascun ambito di perequazione urbanistica dà luogo alle rispettive quantità di volume edificabile, le quali concorrono tutte alla formazione del volume totale edificabile dell'ambito. Il volume totale, così ottenuto, viene ubicato in maniera indipendente dalla quantità di volume maturato dalle singole aree. Tutti i volumi concorrono alla corresponsione degli oneri concessori nella misura corrispondente alla quota di volume maturato da ciascuna.
6. I volumi, attribuiti alle aree e agli edifici esistenti, indicati nella scheda di progetto sono quelli risultanti da una stima sommaria; i volumi effettivi finali vengono definiti da un accurato rilievo.
7. Qualora entro un ambito di perequazione siano compresi edifici regolarmente autorizzati dei quali è prevista la demolizione, per essi viene riconosciuto, esclusivamente ai fini del presente articolo, il seguente volume:
 - a) se si tratta di edifici adibiti a residenza: 4 volte il volume esistente;
 - b) se si tratta di annessi agricoli autorizzati ai sensi della L.R. n. 24/1985: 3 volte il volume esistente;
 - c) se si tratta di altri accessori: il volume esistente.
8. La superficie territoriale (St) di ogni perequazione viene suddivisa in superficie edificabile (Se) e superficie pubblica (Spu).
9. Per superficie edificabile (Se) si intende la zona in cui è concentrata l'edificazione dei volumi ammessi, compresa la viabilità e i parcheggi ad essa funzionali.
10. Per superficie pubblica (Spu) si intende la superficie da cedere gratuitamente all'Amministrazione Comunale.
11. Nelle schede di perequazione la superficie edificabile (Se) varia, a seconda dei casi, da un minimo del 40% ad un massimo del 55% della superficie territoriale (St).
12. Tutti i volumi compresi nella perequazione concorrono in maniera proporzionale all'onere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; le opere di urbanizzazione da realizzare sono definite in sede di convenzione o di redazione dello strumento attuativo qualora dovuto ai sensi dei successivi commi 18, 19, 20.
13. stralciato ("*... in quanto ai sensi della normativa vigente per l'attuazione delle zone C2 è fatto obbligo dello strumento attuativo*" - DGRV n. 633 del 25/02/2005)

14. Le opere di urbanizzazione di competenza dei proprietari sono quelle previste all'interno delle superfici (Se) salva diversa indicazione nelle schede puntuali di perequazione.
15. Nell'ambito delle superfici edificabili (Se) sono previsti parcheggi da mettere a disposizione del pubblico in conformità all'art. 29.
16. E' sempre ammessa la realizzazione di opere pubbliche in (Spu) da parte dei privati con modalità da concordare con la Amministrazione Comunale.
17. Per l'attuazione degli interventi nelle zone soggette a perequazione è fatto obbligo ai proprietari della stipula di una convenzione che contenga tutti gli obblighi determinati in base agli elaborati di carattere tecnico ed economico presentati che consentano all'Amministrazione di valutare, in modo appropriato, il principio dell'unitarietà del progetto, la modalità di cessione delle aree e la corresponsione degli oneri concessori.
18. La perequazione può essere realizzata per stralci funzionali su proposta dei proprietari degli immobili che maturano almeno 1/3 del volume complessivo previsto; in tal caso la individuazione degli stralci funzionali è a cura della Amministrazione Comunale mediante P.U.A.. Il perimetro di ciascuno stralcio deve permettere comunque una corretta dislocazione sia dei fabbricati sia degli standard urbanistici.
19. I nuovi interventi in modifica a quanto previsto dagli elaborati di P.R.G. sono soggetti all'approvazione di un piano urbanistico attuativo nel rispetto del rapporto tra (Se) ed (Spu) in relazione alla (St), della dotazione di aree per servizi a standard e della eventuale realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in sede propria stabiliti dalla scheda di P.R.G..
20. Il piano attuativo, di iniziativa privata, può prevedere stralci funzionali.
21. La distanza dei fabbricati dai confini non è inferiore a metri 5,00 e la distanza tra fabbricati non è inferiore a metri 10,00.
22. E' rispettato, ove presente, il limite di allineamento o arretramento riportato sugli elaborati di P.R.G..
23. E' sempre ammessa, in caso di mancata cessione gratuita dell'area, la realizzazione delle opere pubbliche ricadenti nelle aree (Spu); conseguentemente, il volume originariamente afferente alle aree interessate dalle opere pubbliche realizzate spetta al Comune.
24. stralciato (*"... negli ambiti di perequazione, in quanto zone di espansione, possono essere collocate aree relative a piani PEEP ai sensi della normativa vigente essendo peraltro il Comune fra quelli obbligati alla redazione di tali previsioni. In ogni caso il Comune, nell'ambito delle sue competenze, potrà adottare un regolamento o una direttiva del Consiglio Comunale che disciplini i rapporti patrimoniali conseguenti all'attuazione di strumenti urbanistici."* - DGRV n. 633 del 25/02/2005)

Art. 78 - Zone di perequazione urbanistica in zona collinare e per l'edilizia residenziale pubblica - Zona omogenea "C2"

1. Si applica agli ambiti di perequazione urbanistica in zona collinare e quelli per l'edilizia residenziale pubblica la normativa della perequazione di cui all'art. 77, fatte salve le disposizioni del presente articolo. In dette zone non è previsto che il Comune disponga di aree per l'urbanizzazione secondaria, ma sono reperite aree, puntualmente individuate negli elaborati di P.R.G. nella Tav. 13.9.1, destinate all'edificazione da parte dei privati dei volumi corrispondenti ai crediti edilizi, come definiti al successivo comma 3, e per aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica.
2. La superficie territoriale (St) di ogni perequazione viene suddivisa in superficie edificabile concessa ai proprietari dei fondi (Se) e in superficie pubblica (Spu) la quale comprende anche le aree da cedere all' Amministrazione Comunale per la concentrazione dei crediti edilizi o per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.
3. I crediti edilizi sono volumi assegnati dalla Amministrazione Comunale, che stabilirà con specifico regolamento le modalità di cessione delle aree eventualmente acquisite, al rilascio del titolo abilitativo per il recupero e riutilizzo degli edifici presenti nei nuclei rurali delle zone territoriali omogenee E4, con valore dell'edificio da 1 a 3, nelle seguenti misure:
 - a) per gli edifici residenziali dichiarati strutturalmente inagibili, un volume pari al 75% del volume recuperato a residenza, con un massimo di 800 mc;
 - b) per la trasformazione di annessi rustici, in parte o in tutto, a residenza nella misura minima di una nuova unità immobiliare, esclusi gli annessi realizzati ai sensi della L.R. 24/85, un volume pari al 50 % del volume recuperato a residenza , con un massimo di 800 mc.
4. Il credito edilizio è assegnato, su richiesta dei proprietari, entro 6 anni dalla data di approvazione del P.R.G.. Il credito edilizio diventa utilizzabile al rilascio del certificato di abitabilità relativo all'intero immobile recuperato e, qualora non sia esercitato entro 4 anni dalla data della sua assegnazione, decade.

5. Il credito si intende esercitato con l'acquisizione gratuita, convenzionata, dell'area occorrente, già ceduta al Comune e destinata a tale scopo nell'ambito della perequazione collinare.
6. Il credito edilizio può essere ceduto. Nel caso di cessione del credito, il Comune ha il diritto di prelazione. Gli atti stipulati in difformità dal presente comma comportano la decadenza del credito stesso.
7. Allo scadere dei termini per l'utilizzazione dei crediti edilizi, l'Amministrazione Comunale può destinare la volumetria e l'area non utilizzata, puntualmente individuata nella Tav. 13.9.1, alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.
8. In ciascun ambito è indicato l'indice di edificabilità territoriale secondo i criteri stabiliti al comma 4. dell'art. 77, nonché un volume realizzabile sulle aree da cedere all'Amministrazione Comunale; detto volume, individuato dalle schede di progetto, diviene utilizzabile solamente dopo la cessione o l'acquisizione da parte del Comune delle aree stesse. Tutti i volumi assegnati come credito edilizio concorrono in maniera proporzionale all'onere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
9. Per superficie edificabile concessa ai proprietari dei fondi (Se) si intende la zona in cui è concentrata l'edificazione concessa ai proprietari dei fondi compresa la viabilità e i parcheggi ad essa funzionali.
10. E' sempre ammessa, in caso di mancata cessione gratuita dell'area, la realizzazione delle opere pubbliche ricadenti nelle aree (Spu) compresa la viabilità nelle aree (Se) funzionale per l'utilizzo dei lotti a disposizione dell'Amministrazione Comunale (aree destinate ai crediti edilizi ed aree destinate all'edilizia residenziale pubblica); conseguentemente, il volume originariamente afferente alle aree interessate dalle opere pubbliche realizzate spetta al Comune.
11. In assenza di disponibilità di aree utilizzabili per i crediti edilizi, il Comune nell'ambito delle proprie competenze potrà adottare un regolamento o una direttiva di Consiglio Comunale che disciplini l'attuazione degli interventi.

Capo 7° - Zone territoriali omogenee D

Art. 79 - Norme generali

1. Le zone territoriali omogenee D comprendono tutte le aree destinate e da destinare alle funzioni e attività produttive: artigianali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettive, nonché quelle di servizio ad esse. Nella zona D2.2/2 del PIP di Via IX Settembre oltre alle destinazioni indicate nel presente articolo sono ammesse anche destinazioni sanitarie e sociali.
2. Sono individuate nel P.R.G. le seguenti aree produttive:
 - a) zona D1 relativa alle zone produttive esistenti, a loro volta suddivise in:
 - 1) zona D1.1 relativa alle zone dei grandi impianti industriali Marzotto;
 - 2) zona D1.2 relativa alle zone produttive consolidate;
 - 3) stralciato
 - 4) zona D1.4 relativa alle zone per le attività produttive con piano attuativo approvato;
 - 5) zona D1.5 relativa alle zone per le attività commerciali;
 - b) zona D2 relativa alle zone per nuove attività produttive, a loro volta suddivise in:
 - 1) zona D2.1 relativa alle zone per le attività produttive di completamento con intervento diretto;
 - 2) zona D2.2 relativa alle zone per attività produttive di espansione sottoposte a piano attuativo;
 - c) zona D3 relativa alle zone a servizio delle attività produttive;
 - d) zona D4 relativa alle zone attrezzate a servizio del tempo libero, a loro volta suddivise in:
 - 1) zona D4.1 relativa alle zone per campeggio;
 - 2) zona D4.2 relativa alle zone per attrezzature per lo svago e il tempo libero.
3. Qualsiasi attività produttiva, industriale ed artigianale o di servizio e per attività ricettive assicura la scrupolosa osservanza delle leggi sugli inquinamenti idrici, atmosferici, acustici. Non sono ammessi impianti per l'industria siderurgica di base o di prima trasformazione e lavorazioni per le attività conciarie, comprese quelle di riviera, tintura, rifinitura ad esclusione delle aziende esistenti alla data di approvazione del progetto preliminare di P.R.G., esclusivamente per le attività autorizzate a tale data. Non è altresì ammesso l'insediamento di aziende con bilancio ambientale negativo e classificabili quali industrie insalubri ad esclusione delle aziende esistenti sul territorio comunale per l'attività autorizzata alla data di approvazione del progetto preliminare di P.R.G. (25.11.2002). Per le attività esistenti, in contrasto con la presente norma, sono ammessi solo ampliamenti che non comportino un aggravio del carico inquinante.

4. Nelle zone D2 la superficie destinata ad attività artigianale o industriale produttiva non è inferiore al 70% della superficie di pavimento (Sp), calcolata per ogni singolo piano agibile.
5. La distanza degli edifici dalle zone omogenee "B" e "C" non è inferiore all'altezza del fronte di progetto (Hf) con un minimo di metri 10,00.
6. Gli edifici esistenti utilizzati ai fini residenziali e ricadenti in zona omogenea D sono oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria; anche in deroga agli indici previsti, è ammesso l'ampliamento, per adeguamento igienico sanitario al fine di dotare gli alloggi dei requisiti necessari all'abitabilità, di un volume massimo di 35,00 mc. per ogni unità immobiliare residenziale. Per gli ampliamenti eseguiti in applicazione del presente comma non è dovuto alcuno standard a parcheggio.

Art. 80 - Zone D1.1 - Zone grandi impianti industriali Marzotto

1. Per le grandi aree industriali e produttive della società Marzotto, la cui volumetria è in gran parte tuttora utilizzata, si prescrive un vincolo parziale sui seguenti edifici individuati come beni culturali e opportunamente segnalati e schedati: sulle palazzine della portineria e degli uffici all'ingresso sud della sede di Valdagno centrale e, sempre nello stesso stabilimento, sull'edificio della centrale elettrica prospiciente l'Agno.
2. Nelle restanti aree ed edifici è ammessa la possibilità di trasformazione, legata agli usi previsti nella categoria delle attività produttive.
3. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono ammessi previa approvazione di un piano urbanistico attuativo.
4. Indici urbanistici: si conferma unicamente la volumetria esistente.
5. In tale zona la superficie destinata ad attività artigianale, industriale, produttiva non è inferiore al 70% della superficie di pavimento (Sp) calcolata per ogni singolo piano agibile. La riduzione di superficie produttiva deve avvenire previa approvazione di un piano attuativo.

Art. 81 - Zone D1.2 - Zone produttive consolidate

1. Nelle zone classificate D1.2, relative alle zone produttive consolidate, a completamento delle stesse sono ammessi gli interventi di demolizione con ricostruzione e di ampliamento con i seguenti indici:
 - a) il rapporto di copertura non può essere superiore al 60% della superficie fondiaria (Sf);
 - b) la distanza delle nuove costruzioni e degli ampliamenti non è inferiore a metri 10,00 dalle strade principali (intendendosi per tali: l'ex SS246 ora SP246, la parte di Via Gasdotto e di Via Zona industriale di Piana a quattro corsie, il tratto di Via Zona industriale di Piana dalla rotatoria delle "5 lanterne" al Ponte sul Torrente Agno, Via Maestri del Lavoro, Via del Lavoro, Collegamento stradale fra Via Maestri del Lavoro e la rotatoria in Località Campagna che interessa parte di Via Nove Settembre, parte di C/da Ponte Garzaro e parte di Località Campagna) e a metri 5,00 dalle strade secondarie e dai confini. Fatte salve le indicazioni grafiche del P.R.G., una distanza dalle strade inferiore a m. 10,00 può essere concessa, su conforme parere dell'Ufficio Strade, qualora esistano altri fabbricati adiacenti al lotto interessato posti ad una distanza inferiore ai 10,00 metri;
 - c) la distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti non è inferiore a 10,00 metri.
2. Le aree a verde e le aree di rispetto sono convenientemente alberate anche con essenze di alto fusto.
3. E' ammessa la costruzione della sola abitazione del custode, la quale non può superare un volume massimo pari a 500 mc per ogni lotto edificabile. Su detta unità immobiliare è costituito e trascritto un vincolo perpetuo di pertinenzialità con l'immobile produttivo e la stessa non dovrà essere realizzata prima dell'immobile produttivo.
4. Nel caso di edifici esistenti che intendano prevedere un ampliamento, è ammessa la costruzione in aderenza su due dei lati del lotto non prospicienti la strada o spazi pubblici.
5. Non sono ammesse rampe carrabili fuori terra sui fronti principali degli edifici.
6. La viabilità di progetto tiene conto delle caratteristiche della viabilità esistente.
7. Lungo i fronti strada, di norma, sono realizzate aree alberate.
8. Altezza massima (H) mt 15,00.
9. Per la zona D1.2/11, nella parte a Nord della centrale elettrica, il progetto edilizio dovrà prevedere la tutela dell'area boscata adiacente e dovrà essere ambientalmente compatibile con la morfologia del territorio.
10. Le destinazioni culturali, ricreative e sociali e le destinazioni commerciali di gioco e intrattenimento sono consentite nella misura massima del 30% della superficie di pavimento (Sp), calcolata per ogni singolo piano.

Art. 82 - Stralciato

Art. 83 - Zone D1.4 - Zone per attività produttive con piano attuativo approvato

1. L'attività edilizia all'interno della zona produttiva classificata zona D1.4 relativa al P.I.P. Tomasoni è realizzata in attuazione del piano attuativo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 16.07.1998.

Art. 84 - Zone D1.5 - Zone per attività commerciali

1. Le destinazioni d'uso ammissibili nelle zone per attività commerciali sono:
 - a) commerciali, quali quelle a negozi e pubblici esercizi;
 - b) artigianali di servizio a cose e persone;
 - c) direzionali, quali quelle ad uffici e servizi pubblici e privati;
 - d) residenziali, nella misura massima del 30% della superficie di pavimento (Sp), calcolata per ogni singolo piano;
 - e) culturali, ricreative e sociali;
 - f) turistico-ricettive.
2. Nelle zone D1.5, a completamento delle stesse, sono ammessi interventi di demolizione con ricostruzione e di ampliamento con i seguenti indici:
 - a) il rapporto di copertura massimo non può essere superiore al 60% della superficie fondiaria;
 - b) l'altezza massima dei fronti (Hf) non è superiore a 16,00 m;
 - c) la distanza dai confini non è inferiore a metà dell'altezza del fronte (Hf) di progetto, e in ogni caso, non è inferiore a 5,00 m. ed è verificata in ogni singolo punto lungo il fronte del fabbricato;
 - d) la distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate di edifici antistanti è almeno uguale all'altezza del fronte (Hf) di progetto, verificata in ogni singolo punto prospettante, con un minimo di 10,00 m. La detta distanza va rispettata anche quando una sola parete è finestrata;
 - e) per la distanza dalle strade valgono le disposizioni di cui all'art. 81, comma 1, lettera b).
3. Per le aree a verde e le aree di rispetto, per gli ampliamenti in aderenza, per le rampe carrabili e la viabilità di progetto si applicano rispettivamente i disposti di cui all'art. 81, commi 2, 4, 5 e 6 e 7.

Art. 85 - Zone D2.1- Zone per nuove attività produttive di completamento con intervento diretto

1. Nelle zone D2.1 per nuove attività produttive di completamento con intervento diretto:
 - a) il rapporto di copertura non è superiore al 60% della superficie fondiaria;
 - b) per la distanza dai confini, per la distanza dalle strade e per le aree a verde di rispetto si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 84, comma 2, lettera c), all'art. 81, comma 1, lettera b), all'art. 81, comma 2.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 81, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
3. Sono rispettati gli allineamenti prescritti ove riportati negli elaborati di P.R.G..

Art. 86 - Zone D2.2 - Zone per attività produttive di espansione sottoposte a piano attuativo

1. Gli interventi nelle zone D2.2 per attività produttive di espansione sono da attuarsi mediante la formazione di strumento attuativo pubblico.
2. Nelle zone D2.2:
 - a) la superficie del lotto per edifici produttivi isolati non può essere inferiore a 5.000 mq;
 - b) la distanza dai confini non è inferiore a metà dell'altezza del fronte (Hf) di progetto, verificata in ogni singolo punto lungo il fronte del fabbricato, con un minimo di 8,00 m;
 - c) la distanza dalle strade non può essere inferiore a metri 10,00;
 - d) si applicano le disposizioni di cui all'art. 81, commi 2, 3, 5 e 7 e all'art. 85, comma 3 .
3. Nelle convenzioni da stipulare con l'Amministrazione Comunale per l'attuazione di strumenti attuativi, gli oneri a carico delle ditte operanti l'intervento sono commisurati ai costi reali sostenuti dall'Amministrazione Comunale per l'urbanizzazione.
4. Oltre a rispettare quanto enunciato nel presente articolo, gli strumenti attuativi favoriscono la costruzione di fabbricati per attività artigianali o industriali, con esclusione di attività direzionali e commerciali, da utilizzare come "incubator", a sostegno del processo di insediamento o di sviluppo di nuove imprese fornendo locali, impianti, servizi e consulenza secondo gli obiettivi derivati dalle Direttive Europee.

5. Le convenzioni da stipulare contengono le modalità e le garanzie per insediare attività che implementino un sistema di gestione ambientale secondo il "Regolamento Comunitario 761/2001 EMAS II" e successive modificazioni o le norme ISO 14000.
6. Le indicazioni progettuali riportate negli elaborati di P.R.G. non sono da ritenersi vincolanti e possono essere modificate con l'approvazione dello strumento attuativo.
7. Per l'intervento individuato in Via Osti le aree destinate a verde di mitigazione ambientale sono conteggiate ai fini degli standard urbanistici in misura non superiore al 50%.
8. Altezza massima (H) mt. 15,00 e rapporto di copertura massimo 60%.

Art. 87 - Zone D3 - Zone a servizio delle attività produttive

1. Gli interventi nelle zone D3 a servizio delle attività produttive sono soggetti ad approvazione di un piano urbanistico attuativo nel quale deve essere prevista una adeguata fascia verde di rispetto verso la limitrofa zona residenziale.
2. In dette aree possono essere inseriti servizi alla produzione, di carattere pubblico o privato, quali attività commerciali e direzionali, istituti di credito, centri studi, sedi di associazioni, scuole e laboratori collegati alle attività produttive e attività alberghiere o di ristoro.
3. L'edificazione rispetta l'indice territoriale di 3 mc/mq.
4. La distanza dai confini non deve essere inferiore a metà dell'altezza del fronte (Hf) di progetto, verificata in ogni singolo punto lungo il fronte del fabbricato, con un minimo di 8,00 m. La distanza dalle strade non deve essere inferiore a metri 10,00. Compatibilmente con le destinazioni d'uso previste, il piano urbanistico attuativo potrà fissare altezze (H) superiori a mt. 15,00, in questo caso le distanze dai confini non inferiori ad $\frac{1}{2}$ Hf e dalle strade, di cui sopra, sono inderogabili.

Art. 88 - Zone D4.1 - Zone per campeggio

1. Le zone D4.1 per campeggio sono destinate alla realizzazione di esercizi ricettivi aperti al pubblico e a gestione unitaria, attrezzati su un'area recintata per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
2. Sono da escludere manufatti precari.
3. La realizzazione degli esercizi ricettivi è soggetta ad un piano attuativo redatto con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione dei valori paesaggistici e ambientali.
4. Gli impianti si attuano attraverso il rilascio di titolo abilitativo e l'esercizio degli stessi è soggetto ad autorizzazione, previa classificazione.
5. L'edificazione è soggetta ai seguenti indici:
 - a) indice di edificabilità fondiaria (If) pari a 0,02 mc/mq, esclusa la volumetria assentita esistente nella zona;
 - b) superficie destinata a viabilità e a parcheggio non inferiore al 10% della superficie fondiaria;
 - c) superficie destinata alla ricettività non superiore al 40% della superficie fondiaria.
6. Gli immobili compresi in questa zona possono essere destinati ad attività ricettive, turistiche, agrituristiche, di ristoro e di servizio all'attività.
7. La viabilità veicolare interna e di accesso è realizzata in modo da non dare origine a sollevamento di polvere e a permettere il deflusso delle acque meteoriche.
8. Le aree destinate a parcheggio e le piazzole di sosta vanno delimitate con materiali locali, sasso o legno e le superfici piane carrabili vanno pavimentate con l'esclusione di materiali bituminosi.
9. Le modifiche del piano di campagna originario, sufficientemente documentate, sono soggette ad autorizzazione. Gli scavi di sbancamento e i riporti sono limitati, in modo da rispettare la morfologia del luogo, e il terreno di riporto è sistemato in modo da ripristinare l'originale assetto del terreno con cotico erboso ed alberature tipiche della zona; eventuali dislivelli vanno risolti con la costruzione di masiere in pietra locale.
10. Le essenze arboree esistenti sono mantenute e le aree ombreggiate non possono avere una superficie complessiva inferiore al 60% della superficie fondiaria.
11. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 89 - Zone D4.2 - Zone per attrezzature per lo svago e il tempo libero

1. Le zone D4.2 sono destinate alla realizzazione di pubblici esercizi connessi a spazi e attrezzature per il tempo libero, quali giochi all'aperto, impianti per la pesca sportiva, maneggio e simili.

2. Per dette aree valgono le disposizioni di cui all'art. 88, commi 2, 5, 6, 9 e 10. Gli impianti si realizzano previa approvazione di un piano attuativo redatto con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione degli aspetti paesaggistici e ambientali.
3. E' ammesso l'ampliamento delle costruzioni esistenti alla data di adozione del P.R.G., con una volumetria non superiore al 20% del volume esistente; l'ampliamento è ammesso con intervento diretto.

Capo 8° - Zone territoriali omogenee E

Art. 90 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, relativo alle zone territoriali omogenee E comprendenti le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali, valgono le seguenti definizioni:
 - a) fondo rustico: è l'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, costituenti una stessa azienda e inscrivibili, sia pure parzialmente, in un cerchio di m 8.000 di diametro, ovvero collegati tra loro con nesso funzionale tecnico-economico sulla base di un piano di sviluppo aziendale, approvato ai sensi della vigente normativa regionale;
 - b) azienda agricola vitale: è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di un'impresa agricola sul fondo rustico, avente una superficie complessiva almeno pari a quella minima, come definita dalla legge, e comunque soddisfacente ai requisiti di un piano di sviluppo aziendale;
 - c) casa di abitazione: è il complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla residenza della famiglia rurale;
 - d) annessi rustici: sono il complesso delle strutture edilizie organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola ad esso collegata, anche a carattere associativo, ivi comprendendo gli allevamenti di cui alle lettere e) ed f) del presente articolo, e gli impianti di acquacoltura. I manufatti senza copertura per l'insilamento, lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti agricoli non concorrono alla formazione della superficie coperta e sono, ad ogni effetto, considerati volumi tecnici. I fabbricati per allevamenti zootecnici civili di cui alla lettera f) sono equiparati agli annessi rustici, per cui valgono gli indici stereometrici degli stessi;
 - e) allevamenti zootecnici a carattere familiare: sono gli allevamenti zootecnici il cui prodotto viene reimpiegato direttamente in azienda. Per detti allevamenti si applicano le norme relative agli annessi rustici non adibiti ad allevamento zootecnico;
 - f) allevamenti zootecnici civili: sono gli allevamenti dove risultano verificate le seguenti condizioni:
 - 1) il peso vivo animale è entro i limiti di 40 q.li per ettaro di superficie aziendale;
 - 2) esiste connessione e collegamento funzionale fra l'allevamento e l'azienda agricola, con almeno il 25% delle unità foraggiere necessarie all'allevamento prodotto in azienda;
 - 3) le dimensioni assolute sono entro i limiti degli equivalente in peso di 150 unità capo grosso bovino (U.C.G.B.);
 - g) aggregato abitativo: è il complesso degli edifici al servizio del fondo dotati di un unico accesso, costituiti da abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di m 200.

Art. 91 - Zonizzazione

1. Le zone agricole e forestali sono suddivise nelle sottozone: E1.TA; E2-A; E2-B; E4, E4.1.
2. La zona E1.TA, zona rurale di tutela ambientale, riguarda:
 - a) gli ambiti montani e collinari con prevalente presenza di boschi e assenza di edificazione;
 - b) i biotopi, ovvero le aree omogenee di rilevante o eccezionale valenza paesistico-naturalistica;
 - c) il paesaggio agrario storico, con cospicua presenza di masiere, buona esposizione, dotate di grande visibilità e importanti anche dal punto di vista idrogeologico;
 - d) l'ambito fluviale dell'Agno.
3. La zona E2-A, montana, riguarda:
 - a) gli ambiti montani utilizzati a prato, prato-pascolo e pascolo, con presenza di macchie boscate e di boschi di neo-formazione con utilizzo silvo-pastorale ed agricolo, a pendenza variabile;

- b) le aree importanti per la funzione agricolo-produttiva e per la loro valenza ambientale.
- 4. La zona E2-B, pedemontana, riguarda:
 - a) gli ambiti pedemontani e di fondovalle, con prati sfalciati e seminativi, con limitata o nulla presenza di aree boscate, aventi pendenza ed altitudine inferiore alla zona E2-A, con utilizzo soprattutto agricolo;
 - b) le aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni.
- 5. Le zone E4 riguardano i nuclei rurali.
- 6. Le zone E4.1 riguardano gli ambiti di ampliamento di nuclei rurali esistenti.

Art. 92 - Destinazioni d'uso

1. Sono consentite le destinazioni d'uso ammesse dalla legge, ossia quella rurale, la residenziale rurale e quella compatibile con la residenza al fine di promuovere la permanenza nelle zone agricole in condizioni adeguate e civili degli addetti all'agricoltura.
2. Le destinazioni d'uso ammissibili nelle zone territoriali omogenee E4 ed E4.1 sono:
 - a) agricole;
 - b) residenziali e sociali assimilabili alla residenza;
 - c) direzionali, intendendosi per tali quelle ad uffici e servizi pubblici e privati compatibili con la residenza, ad attività sociali, culturali e ricreative e simili;
 - d) commerciali compatibili con la residenza, intendendosi per tali quelle a negozi, strutture di vicinato ai sensi della L.R. 37/1999, e pubblici esercizi ;
 - e) attività produttive artigianali in generale, purché compatibili con la residenza e non inquinanti, con riferimento anche all'inquinamento acustico;
 - f) turistico-ricettive.

Art. 93 - Norme generali

1. L'edificabilità all'interno delle diverse sottozone agricole è regolata sulla base della legislazione vigente, dei criteri generali e dei parametri stabiliti nel presente capo 8°.
2. Nel caso che i terreni del fondo rustico insistano su sottozone agricole di tipo diverso, la capacità edificatoria va computata in riferimento alla disciplina della singola sottozona .
3. Per la realizzazione di annessi rustici i terreni ricadenti in area boscata, come definita nella tavola dei vincoli sugli elaborati di P.R.G., hanno una capacità edificatoria pari al 50% di quella della tabella di cui al seguente comma 4.
4. L'edificazione all'interno delle diverse sottozone agricole avviene nel rispetto dei limiti indicati nella seguente tabella determinata sulla base delle ordinarie esigenze dell'azienda agricola di Valdagno:

zto "E"	residenza	altre destinazioni	costruzione allevamenti
E1.TA	solo ampliamento	solo ampliamento art. 94 comma 2 NTA	no
E2-A	ampliamento e nuova costruzione (LR 11 art. 44)	ampliamento e nuova costruzione (LR 11 art. 44)	sì
E2-B	ampliamento e nuova costruzione (LR 11 art. 44)	ampliamento e nuova costruzione (LR 11 art. 44)	sì
E4	Nuova edificazione in area di sedime con volume assegnato e fuori area di sedime (lf) 1,5 mc/mq (max. 800 mc)	Nuova edificazione in area di sedime con volume assegnato e fuori area di sedime (lf) 1,5 mc/mq (max. 800 mc)	no
E4.1	art. 96 NTA	art. 96 NTA	no

5. Sono in ogni caso consentiti gli ampliamenti necessari per l'adeguamento igienico-sanitario di abitazioni stabilmente occupate, fino ad un massimo di 60 mc per edificio escluse le zone E4.
6. Per i nuovi interventi di annessi rustici la superficie lorda di pavimento realizzabile deve essere minimo di 40 mq. e rispetta gli indici previsti nella tabella di cui ai commi 3 e 4; per la realizzazione di annessi agricoli, oltre al vincolo di destinazione d'uso, è dovuto un vincolo di non edificazione esteso all'intero fondo rustico di pertinenza da trascrivere sui registri immobiliari fino alla variazione dello strumento urbanistico di zona.
7. Il superamento degli indici previsti ai commi 3 e 4 è consentito, fino ai limiti indicati dalla legge, a condizione che la richiesta edilizia sia accompagnata ed illustrata da un piano di sviluppo aziendale (PSA) nel quale vengano soddisfatte almeno due delle tre condizioni poste:
 - a) che il reddito dell'azienda sia prevalentemente agricolo;
 - b) che l'occupazione sia prevalentemente in agricoltura o vi sia nell'azienda la presenza di salariati agricoli a tempo indeterminato;
 - c) che sussista capacità professionale.
8. L'autorizzazione alla edificazione e all'ampliamento di nuovi annessi rustici è condizionata alla contestuale demolizione o riqualificazione dei fabbricati rurali eventualmente presenti in modo legittimo nella medesima azienda, che non siano costruiti in muratura e che costituiscano elementi detrattori del paesaggio. In ogni caso i fabbricati rurali illegittimi e non sanabili ai sensi della normativa vigente sono rimossi.
9. L'edificio rurale è ubicato in prossimità della strada di accesso o di altre costruzioni preesistenti, salvo il caso che ciò contrasti con l'esigenza primaria del contenimento dell'impatto paesaggistico.
10. Gli interventi edificatori sul territorio agricolo di case di abitazione, quando siano ammessi, vengono attuati in conformità con il seguente ordine preferenziale:
 - a) restauro, risanamento o ristrutturazione di edifici esistenti;
 - b) ampliamento;
 - c) sostituzione edilizia in loco;
 - d) nuova costruzione in aderenza;
 - e) nuova costruzione nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 107.
11. stralciato
12. Per gli "edifici ubicati in fregio alle strade e nelle zone umide" sono consentiti nel rispetto della legislazione vigente i seguenti interventi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia; ampliamento della porzione residenziale che non comporti l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale; adeguamenti alla disciplina igienico-sanitaria vigente.

Art. 94 - Norme particolari per le zone territoriali omogenea E1.TA - Ambiti di tutela ambientale/paesaggistica

1. Nelle zone E1.TA è vietata ogni nuova edificazione.
2. Sui fabbricati esistenti sono consentiti unicamente i seguenti interventi:
 - a) per le abitazioni: ampliamento, in aderenza, fino al limite di 800 mc; sono in ogni caso consentiti gli ampliamenti necessari per l'adeguamento igienico-sanitario di abitazioni stabilmente occupate fino ad un massimo di 60 mc per edificio;
 - b) per le altre destinazioni: ampliamento, in aderenza, per una superficie pari al 50% di quella esistente.

Art. 95 - Edificazione in zone E2-A, E2-B

1. Nelle zone E2-A ed E2-B sono ammessi gli interventi previsti nella tabella di cui all'art. 93 commi 3 e 4, all'art. 94 comma 2 lettera a) e nel rispetto della legislazione vigente.
2. Gli edifici di altre destinazioni realizzati nei limiti indicati nella tabella di cui all'art. 93 commi 3 e 4 sono ubicati nel territorio agricolo previa valutazione del corretto inserimento ambientale dell'edificio.
3. Nel rispetto dell'unico aggregato abitativo di cui all'art. 90, comma 1, lettera g) è ammessa la seguente nuova edificazione:
 - a) nel caso di azienda agricola vitale che soddisfi i requisiti del piano di sviluppo aziendale (PSA);
 - b) nel caso di costruzione in aderenza ad un edificio esistente.
4. Per l'edificazione va rispettato quanto segue:
 - a) i crinali e le sommità collinari/montane sono inedificabili e comunque l'altezza del fabbricato non può superare la quota del crinale, misurata nel suo punto più vicino;
 - b) dalle sorgenti, dai corsi d'acqua, dagli impluvi è inedificabile una fascia avente profondità non inferiore a 10 ml, fatto salvo quanto indicato nelle presenti norme per le fasce di rispetto;

- c) le aree boscate, come definite dalle presenti norme, ed individuate negli elaborati di P.R.G. sono inedificabili fatto salvo quanto previsto dall'art. 94 comma 2;
- d) la nuova edificazione, qualora il fondo rustico sia formato da più corpi fondiari, è localizzata preferibilmente sul principale di essi, o nel centro aziendale.

Art. 96 - Edificazione in zona E4.1 – Ampliamento di nuclei rurali esistenti.

1. Le zone E4.1 riguardano gli ambiti di possibile edificazione, esterni alle zone E4; tali ambiti sono puntualmente individuati sulle tavole di PRG.
2. stralciato
3. Negli ambiti è ammessa la nuova edificazione:
 - a) di edifici da destinare ad uso abitativo e pertinenze nella misura di 30.000 mc complessivi distribuiti su tutto il territorio comunale;
 - b) di manufatti con le destinazioni d'uso di cui all'art. 92 comma 2, esclusa la residenza, nella misura di 30.000 mc complessivi distribuiti su tutto il territorio comunale.
Al fine di garantire il rispetto della volumetria massima su tutto il territorio, il Comune tiene presso la propria struttura un registro fondiario.
4. Le volumetrie di cui al comma 3. sono assegnate dall'Amministrazione Comunale ai proprietari dei terreni, sulla base di richieste specifiche, con le modalità e le condizioni fissate da un apposito regolamento comunale, tenendo in particolare considerazione criteri volti a rivitalizzare e ripopolare le contrade, quali:
 - assegnazione di una volumetria non superiore a mc. 800 per edifici residenziali e 1000 mc per le destinazioni d'uso di cui all'art.92 comma 2, esclusa la residenza;
 - valutazione di eventuali proprietà immobiliari;
 - avvicinarsi alla famiglia e al luogo d'origine;
 - favorire la permanenza in loco dei residenti;
 - favorire l'occupazione di residenti nel territorio comunale;
 - obbligo di non commerciabilità del bene per almeno 4 anni salvo autorizzazione diversa della Giunta Comunale;
 - obbligo di mantenere la destinazione d'uso per almeno 4 anni salvo autorizzazione diversa della Giunta Comunale.I nuovi edifici di cui alla lettera a) del comma 3. sono comunque realizzati nel rispetto degli indirizzi tipologici, dei parametri stereometrici indicati nelle presenti norme e compatibilmente con la dotazione delle principali opere di urbanizzazione. Per i manufatti ad uso non residenziale, la superficie massima è di 200 mq. Per gli edifici residenziali si prescrivono le seguenti tipologie, da determinarsi sulla base dell'impianto urbanistico del nucleo rurale: unifamiliare, bifamiliare e a schiera.
5. Per i manufatti esistenti alla data di approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale, regolarmente assentiti, è ammesso il cambio d'uso con le destinazioni previste dall'art. 92 comma 2.

Art. 97 - Disciplina degli interventi edilizi nelle zone territoriali omogenee E4

1. All'interno delle zone territoriali omogenee E4 che riguardano i nuclei rurali sono ammessi i livelli di intervento di cui all'art. 34 commi 1, 2, 3.
2. Nella ZTO E4 sono consentiti gli interventi sugli edifici in base al valore loro assegnato, nonché gli interventi di ampliamento e nuova costruzione indicati all'art. 105.

Art. 98 - Valore degli edifici e categorie di intervento

1. Ogni intervento sul patrimonio esistente avviene esclusivamente in armonia con la tipologia del fabbricato, con il suo contesto e nel rispetto dei criteri generali definiti agli articoli dal 40 al 56.
2. Il valore dell'edificio assegnato alle costruzioni esistenti corrisponde alle seguenti categorie d'intervento:
 - a) valore 1: corrisponde al restauro e risanamento conservativo e riguarda gli edifici di interesse storico, storico architettonico integri nella loro configurazione originaria ed edifici religiosi;
 - b) valore 2: corrisponde alla ristrutturazione edilizia di tipo A e si suddivide in:
 - 1) 2a per gli edifici rustici storici di rilievo, integri nella loro configurazione originaria, e per gli edifici di interesse storico e storico architettonico rimaneggiati;

- 2) 2b per gli edifici di interesse ambientale o di valore testimoniale integri nella loro configurazione originaria;
- c) valore 3: corrisponde alla ristrutturazione edilizia di tipo B e riguarda gli edifici di interesse storico, architettonico e ambientale, o di valore testimoniale a diverso grado di conservazione;
- d) valore 4: corrisponde alla ristrutturazione edilizia fino alla demolizione e ricostruzione in sito e riguarda gli edifici di recente costruzione entro il perimetro della contrada.

Art. 99 - Valore 1 - Restauro e risanamento conservativo

1. Gli interventi sono diretti alla conservazione della integrità del documento nel suo complesso, nonché di tutti gli elementi funzionali o decorativi che lo compongono, sia interni che esterni, e sono condotti con rigorosi criteri scientifici.
2. Ogni operazione è effettuata con tecnologie e materiali coerenti con quelli costitutivi i caratteri originali dell'edificio, documentati nell'analisi, fatto salvo quanto previsto all'art. 43.
3. Le strutture murarie sono conservate, fatte salve le opere necessarie per la statica dell'edificio e delle sue componenti strutturali. Va recuperato l'assetto dei fori in facciata, qualora sia stato alterato, con ricerca delle antiche aperture.
4. Il manto di copertura va risanato ed integrato in materiale originario; è vietata qualsiasi variazione della pendenza delle falde e del punto di imposta del tetto, salvo nei casi di ripristino delle condizioni originarie documentate; non sono ammesse altre sovrastrutture o terrazze; è ammesso l'inserimento di lucernari a filo del manto di copertura con una superficie vetrata non superiore, nel complesso, al 3% della superficie totale della singola falda. Sono ammessi nuovi abbaini purché in armonia con la facciata sottostante, con copertura a due falde, nel rispetto del Codice Civile e la loro realizzazione non costituisce aumento di volume.
5. Ogni adeguamento igienico e tecnologico va operato alterando nella minor misura possibile i caratteri distributivi dell'edificio e le partiture murarie; non è ammessa l'apertura di nuovi fori; ove non sia possibile rispettare i parametri regolamentari di altezza minima, di illuminamento e di ventilazione dei locali abitabili, se non sconvolgendo pesantemente la tipologia architettonica, sono ammesse deroghe ai detti parametri lasciando inalterata la struttura edilizia esistente.
6. Non è ammesso alcun aumento di volume fuori terra.

Art. 100 - Valore 2 - Ristrutturazione edilizia di tipo A

1. Gli interventi sono diretti alla conservazione della integrità del documento nel suo complesso, nonché di tutti gli elementi funzionali o decorativi che lo compongono, sia interni che esterni.
2. Ogni operazione è effettuata con tecnologie e materiali coerenti con quelli costitutivi i caratteri originali dell'edificio, documentati nell'analisi. Nelle parti rimaneggiate il progetto può adottare anche tecnologie e materiali nuovi, secondo i criteri di cui all'art. 43. Sono sostituibili le parti e le strutture che hanno subito trasformazioni significative, mentre sono da conservare quelle appartenenti all'organismo originario.
3. Le strutture murarie principali sono conservate, fatte salve le opere necessarie per la statica dell'edificio e delle sue componenti strutturali. Va recuperato l'assetto dei fori in facciata, qualora sia stato alterato, con ricerca delle antiche aperture. Sono ammesse nuove aperture solo per ragioni igienico sanitarie, possibilmente non sul fronte principale e purché non in contrasto con la tipologia originaria del fabbricato e con l'armonia del contesto. Nel caso del recupero a fini abitativi sono ammessi interventi che contribuiscono alla ricomposizione armonica dei prospetti.
4. Il manto di copertura va risanato ed integrato in materiale originario; è vietata qualsiasi variazione della pendenza delle falde, salvo nei casi di ripristino delle condizioni originarie documentate; non sono ammesse altre sovrastrutture o terrazze; è ammesso l'inserimento di lucernari a filo del manto di copertura con una superficie vetrata non superiore, nel complesso, al 4% della superficie totale della singola falda. Sono ammessi nuovi abbaini purché in armonia con la facciata sottostante, con copertura a due falde, nel rispetto del Codice Civile e la loro realizzazione non costituisce aumento di volume.

Art. 101 - Valore 3 - Ristrutturazione edilizia di tipo B

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B sono diretti alla conservazione dell'edificio nel suo complesso, nonché al recupero delle caratteristiche architettoniche originali documentate.
2. Ogni operazione va effettuata in modo da evitare crolli o demolizioni.

3. Qualora i materiali componenti la struttura edilizia, nelle parti rimaneggiate siano diversi da quelli originari, il progetto di recupero può adottare anche tecnologie e materiali nuovi, ma coerenti con quelli originari.
4. Sono sostituibili: le parti e le strutture che hanno subito trasformazioni significative, i solai, le scale, il tetto.
5. Sono ammesse nuove aperture e poggiosi in armonia con il contesto; sono ammessi nuovi abbaini purché in armonia con la facciata sottostante, con copertura a due falde, nel rispetto del Codice Civile e la loro realizzazione non costituisce aumento di volume.
6. E' ammesso l'inserimento di lucernari a filo del manto di copertura con una superficie vetrata non superiore, nel complesso, al 4% della superficie totale della singola falda.
7. Nel caso che sia necessario rendere più organico il tessuto edilizio, nei fabbricati appartenenti alla presente categoria, è ammessa la demolizione e la ricostruzione; tale intervento è convenientemente documentato e motivato ed è proposto con uno strumento attuativo.

Art. 102 - Valore 4 - Ristrutturazione edilizia fino alla demolizione e ricostruzione in sito

1. E' consentita la ristrutturazione edilizia, nonché la demolizione e ricostruzione.
2. La richiesta di intervento è corredata da una relazione che illustri lo stato attuale, con allegati il rilievo dell'edificio ed una esauriente documentazione fotografica estesa al contesto in cui si trova inserito.
3. Nel caso di demolizione la ricostruzione deve tenere conto degli allineamenti delle cortine edilizie su strade e spazi pubblici e del sedime storico documentato dell'edificio demolito; è consentito il recupero del volume demolito qualora regolarmente assentito. Qualora non esista un sedime storico documentato, il volume ricostruito può anche essere spostato o accorpato all'edificio principale.
4. Ai fini della determinazione del contributo di concessione per gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione, le opere di demolizione e ricostruzione sono considerate opere di ristrutturazione.

Art. 103 - Volumi accessori - Superfettazioni

1. Gli interventi ammessi per i manufatti individuati graficamente sugli elaborati grafici di P.R.G., se regolarmente assentiti, sono la manutenzione ordinaria e straordinaria. Possono essere ristrutturati e ricomposti, nello stesso nucleo rurale o nel relativo ambito, con planivolumetrico al fine di valutare il corretto inserimento nel contesto del nucleo rurale.
2. I volumi non assentiti dovranno essere demoliti contestualmente alla realizzazione dell'intervento edilizio sull'edificio principale.

Art. 104 - Edifici da demolire

1. Per gli edifici individuati graficamente sugli elaborati di P.R.G., è prescritta, al fine della riqualificazione degli immobili e degli scoperti, la demolizione senza ricostruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 19.

Art. 105 - Ampliamenti e nuove costruzioni in zone E4

1. Tutte le aree ricadenti nelle zone E4 concorrono alla verifica dell'indice, ad esclusione delle aree ricadenti nei sedimi di nuova edificazione, individuati sugli elaborati di PRG. Nell'area di sedime è ammessa la realizzazione del volume massimo ad essa attribuito, da edificare indicativamente nell'area di inviluppo situata all'interno del sedime stesso.
2. stralciato
3. Gli ampliamenti e le nuove costruzioni rispettano le seguenti prescrizioni:
 - a) L'intervento non snatura le proporzioni e l'armonia del fabbricato;
 - b) per i fabbricati di recente costruzione non in tipologia, l'ampliamento o la nuova costruzione se in aderenza, rispettano tipologia, materiali e finiture della zona agricola, ad eccezione degli interventi di modesta entità per i quali può essere concessa altra soluzione compatibile con il contesto;
 - c) la realizzazione di nuove costruzioni o ampliamenti avviene nel rispetto dei limiti indicati nella tabella di cui all'art. 93 comma 4. con un massimo di 800 mc complessivi per edificio; all'interno dei sedimi di nuova edificazione la realizzazione di nuove costruzioni avviene utilizzando la volumetria assegnata con il limite di 800 mc massimi per edificio.
 - d) è rispettata la distanza minima di metri 5,00 dalle strade (Ds), fatte salve le indicazioni grafiche del P.R.G.; una distanza inferiore a metri 5,00 può essere concessa su conforme parere dell'Ufficio Strade.

4. Viene concesso per migliorare le condizioni di vivibilità, e per una sola volta, l'ampliamento fino al 10 % del volume esistente alla data di adozione del P.R.G., fino alla concorrenza della volumetria massima complessiva di 800 mc per ogni edificio.
5. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 3, per gli ampliamenti consistenti e per le nuove costruzioni isolate si applicano le disposizioni degli articoli 106 e 107. Gli interventi di ampliamento fino a 100 mc vengono realizzati con intervento diretto. Gli interventi superiori a 100 mc, che riguardano - ampliamenti che interessano edifici di un isolato e - le demolizioni con ricostruzione e modifica del sedime, possono essere concessi solo previa approvazione di un planivolumetrico che illustri l'ingombro planimetrico, la pianta delle coperture, le forometrie degli edifici dell'isolato e che evidenzi l'inserimento dell'edificio nell'isolato stesso.
6. Gli interventi di ampliamento possono ricadere anche negli ambiti definiti all'art. 96.
7. Nell'area di inviluppo la nuova edificazione deve avvenire sempre nel rispetto delle distanze minime da confini, fabbricati e strade.
8. Ferme restando le norme di carattere generale, all'interno della zona E4, per gli edifici residenziali, si prescrivono le seguenti tipologie: unifamiliare, bifamiliare e a schiera.
9. Quando il sedime di nuova edificazione interessa più proprietà, la volumetria assegnata al sedime va distribuita proporzionalmente in base alla dimensione dei lotti, deve essere concentrata nelle aree di inviluppo e il progetto deve essere preceduto da un planivolumetrico, che gestisca le singole volumetrie in proprietà, che verifichi l'accessibilità all'area e il corretto inserimento dei nuovi volumi rispetto al contesto.
10. Quando le aree di inviluppo di più sedimi sono unite è possibile, mediante planivolumetrico, una progettazione unitaria nel rispetto delle volumetrie assegnate ai singoli sedimi.

Art. 106 - Parametri stereometrici

1. Per i fabbricati residenziali:
 - a) l'altezza massima (H) dell'edificio non è superiore a metri 9,00;
 - b) il numero dei piani praticabili, totalmente fuori terra, non è superiore a 3;
 - c) l'altezza massima del fronte (Hf), verificata in ogni punto lungo il fronte del fabbricato, non è superiore a metri 10,00 fatte salve, nel caso di ampliamenti di fabbricati esistenti, particolari esigenze imposte dalla necessità di adeguamento della copertura.
2. stralciato
3. Per i fabbricati agricoli:
 - a) l'altezza massima (H) dell'edificio non è superiore a metri 5,00;
 - b) il numero dei piani praticabili, totalmente fuori terra, non è superiore a 2;
 - c) l'altezza massima del fronte (Hf), verificata in ogni punto lungo il fronte del fabbricato, non è superiore a metri 7,50, salve esigenze di carattere tecnologico, quali quelle per installazione di montacarichi, silos, cisterne e caratteristiche peculiari degli allevamenti.
4. Il distacco tra fabbricati non è minore alla misura dell'altezza del fronte (Hf) di progetto e comunque mai inferiore a 10,00 m, o nullo quando gli edifici sono in aderenza.
5. La distanza dai confini per le residenze e per gli annessi rustici non è inferiore a 5 ml. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 6. Fatto salvo quanto indicato all'art. 6 della L.R. 24/85 e nella D.G.R.V. n.7949 del 22/12/89, qualora il nuovo annesso rustico ospiti un'attività di allevamento non intensivo e non direttamente connesso al consumo familiare è prescritta una distanza minima di 25 metri dal confine; sono comunque fatte salve maggiori distanze se richiesta dall'ASL.
6. Gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento, fatte salve specifiche normative più restrittive, rispettano la distanza dalle strade non inferiore a metri 10,00 (Ds) e, in zona E4 ed E4.1, non inferiore a metri 5,00. Si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 66, comma 10.
7. Nelle zone E1-TA è vietata la realizzazione di volumi interrati isolati ed è ammessa la costruzione di volumi di modesta entità, connessi agli edifici esistenti o di progetto, quali cantine o ripostigli, fino ad una superficie netta di 50 mq.
8. Nelle zone E2-A, E2-B, sono ammessi locali interrati, sottostanti i volumi fuori terra con destinazione d'uso residenziale; la superficie della parte interrata può essere ricavata anche esternamente al perimetro del fabbricato principale, in aderenza allo stesso e in misura non superiore alla superficie dell'edificio di cui è pertinenza ed è coperta con soletta che consenta la formazione di un tappeto erboso per tutta l'estensione della parte interrata.

Art. 107 - Indirizzi tipologici

1. Le nuove edificazioni all'interno della zona agricola rispettano le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale.
2. Ad integrazione delle presenti norme, può essere approvato dall'Amministrazione Comunale un prontuario di sussidi operativi per la realizzazione degli interventi edilizi in zona agricola.
3. Nei fabbricati residenziali le coperture osservano le seguenti disposizioni:
 - a) l'andamento della copertura del corpo principale si uniforma ai tipi tradizionali;
 - b) le pendenze sono analoghe a quelle degli edifici tradizionali limitrofi, per i nuovi edifici comprese tra il 30% e il 50%;
 - c) ciascuna falda di copertura non ha discontinuità di pendenza;
 - d) il materiale di copertura è in coppo tradizionale; l'uso di materiali diversi dal coppo tradizionale è soggetto a valutazione vincolante dell'ufficio competente, in quanto valutazione di carattere tecnico, ambientale e paesaggistico;
 - e) le grondaie di raccolta delle acque meteoriche sono del tipo semicilindrico in rame, o metallo verniciato nella gamma dei bruni;
 - f) in caso di ampliamento di edificio esistente gli sporti di gronda vanno riproposti con le misure del fabbricato originario;
 - g) nelle falde di copertura viene consentita l'apertura di lucernari del tipo a raso con una superficie vetrata non superiore, nel complesso, al 4% della superficie totale della singola falda;
 - h) le torrette camino vanno realizzate con materiali e forme tradizionali.
4. I fabbricati non residenziali rispettano le seguenti caratteristiche:
 - a) per i fabbricati fino a una superficie coperta di 200 mq la tipologia della copertura è analoga a quella dei fabbricati residenziali;
 - b) per fabbricati con una superficie coperta superiore a 200 mq o a tipologia specialistica, quale quella dei capannoni agricoli, la copertura è a due falde coincidenti sul colmo, con uso di materiali anche diversi dal coppo, quali il rame, la lamiera o l'alluminio verniciato, nei colori opachi rosso argilla, verde o grigio.
5. Fatte salve le diverse indicazioni contenute negli elaborati di P.R.G., i porticati tradizionali esistenti vanno conservati e ne va favorita la riproposizione nel rispetto delle tipologie tradizionali.
6. Le murature ammesse sono:
 - a) quelle intonacate interamente;
 - b) quelle in pietra locale faccia a vista.
7. Gli intonaci sono previsti con finitura superficiale tradizionale, che esclude i graffiati di qualsiasi tipo, con colore incorporato o con coloritura a fresco tipica della zona, di regola unitaria per le varie unità tipologiche o abitative.
8. Sono ammesse le riprese angolari in pietra delle murature, così come l'evidenziazione dei marcapiani. E' vietata l'evidenziazione di singoli scapoli in pietra o di singoli conci angolari.
9. Le principali dimensioni e conformazione dei fori, nonché i materiali dei serramenti sono in armonia con quelle delle case tradizionali e hanno i rapporti tra altezza e larghezza tipici della zona.
10. I serramenti e gli scuri saranno di tipo tradizionale a libro o simili.
11. Non sono ammesse le terrazze a sbalzo, né le scale esterne eccedenti il primo piano, fatte salve specifiche norme sulla sicurezza.
12. L'accessibilità al territorio agricolo è garantita da strade interpoderali e vicinali di dimensioni idonee al transito di mezzi agricoli. Per l'accessibilità interna ai campi la larghezza è fra i 2,50 e i 4,00 metri. Le strade bianche sono, ove possibile, mantenute nell'attuale condizione con adeguate misure di miglioramento e manutenzione.
13. Nelle sottozone E1.TA, è consentita la realizzazione di recinzioni, che siano formate da elementi vegetali di specie autoctone, in sasso locale o legno con altezza massima complessiva di metri 1,50. Nelle sottozone E2-A ed E2-B, oltre che con i detti materiali, le recinzioni possono essere realizzate anche con reti metalliche plastificate e integrate con siepi, su muretti sporgenti da terra non più di 20 cm e di altezza complessiva fino a 1,50 metri. Gli interventi dovranno essere limitati e correttamente inseriti nel contesto ambientale. Le recinzioni per uso agricolo sono ammesse in ogni zona E, senza necessità di titolo abilitativo, se realizzate con pali in legno e filo in ferro fino ad una altezza massima complessiva di metri 1,00.
14. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti che non rispettano le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale, possono essere autorizzati qualora sia riconosciuta la qualità progettuale complessiva e il corretto inserimento ambientale, sia proposto l'uso innovativo dei materiali, e sia dimostrata la prestazione energetica dell'edificio con l'obiettivo di incentivare l'uso di energia primaria da fonti energetiche rinnovabili; tali qualità progettuali dovranno essere esplicitate nel permesso a costruire.

Art. 108 - Attività florovivaistica

1. Le attività florovivaistiche non sono ammesse all'interno della zona E1.TA mentre nelle altre zone omogenee E2-A, E2-B ed E4, è ammessa la realizzazione di punti fissi per la vendita ed il deposito dei prodotti attinenti all'attività.
2. La tipologia e gli altri parametri edilizi per la realizzazione di eventuali fabbricati sono quelli generalmente prescritti per le zone agricole; per quanto non diversamente previsto si applica la disciplina di cui alla vigente normativa.
3. stralciato


Art. 109 - Le serre

1. Le serre, quando infisse stabilmente nel suolo e collegate alla produzione e al commercio di piante e fiori coltivate in maniera intensiva, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo di proprietà o di disponibilità. L'area di pertinenza è individuata e la superficie è dichiarata al momento della presentazione del progetto; la loro realizzazione è subordinata alla stipula di un vincolo notarile trascritto di destinazione d'uso e di impegno alla rimozione qualora non più utilizzata a tale scopo.
2. Le serre mobili costituite da coperture destinate esclusivamente alla protezione durante una parte limitata del ciclo colturale, colture sensibili alle condizioni climatiche o per forzatura delle coltivazioni, possono essere installate senza l'obbligo di titolo abilitativo e senza i limiti di rapporto di copertura.
3. Non sono ammesse serre fisse all'interno degli ambiti delle zone E1.TA individuate negli elaborati di P.R.G. e nelle aree vincolate ai sensi della normativa ambientale.

Art. 110 - Le legnaie

1. E' sempre ammessa la realizzazione di legnaie in zona E a servizio di edifici residenziali esistenti, per un numero massimo di una per edificio.
2. I detti manufatti, correttamente inseriti nel contesto ambientale, collocati in prossimità dell'edificio e comunque ad una distanza non superiore a 150 mt dallo stesso, non costituiscono a tutti gli effetti annessi rustici, volume urbanistico, calcolo della superficie di pavimento (Sp) ed hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) le dimensioni non sono superiori a 20 mq;
 - b) la pianta è regolare;
 - c) il tetto è a due falde con pendenza minima del 30%;
 - d) il manto di copertura è esclusivamente in coppi;
 - e) la struttura portante è costituita da pali in legno tondi di castagno, robinia, frassino, acero di monte;
 - f) l'altezza massima in colmo è di metri 5,00;
 - g) non sono ammesse grondaie e torrette camino;
 - h) sono ammessi tamponamenti laterali purché realizzati con tavolame grezzo a taglio di sega al piano terra e privi di fori finestre;
 - i) è ammesso 1 solaio intermedio in legno.
3. Sono ammessi modesti livellamenti.
4. La realizzazione delle legnaie è soggetta a permesso di costruire con parere vincolante dell'ufficio preposto al fine di verificarne il corretto inserimento ambientale. Le legnaie sono ammesse anche in deroga alle limitazioni relative alle penalità idrogeologiche, ma rispettano le norme ambientali, nonché le distanze dai confini e dai fabbricati previste per gli annessi agricoli. Dimensioni inferiori devono essere comunque proporzionate al rapporto planivolumetrico dello schema esemplificativo allegato.


SCHEMI INDICATIVI




TIPOLOGIA A DUE PIANI

Prospetto frontale

Prospetto laterale




Pianta



TIPOLOGIA AD UN PIANO

Prospetto frontale


Prospetto laterale




TIPOLOGIA A DUE PIANI

Prospetto frontale

Prospetto laterale



Pianta



TIPOLOGIA AD UN PIANO

Prospetto frontale

Prospetto laterale

Art. 111 - Attività agrituristica

1. Gli interventi relativi all'attività agrituristica, come regolamentati dalla legge, sono ammessi in tutte le zone E nei limiti delle presenti norme.
2. La concessione di agri-campeggi è ammessa se aggregata alla azienda agricola, e rispetta i limiti previsti dalle leggi.
3. I progetti di organizzazione e di attrezzatura degli spazi destinati agli agri-campeggi sono predisposti e valutati con particolare attenzione all'impatto sul paesaggio ed alle misure di mitigazione dell'inserimento ambientale.

Art. 112 – Stralciato

Art. 113 –Trasformazioni d'uso di edifici non rurali e di allevamenti dismessi di elevata dimensione

1. Gli edifici o complesso di edifici individuati nella tav. 13.10.1 di P.R.G., sono recuperati con le modalità definite dal presente articolo e dalle "prescrizioni di progetto" contenute nella scheda puntuale di P.R.G.. Il recupero è ammesso previa redazione di un piano attuativo che limiti la volumetria in misura non superiore al 45% di quella esistente con demolizione della parte restante non recuperata; deve inoltre essere garantita la accessibilità all'area oggetto di P.U.A. con idonea viabilità. Su tali aree valgono le norme di cui all'art. 106 e 107.
2. stralciato

Capo 9° Zone territoriali omogenee F

Art. 114 - Le zone territoriali omogenee F

1. Le zone territoriali omogenee F sono destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. Nelle zone F sono ammessi gli interventi da parte degli enti competenti per la realizzazione delle diverse attrezzature. E' altresì ammesso l'intervento di soggetti privati, subordinato alla stipula di una convenzione.
2. La convenzione di cui al comma 1. stabilisce le forme ed i tempi di realizzazione delle strutture e le modalità della loro gestione, e in genere, gli aspetti di interesse pubblico. A garanzia della funzione pubblica delle strutture, è previsto l'uso gratuito delle stesse da parte del Comune nel caso che il proprietario non rispetti la convenzione.
3. La definizione delle destinazioni particolari contenute negli elaborati di P.R.G. può essere modificata ai sensi di legge, in sede di progettazione attuativa, secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) è comunque rispettata la quantità prevista dalla legge per ciascun tipo di attrezzatura;
 - b) eventuali opere o destinazioni diverse da quelle previste negli elaborati di P.R.G., oppure realizzazioni in deroga alle norme del presente capo sono adeguatamente motivate, sia in rapporto al tipo di attrezzatura sia al suo inserimento nel contesto circostante con particolare riguardo ai problemi connessi con la mobilità e l'utilizzo della struttura stessa.
4. Le indicazioni progettuali riportate sugli elaborati di P.R.G. non sono da ritenersi vincolanti e possono essere modificate con l'approvazione del relativo progetto di opera pubblica sia in riferimento alla destinazione d'uso dell'area che al disegno progettuale proposto.
5. A salvaguardia della proprietà privata è ammessa la sola realizzazione di recinzioni prive di muratura.

Art. 115 - Le aree a parcheggio privato interrato

1. Nelle zone territoriali omogenee F, o in loro parti, individuate dal P.R.G. con apposito simbolo, è consentita la realizzazione di parcheggi interrati privati.
2. La realizzazione dei suddetti parcheggi è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune contenente gli obblighi del presente articolo.
3. In caso di intervento in area di proprietà privata il soprassuolo è ceduto o vincolato ad uso pubblico a favore del Comune a titolo gratuito. La convenzione definisce le modalità di realizzazione, manutenzione e gestione delle aree di soprassuolo.

4. In caso di intervento in area di proprietà pubblica è stabilito un corrispettivo per la cessione del diritto di superficie sul sottosuolo.
5. Non è consentita la realizzazione dei parcheggi privati interrati qualora ciò sia in contrasto con progetti comunali che interessino la stessa area.
6. Il progetto di realizzazione dei parcheggi privati interrati, soggetto a concessione onerosa, ha i seguenti requisiti:
 - a) è preceduto da un progetto preliminare che definisce le specifiche destinazioni delle aree in superficie e le caratteristiche delle stesse;
 - b) riguarda l'intera area indicata nella tavola di piano. Eventuali deroghe possono essere valutate in sede di progetto preliminare e sono disciplinate dalla convenzione;
 - c) prevede contestualmente e in maniera dettagliata la sistemazione delle aree di soprassuolo;
 - d) le aree di soprassuolo a verde hanno uno spessore di almeno 50 cm. di terra e su superfici ampie sono previste anche alberature di medio fusto.
7. I parcheggi interrati privati hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) i manufatti di qualsiasi genere sono contenuti entro l'area indicata. Nel caso di aree contigue ad aree edificabili o edificate è consentito il collegamento dei parcheggi interrati con eventuali interrati degli edifici, fatte salve le vigenti norme di sicurezza;
 - c) i manufatti di qualsiasi genere sono adeguatamente sistemati in superficie a seconda della specifica destinazione d'uso, da definire in sede di convenzione, e sono in grado di supportare i carichi previsti da detta destinazione;
 - d) la posizione e le caratteristiche degli accessi carrai sono tali da creare il minore intralcio possibile al traffico veicolare e comunque conformi a quanto previsto dal vigente Codice della Strada;
 - e) l'accesso al parcheggio può essere anche di tipo meccanizzato. In tal caso il progetto indica chiaramente, mediante specifici allegati, il tipo di meccanizzazione, gli accorgimenti per la sicurezza di persone e cose, le caratteristiche degli eventuali manufatti in superficie e quant'altro occorra per una chiara definizione di esso.
8. Non è prescritto un numero massimo di piani interrati realizzabili. Ogni richiesta di concessione è accompagnata da apposita relazione geologica e geotecnica.
9. Ogni progetto di parcheggio interrato privato tiene conto, nel suo dimensionamento e nella posizione degli accessi, dei progetti stradali previsti dal P.R.G. e di quelli comunque avviati dal Comune. Qualora esso sia adiacente ad una strada esistente o in progetto, il Comune può imporre un arretramento, anche dell'intero intervento, fino a 5 metri dal ciglio stradale.
10. La manutenzione ordinaria e straordinaria del solaio di copertura di cui al comma 7, lettera b è a carico del privato.

Art. 116 - Zona per parcheggi - P

1. Nelle zone per parcheggi sono concesse edificazioni di manufatti ed opere di interesse pubblico, sia in superficie che nel sottosuolo, relative al deposito degli autoveicoli.
2. Gli edifici destinati ad ospitare parcheggi rispettano le seguenti distanze minime:
 - a) dalla strada 5,00 m o su allineamento preesistente;
 - b) dai confini 5,00 m e comunque non inferiore alla metà dell'altezza del fronte di progetto;
 - c) dagli altri fabbricati 10,00 m o in aderenza.
3. I parcheggi all'aperto, non poggianti su solai, sono progettati e realizzati in modo da definire esattamente le superfici destinate alla sosta e quelle per le corsie di distribuzione, anche utilizzando materiali diversi. E' posta attenzione per garantire la massima permeabilità della superficie complessiva.
4. Relativamente al parcheggio P/14, in fase di realizzazione dell'opera pubblica, potrà essere sottoscritta una convenzione con l'amministrazione comunale per salvaguardare al meglio l'attività esistente alla data di adozione del presente P.R.G.
5. Relativamente al parcheggio P/109 Piazzale Schio sono ammesse, oltre alle attività di deposito autoveicoli anche attività commerciali in misura non prevalente.
 - a) il numero massimo dei piani fuori terra è pari a 2, fatti salvi i volumi tecnici;
 - b) la distanza dagli edifici e dai confini per la parte fuori terra rispetterà le norme del codice civile;
 - c) la distanza dalle strade può essere inferiore a quella prevista dalle vigenti norme previo parere favorevole dell'ufficio strade;
 - d) non è ammesso l'insediamento di grandi strutture di vendita;
 - e) lo standard a parcheggio della parte commerciale è dovuto e deve essere ad essa funzionale;

- f) l'Amministrazione Comunale esprimerà un parere vincolante relativamente alla scelta dei settori merceologici da insediare, in modo da non creare incompatibilità con la zona A e con gli obiettivi di qualità da perseguire con l'intervento edilizio (a titolo esemplificativo sono da ritenersi incompatibili le attività di vendita all'ingrosso, le attività di servizio quali centri di telefonia, banche e simili, gli esercizi denominati "sexy-shop", le sale per giochi leciti e scommesse, negozi di materiali infiammabili soggetti a specifiche normative,...).

Art. 117 - Zona per verde pubblico – VP e verde pubblico di pregio - VPP

1. Le aree a verde pubblico della zona VP sono destinate a giardini pubblici, parchi ed attrezzature per il soggiorno ed il gioco all'aperto.
2. La vegetazione di nuovo impianto è del tipo locale.
3. Nelle zone a verde pubblico sono ammesse le strutture e infrastrutture quali chioschi, vialetti, strade di servizio, panchine, fontane, illuminazione, necessarie e funzionali alla destinazione specifica.
4. Per la realizzazione di corpi di fabbrica vanno comunque rispettati i seguenti indici:
 - a) la distanza dai confini non è inferiore a metri 5,00;
 - b) la distanza tra fabbricati non è inferiore a metri 10,00.
5. Sono curati, in particolare, l'inserimento del corpo di fabbrica nell'ambiente, il suo orientamento e la sua forma, la pendenza della falda di copertura ed il tipo di forature, con particolare attenzione ai materiali compatibili con l'area, al colore e, in generale, all'aspetto esterno.
6. Negli elaborati di P.R.G. è individuato il verde pubblico di pregio costituito da Parchi e Giardini. In tali zone non è ammessa la sostituzione e/o l'integrazione con specie vegetali non pertinenti e vanno mantenuti in efficienza gli elementi e le strutture presenti quali: viali, pavimentazioni, serre, gazebo e simili. Nel parco di Villa Serena e nell'area antistante il cimitero del capoluogo deve essere prevista la sostituzione delle conifere non di elevato interesse naturalistico con essenze autoctone caducifoglie di pregio.

Art. 118 - Zona per impianti sportivi - VS

1. Nelle aree per impianti sportivi della zona VS sono ammesse esclusivamente le installazioni di impianti sportivi e delle costruzioni ad essi connesse, tra le quali è compresa la predisposizione di un'area di sosta per il transito dei camper. Il dimensionamento dei relativi edifici viene stabilito di volta in volta sulla base delle esigenze della migliore funzionalità, o secondo eventuali prescrizioni delle autorità competenti in materia.
2. Nel caso di realizzazione da parte di privati, sono ugualmente rispettate le norme vigenti per le analoghe opere pubbliche di medesime caratteristiche e funzioni.
3. E' prevista un'adeguata dotazione di parcheggi, anche in relazione alle specifiche normative vigenti.
4. Oltre agli impianti sportivi e alle attrezzature a loro connesse, è ammessa la realizzazione di pubblici esercizi nella misura necessaria all'utenza prevista dall'impianto sportivo.
5. Le costruzioni non superano comunque i seguenti parametri:
 - a) il rapporto di copertura è di 0,50 mq/mq;
 - b) la distanza dalla strada non può essere inferiore a 5,00 m, eccezione fatta per i casi di allineamento su preesistenze;
 - c) la distanza dai confini non è inferiore a 5,00 m e comunque non può essere inferiore alla metà dell'altezza del fronte di progetto;
 - d) la distanza dagli altri fabbricati non può essere inferiore a 10,00 m.

Art. 119 - Zona per Istruzione - I

1. Nella zona per l'istruzione sono ammesse le destinazioni d'uso inerenti l'istruzione, quali quelle a scuole, asili, centri culturali e simili.
2. Le nuove costruzioni rispettano i seguenti parametri:
 - a) il rapporto di copertura non può essere superiore a 0,50 mq/mq;
 - b) la distanza dalla strada non può essere inferiore a 5,00 m, eccezione fatta per i casi di allineamento su preesistenze;
 - c) la distanza dai confini non può essere inferiore a 5,00 m e comunque non può essere inferiore alla metà dell'altezza del fronte di progetto;
 - d) la distanza dagli altri fabbricati non può essere inferiore a 10,00 m.

3. Per le costruzioni esistenti, qualora non siano più funzionali all'uso originario, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di definire il loro recupero e le nuove funzioni compatibili.

Art. 120 - Zona per servizi di interesse comune - IC

1. Le zone per interesse comune, comprese le aree e gli impianti di pertinenza sia pubblici che privati, sono destinate alla realizzazione dei fabbricati e degli impianti, sia pubblici che privati, di cui al comma 2 e rispettano le specifiche normative nazionali e regionali vigenti.
2. Nelle zone IC è ammessa la costruzione di edifici:
 - a) da riservare ai pubblici servizi, quali edifici comunali, poste, e simili;
 - b) di carattere culturale, sociale, assistenziale e sanitario;
 - c) di carattere tecnologico, quali depuratori, inceneritori, centro raccolta differenziata e simili.
3. Le nuove costruzioni rispettano i seguenti parametri:
 - a) il rapporto di copertura non può essere superiore a 0,5 mq/mq;
 - b) la distanza dalla strada non può essere inferiore a 5,00 m, ad eccezione dei casi di allineamento su preesistenze;
 - c) la distanza dai confini non può essere inferiore a 5,00 m e comunque non inferiore alla metà dell'altezza del fronte (Hf) di progetto;
 - d) la distanza dagli altri fabbricati non può essere inferiore a 10,00 m.

Art. 121 - Zona per istituzioni religiose - IR

1. Nella zona per istituzioni religiose è ammessa la costruzione di edifici inerenti al culto ed attività sociali, ricreative e culturali ad esse connesse.
2. Sono ammessi con intervento diretto se rispettati gli indici ed i parametri dell'articolo 120.

Art. 122 - Sedi viarie

1. Negli elaborati di P.R.G. è indicata la rete della viabilità principale, esistente e di progetto, con i tracciati e le larghezze. Qualsiasi modifica di detti tracciati avviene in conformità alle leggi vigenti.
2. I tracciati delle strade che negli elaborati di P.R.G. sono coperti dalle zone territoriali omogenee possono subire modifiche, senza costituire variante al P.R.G., purché rimangano all'interno delle fasce di rispetto generate dalle strade stesse previste dagli elaborati di P.R.G. come vincolo stradale o dalle norme vigenti.
3. I cartelli o impianti pubblicitari lungo le strade sono posizionati nel rispetto del Codice della Strada e della normativa vigente.
4. Le isole ambientali sono volte alla organizzazione di parti pubbliche e private della Città e gli interventi previsti in dette aree trovano una coabitazione non conflittuale fra pedoni, ciclisti e automobili, da inquadrare in un progetto generale. Le indicazioni attinenti alla viabilità, apparentemente solo di ordine tecnico e funzionale, hanno carattere strutturale in quanto presupposti necessari per conferire agli spazi urbani un senso diverso da quello loro assegnato fino ad ora, secondo il principio che siano i pedoni il riferimento per l'uso dello spazio urbano. Gli obiettivi da perseguire in merito alla viabilità sono:
 - a) migliorare la sicurezza delle strade urbane;
 - b) prevede la riorganizzazione degli spazi pubblici e privati, sia quelli destinati alla mobilità sia quelli ad essa complementari
 - c) prevedere per le strade residenziali la velocità massima di 30 Km all'ora per tutti i veicoli in transito;
 - d) aumentare lo spazio disponibile per favorire modi di spostamento alternativi all'automobile, quali piste ciclabili e percorsi pedonali, ponendo particolare attenzione alle esigenze dell'utenza sensibile, facilitandone l'autonomia di spostamento e cercando di eliminare le difficoltà che attualmente trova nell'orientamento;
 - e) ridurre l'effetto barriera creato dal traffico automobilistico entro la città e negli spazi periurbani, favorendo l'integrazione delle varie parti della città e dei servizi in essa presenti;
 - f) organizzare gli spazi strategici di sosta per rendere accessibili funzioni urbane con modi alternativi all'automobile.
5. Negli elaborati di P.R.G. sono individuate le piste ciclabili esistenti e di progetto che avranno le caratteristiche e il dimensionamento previsti dalla normativa in materia.

Art. 123 - Verde stradale

1. Il verde stradale riguarda la sistemazione delle zone a corredo dei parcheggi e dei nodi stradali; dette zone contribuiscono alla qualità del paesaggio del sistema della mobilità. Particolare cura è riservata all'assetto e manutenzione delle zone in rapporto al significato del paesaggio sia urbano che territoriale.

Capo 10° Norme varie

Art. 124 - Aree Fluviali

1. Negli elaborati di P.R.G. sono individuate le aree fluviali composte dall'asse fluviale e dal relativo ambito di pertinenza.
2. Le opere inerenti la regolazione dei corsi d'acqua naturali e la creazione o sistemazione di corsi e specchi d'acqua artificiali sono realizzate nel rispetto delle leggi vigenti.
3. Nelle aree fluviali sono ammessi interventi finalizzati alla sistemazione idraulica e ambientale. Nelle aree fluviali non è ammessa nuova edificazione. Per le costruzioni legittime ricadenti in dette aree è ammessa solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria o demolizione con ricostruzione secondo quanto previsto all'art. 19.
4. Gli interventi, entro la fascia di rispetto di 10,00 metri dai corsi d'acqua, misurati dall'argine del torrente, dovranno essere subordinati al nulla dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

Art. 125 - Aree di rispetto

1. Le aree di rispetto indicate negli elaborati di P.R.G. proteggono le infrastrutture esistenti o previste sul territorio comunale per consentirne nel tempo qualsiasi opera di manutenzione, ampliamento ed aggiornamento tecnologico.
2. Sui lotti liberi che ricadono all'interno delle aree di rispetto delle strade esistenti o di progetto non è ammessa nuova edificazione.
3. Sugli edifici esistenti, all'interno delle aree di rispetto, sono consentiti gli interventi previsti dalla legge; gli interventi edilizi saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.
4. I terreni che ricadono all'interno delle aree di rispetto mantengono la capacità edificatoria definita dal P.R.G.; la volumetria può essere utilizzata per incrementare l'edificabilità delle aree finitime ricadenti all'esterno delle dette aree di rispetto.
5. Nel caso manchino indicazioni grafiche, le aree di rispetto delle strade esistenti fuori dal perimetro dei centri abitati sono determinate ai sensi di legge e misurate dal limite stradale. Per stabilire la misura delle aree di rispetto si fa riferimento all'elenco delle strade comunali e vicinali.
6. Le fasce di rispetto degli elettrodotti, individuate negli elaborati di PRG, sono da considerarsi indicative in quanto l'estensione reale del vincolo è determinata dall'ente gestore ai sensi della vigente normativa. All'interno di tali aree sono osservate le specifiche prescrizioni previste dalle leggi vigenti e sono vietate nuove costruzioni. Sono consentite, per gli edifici esistenti, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione; in ogni caso non è consentita la demolizione con ricostruzione, né l'aumento del numero delle unità immobiliari esclusi gli accessori. E' peraltro consentita la costruzione di edifici non residenziali destinati a non abituale e prolungata permanenza di persone, nei limiti vigenti della normativa di zona. All'interno delle aree di rispetto degli elettrodotti è ammessa la costruzione di magazzini e depositi di materiali funzionali all'attività. È escluso qualsiasi tipo di lavorazione o stazionamento di persone.
7. I nuovi elettrodotti, o il potenziamento di quelli esistenti, che interessano aree residenziali o aree con presenza prolungata di persone, devono essere interrati.
8. Entro le aree delimitate come vincolo cimiteriale valgono le norme dettate dai commi 2, 3 e 4.

Art. 126 - Aree con edificabilità condizionata

1. Nelle aree a edificabilità condizionata, per penalità geologiche-geomorfologiche e di dissesto idrogeologico, il vincolo individuato dagli elaborati di P.R.G. si intende in termini dinamici. In tali aree, ogni intervento soggetto a titolo abilitativo che possa alterare l'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico ed idraulico è subordinato

ad uno studio completo di fattibilità, comprendente cartografia geologico-tecnica da sviluppare a scala adeguata all'opera da realizzare (da 1:2000 a 1:5000), indagini geomeccaniche, geotecniche e idrogeologiche sufficientemente estese anche alle aree contermini, per una valutazione dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito e anche in termini ambientali.

2. Qualora lo studio di fattibilità di cui al comma 1 confermi che le caratteristiche del terreno sono "pessime" su di esso non sarà consentita alcuna edificazione.
3. Sono esclusi dalla presentazione dello studio di fattibilità di cui al comma 1, gli interventi di restauro, manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione con esclusione della demolizione e ricostruzione, nonché interventi atti a migliorare le caratteristiche statiche, relativi al patrimonio edilizio esistente.
4. L'approvazione dei P.U.A. e delle varianti a quelli vigenti ricadenti, anche parzialmente, in area con edificabilità condizionata, è subordinata alla presentazione di uno studio di compatibilità ambientale in funzione dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito; tale studio comprende:
 - a) cartografia geologico-tecnica da sviluppare a scala da 1:2000 a 1: 5000;
 - b) indagini geomeccaniche o geotecniche o idrogeologiche;
 - c) indicazione di eventuali opere di salvaguardia.
5. Gli studi di fattibilità di cui ai commi precedenti sono redatti da un tecnico abilitato incaricato dalla Amministrazione Comunale a spesa degli interessati.
6. La delimitazione delle dette aree a penalità edificatoria può essere ripermetrata e riconsiderata di grado diverso mediante apposita variante di piano.
7. Nelle aree ad edificabilità condizionata per terreni scadenti, individuate nelle tavole "PRG - VINCOLI", l'edificabilità è sconsigliata, salvo opportune e puntuali indagini geologico geomorfologiche, come previsto dal DM 11/03/88, volte ad accertare l'idoneità dei terreni interessati.
8. Nelle aree ad edificabilità condizionata, caratterizzate da materiali classificati pessimi, individuate nelle tavole "PRG - VINCOLI", è preclusa l'edificazione; tali aree ancorché non edificabili sono comunque computabili.

Art. 127 – Stralciato

Art. 128 - Impianti stradali di distribuzione di carburanti

1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione dei carburanti è consentita nel rispetto della normativa specifica vigente (D.G.R. 4433/99), nonché della legislazione statale e regionale in materia ambientale e da quanto previsto dal P.R.G.
2. I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti hanno le caratteristiche dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio così come definiti dalla legge.
3. I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti sono dimensionati in modo tale da contenere l'installazione degli erogatori di benzina e gasolio per autotrazione e, dove possibile, anche di GPL e metano.
4. All'interno delle aree di servizio di nuovo impianto sono collocati adeguati spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e camper.
5. Le attività commerciali aggregate agli impianti stradali, che sono tenute a conformarsi alla prescrizione di cui al comma 9, reperiscono la quota di spettanza dei parcheggi previsti per le attività commerciali stesse e sono collocate il più possibile lontano dagli erogatori. Qualora vengano insediate attività complementari, sono da reperire aree a parcheggio nella misura minima di 5 posti auto.
6. I nuovi impianti di distribuzione carburanti, fermo restando il disposto di cui al comma 7, sono collocati unicamente in fregio ai seguenti assi stradali:
 - a) della strada statale 246 dal Ponte dei Nori, confine comunale a sud, all'incrocio con via San Cristoforo;
 - b) dalla rotonda Nord degli svincoli al confine comunale a nord;
 - c) delle vie Gasdotto e Zona Industriale;
 - d) della Via E. Fermi e Via Europa.
7. stralciato
8. I nuovi impianti di distribuzione carburante non possono essere collocati nelle zone territoriali omogenee "A" di P.R.G. .
9. Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina, non superano l'altezza di 5,00 metri. Per le volumetrie massime vale quanto previsto dalla D.G.R. 4433/99 osservando un rapporto di copertura fino al 10% dell'area di pertinenza e può essere posta anche entro la fascia di rispetto stradale come previsto dalla normativa vigente.

10. Per tutti gli impianti stradali di distribuzione di carburanti è garantita la realizzazione di accessi ed uscite tali da ridurre al minimo le interferenze con la viabilità ordinaria, subordinata al parere favorevole vincolante dell'Ufficio strade.
11. Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, la richiesta di autorizzazione allo smantellamento prevede:
 - a) l'attestazione di cessazione delle attività complementari dell'impianto;
 - b) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sottosuolo, secondo la normativa vigente;
 - c) la bonifica del suolo con attestazione dell'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento;
 - d) la sistemazione dell'area.

Art. 129 - Manufatti ad uso tecnologico

1. Per i manufatti ad uso tecnologico, quali gli impianti di captazione, deposito e depurazione acque, le cabine e le centrali elettriche, telefoniche e simili, sono consentiti tutti gli interventi atti a rispondere alle esigenze collettive e di erogazione dei pubblici servizi. E' valutato, in ogni caso, l'impatto sul paesaggio e sono adottati tutti gli interventi di mitigazione dello stesso.
2. I bomboloni per gpl sono di norma interrati e in caso di oggettivi impedimenti possono essere realizzati fuori terra se opportunamente schermati con arbusti o siepi.
3. Fatto salvo il rispetto del vincolo idrogeologico, gli impianti tecnologici a servizio di un solo edificio, quali reti fognarie, idriche, del gas e simili, sono considerati attività libera a condizione che siano completamente interrati e mantengano invariato lo stato dei luoghi.

Art. 130 - Capitelli, edicole e simili

1. Per le costruzioni esistenti a carattere religioso o celebrativo, quali capitelli, edicole e simili, sono consentiti tutti i lavori di restauro e di manutenzione, nel rispetto del loro valore storico/testimoniale e di eventuali altri vincoli, nonché di sistemazione e di attrezzatura delle aree circostanti.
2. I nuovi manufatti, a condizione che gli stessi siano di modeste dimensioni, sono ammessi purché risultino in armonia con il contesto generale.

Art. 131 - Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi

1. Si intende per sottotetto il volume sovrastante l'ultimo piano di edifici destinati in tutto o in parte a residenza.
2. Sono recuperabili a fini abitativi i sottotetti, esistenti alla data del 31/12/1998, a prescindere dall'esistenza di una scala di collegamento con i piani inferiori, anche se al grezzo, indipendentemente dal loro utilizzo e fermo restando il rispetto dei seguenti parametri:
 - a) l'altezza utile media non è inferiore a metri 2,20 per i locali adibiti ad abitazione, nonché per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli, bagni. L'altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto interessata dall'intervento per la relativa superficie utile; l'inserimento di nuovi abbaini non incrementa detta altezza. La altezza utile minima non può essere inferiore a mt.1,60 e non occorre che ci sia un muro di separazione fra la parte di sottotetto superiore a metri 1,60 e quella inferiore. Negli elaborati grafici, in pianta e in sezione, è evidenziata l'area che concorre a formare la media di metri 2.20;
 - b) è garantito comunque 1/16 di superficie finestrata apribile.
3. Il recupero avviene nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità, salvo il disposto delle lettere a) e b) del comma 2.
4. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia, sono soggetti a titolo abilitativo e comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione, calcolato sulla volumetria resa abitativa; gli oneri vanno calcolati come differenza fra il nuovo uso e il precedente e per i sottotetti non accessibili gli oneri sono corrisposti per intero.
5. Gli interventi restano subordinati al reperimento di spazi per parcheggi in misura non inferiore a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 dell'art. 29 e relativa alla superficie di pavimento (Sp) soggetta alla ristrutturazione e comunque non inferiore a 1 mq/10mc.
6. Fatti salvi gli standard esistenti alla data di costruzione dell'edificio già realizzato, quando il parcheggio previsto non ricade all'interno del lotto di pertinenza, si applica quanto previsto ai commi 7 e 8 dell'art. 29.
7. stralciato

Art. 132 - Deroghe

1. Il Dirigente l'U.T. competente per materia, previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di derogare dalle disposizioni delle presenti norme del P.R.G. limitatamente ai casi di edifici pubblici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

Capo 11° Normativa ambientale

Art. 133 - Norme generali

1. Nel rispetto dei contenuti del piano regionale territoriale di coordinamento l'attività dei soggetti pubblici e privati, per gli interventi di trasformazione del territorio e per il suo uso e gestione, si uniforma, anche in relazione alla salvaguardia, conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali, alle prescrizioni, ai vincoli e alle direttive della normativa vigente in materia ambientale.
2. L'importanza del posizionamento dei fabbricati in riferimento ai segni ordinatori presenti sul territorio, ossia ai percorsi matrice e di impianto, alle vallecole, agli impluvi, ai fossi e alle sponde, alle curve di livello, ai crinali, con l'obiettivo della salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, deve essere sempre riconosciuta. Il progettista indica quale tra i seguenti elementi sono stati valutati:
 - a) l'orientamento spaziale;
 - b) il sistema viario;
 - c) i fossati;
 - d) l'orditura della campagna e della vegetazione lineare;
 - e) gli altri fabbricati circostanti.

Art. 134 - Gestione operativa

1. Alla commissione edilizia comunale integrata di cui alla L.R. 63/1994 spetta il compito di valutare gli aspetti ambientali legati al territorio e comunque connessi con le presenti norme.
2. Alla commissione edilizia comunale integrata spetta la funzione di valutare le domande di concessione per le attività estrattive e di movimento terra, anche mediante sopralluoghi.

Art. 135 - Difesa del suolo

1. Ogni progetto che preveda opere di movimento terra è assoggettato a titolo autorizzatorio, previo parere della commissione edilizia comunale integrata relativamente all'impatto dell'opera su suolo, acqua e vegetazione. Gli interventi di movimento terra nell'ambito di una normale pratica agricola non sono soggetti ad alcuna autorizzazione.
2. Per l'edificazione in zona rurale, si applicano le disposizioni specifiche delle presenti norme tecniche.
3. I vigneti, i frutteti, le scarpate ed i pendii non saldi vanno di norma assoggettati ad inerbimento totale nelle aree montane, anche controllato, e ad inerbimento parziale nelle zone di pianura, oppure a copertura con soprassuolo arbustivo/arboreo.
4. Il soggetto pubblico o privato, che realizzi insediamenti produttivi, consentiti dalle vigenti norme in zona agricola in aree prive del collegamento delle acque reflue con la rete fognaria, sostiene gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e della realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione e pretrattamento.

Art. 136 - Ambito pedemontano e montano

1. Nelle aree pedemontane e montane, ogni intervento che possa alterare l'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico ed idraulico, ad esclusione di quelli necessari alle normali pratiche agricole, è subordinato ad uno studio completo di fattibilità, comprendente cartografia geologico-tecnica da sviluppare a scala adeguata all'opera da realizzare, da 1:2000 a 1:5000, indagini geomeccaniche, geotecniche e idrogeologiche sufficientemente estese anche alle aree contermini, in funzione dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni ecosistemiche del sito.

2. Vanno sistematicamente adottate opere di prevenzione e provvedimenti naturali stabilizzanti, possibilmente con tecniche d'ingegneria naturalistica, che possano migliorare la situazione statica dei terreni.
3. Sono sempre ammesse, senza autorizzazione, le manutenzioni ordinarie della rete idrica superficiale, le opere leggere di regolazione e contenimento del deflusso superficiale, la rivegetazione dei pendii.
4. Le opere di trasformazione urbanistica, ed in genere le nuove costruzioni, sono subordinate alla verifica di adeguate valutazioni statiche ed alla realizzazione di opere di difesa e consolidamento preventive commisurate al grado di franosità dell'area interessata.

Art. 137 - Tratti di viabilità panoramica e punti panoramici

1. I tratti di viabilità panoramica e i punti panoramici, evidenziati negli elaborati di P.R.G sono volti ad individuare la percezione diretta degli spazi con valenza panoramica ad essi sottesi ed ogni intervento dovrà essere previsto nel rispetto di tale valenza.
2. Le costruzioni esistenti, poste entro le fasce di tutela stradale e panoramica, sono soggette, ove sia consentito, a interventi di ampliamento e sopraelevazione purché non interferiscano negativamente con le condizioni di visibilità preesistenti dal tratto stradale prospiciente.
3. Le domande di intervento edilizio soggetto a titolo abilitativo sono corredate da sezione quotata che dimostri la situazione delle quote della strada e dell'edificio.

Art. 138 - Zone a rischio idraulico

1. Sono considerate a rischio idraulico, le aree esondate o esondabili in occasioni di eventi di piena anche non eccezionali, nonché le aree poste lungo i tratti idraulicamente arginati dei corsi d'acqua e, sugli elaborati di P.R.G., corrispondono alle aree fluviali.
2. L'Amministrazione Comunale e gli altri enti competenti sono tenuti:
 - a) verificare periodicamente le condizioni di stabilità delle arginature;
 - b) attuare una costante manutenzione degli alvei sia dei corsi d'acqua principali che secondari con eliminazione di qualsiasi ostacolo naturale o antropico.

Art. 139 - Zone di tutela delle acque pubbliche vincolate

1. Gli elaborati di P.R.G. con il "vincolo fluviale" individuano le acque pubbliche vincolate ai fini della legislazione ambientale, ossia i corsi d'acqua così denominati:
 - a) Fiume Agno;
 - b) Valle Grossa;
 - c) Valle del Grangaro e Valle del Boia;
 - d) Torrente Torrazzo;
 - e) Valle di Lure;
 - f) Torrente Rossia.
2. Il vincolo paesistico di cui alla normativa ambientale, con la relativa procedura autorizzativa, sono automaticamente adeguati ai successivi aggiornamenti dell'elenco regionale delle acque pubbliche.
3. Non è richiesta l'autorizzazione ambientale per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

Art. 140 - Tutela e utilizzazione delle risorse idropotabili

1. Ai sensi della vigente normativa in materia ambientale per la tutela delle risorse idropotabili il P.R.G. individua delle aree definite "vincolo sorgenti".
2. Per le aree di cui al comma 1 vige una fascia di rispetto a tutela assoluta con una estensione non inferiore a 10 m rispetto al punto di captazione dell'acqua.
3. Nelle aree "vincolo sorgenti" devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
 - b) le lottizzazioni residenziali devono prevedere la dispersione delle acque meteoriche sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo e l'allacciamento alla rete pubblica di fognatura per le acque nere;

- c) le lottizzazioni produttive devono prevedere fognature separate, con dispersione delle acque meteoriche dei tetti sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ed il trattamento depurativo delle acque domestiche e produttive.
4. Nelle zone di tutela e di rispetto è vietato lo spargimento di liquami zootecnici.

Art. 141 - Attività estrattive

1. Le direttive in materia di attività estrattiva sono previste nel piano territoriale regionale di coordinamento e nella legislazione vigente.
2. Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente, anche in materia di miglioramenti fondiari con utilizzazione dei materiali di risulta, ogni progetto di escavazione va valutato anche dal punto di vista del recupero ambientale. Tra i criteri di selezione delle autorizzazioni di nuove attività estrattive è considerata in modo particolare la possibilità di poter sistemare o meno morfologicamente le cave una volta esaurite e di poter realizzare con esse opere di pubblica utilità.
3. Vanno favoriti gli interventi sulle aree già oggetto di escavazione, purché finalizzati ad un ripristino ambientale complessivo, previa analisi geologica ed idrogeologica approfondita e con la progettazione dell'intervento di ripristino ambientale.
4. Nel progetto di ripristino ambientale, a firma di un tecnico abilitato, si tiene conto dei seguenti principi:
 - a) ripristino di un paesaggio naturaliforme, con valutazione della qualità ecosistemica dell'intorno non antropizzato, che riporti l'area verso un pari livello di stabilità;
 - b) rimodellazioni morfologiche con pendenze di sicurezza; se il progetto prevede un recupero naturalistico del sito è adottata una pendenza irregolare, con alternanza di zone più ripide con ambiti di piano;
 - c) attenzione agli equilibri idrologici, soprattutto a riguardo della regimazione delle acque meteoriche, con una rete di canalette e fossati di raccolta ed allontanamento delle acque superficiali;
 - d) garanzia della buona riuscita della copertura vegetale attraverso opere di ingegneria naturalistica, adeguata scelta delle specie arboree ed arbustive e di quelle erbacee da impiegare nel rinverdimento, nonché dell'ipotesi di un periodo di manutenzione in cui siano previsti ulteriori impianti integrativi per sostituire le fallanze. E' inoltre garantito il riporto di terreno vegetale sul fondo cava, sui gradoni, sulle aree sub-pianeggianti per uno spessore non inferiore ai 30 cm;
 - e) incremento della biodiversità e della varietà degli assetti paesaggistici;
 - f) sviluppo di habitat favorevoli al ripopolamento animale, attraverso la diffusione di specie arbustive ed arboree fruttificanti in diversi periodi dell'anno, a supporto di popolazioni, specie ornitiche;
 - g) possibilità di uso ad attività educative, ovvero a laboratori biologico-naturalistici all'aperto cosiddetti ecomusei, in cui venga visualizzato il disegno complessivo degli interventi ed il significato ecologico di quelli mirati al recupero ambientale, con la partecipazione delle scuole ed associazioni abilitate.
5. Le movimentazioni e le asportazioni dei materiali autorizzate ed in atto aventi carattere temporaneo, finalizzate al mantenimento della regolare regimazione dei corsi d'acqua e quelle necessarie per il reperimento e l'uso negli stessi dei materiali destinati ad opere di difesa idraulica, non sono da considerarsi nuove cave.
6. Nuove attività di cava, comprese le attività collaterali a quelle estrattive o simili, quali quelle di frantoio, travaso, vaglio, compattazione e simili, non possono essere localizzate nelle zone agricole di tutela E1.TA.

Art. 142 - Interventi di sistemazione idraulica, di difesa del suolo, di bonifica ed irrigazione

1. Per il miglioramento della rete idrografica sono necessari gli interventi di regimazione delle valli e degli impluvi naturali, mediante opere classiche di sistemazione forestale, quali briglie, presidi di sponda, casse di colmata per il trasporto solido, recupero e stabilizzazione di modeste frane in pendio, e simili.
2. In sede di esecuzione degli interventi di cui al comma 1, vanno conservati i caratteri di naturalità connessi alla rete idrografica, utilizzando le idonee tecniche di ingegneria naturalistica ed adottando in ogni caso soluzioni tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali ed ecologici.
3. Sono tutelate le sistemazioni idraulico-agrarie ed incentivate le fasce boscate di vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua, al fine di migliorare il consolidamento idrogeologico e contenere l'apporto di prodotti chimici residui della produzione agricola.
4. Tutti gli interventi che coinvolgono terreno agricolo sono rivolti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni esistenti prevedendo in ogni caso il ripristino della loro funzionalità; è vietato interrompere o impedire il deflusso superficiale di fossi o canali nelle zone agricole senza prevedere un nuovo recapito per le acque di scorrimento eventualmente intercettate.

5. Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possono portare all'interramento dei fossi in assenza di uno specifico progetto che garantisca un alternativo percorso a giorno delle acque e del loro nuovo recapito.
6. Lo spargimento dei liquami su suolo agricolo é regolamentato dalla normativa vigente.

Art. 143 - Tutela delle risorse naturalistico-ambientali

1. Sono alberi di elevato interesse naturalistico quelli con circonferenza superiore a 3,00 metri, misurata ad un metro da terra, anche se non specificatamente individuati negli elaborati di P.R.G.. L'abbattimento, la potatura e gli interventi di dendrochirurgia sui detti alberi sono comunicati al Comune che entro 45 giorni può negarne l'autorizzazione. Le piante tagliate o quelle di cui si sia causata la morte, sono sostituite con esemplari di specie analoga, con le dimensioni minime di cm 30 di circonferenza all'altezza di metri 1,00 da terra.
2. Per le formazioni arboree lineari quali piantate, alberate, siepi e simili vanno impiegate le specie vegetali indigene e naturalizzate.
3. Le grotte rilevate ed indicate sugli elaborati di P.R.G. vanno mantenute nella loro integrità geologica e paesaggistica, evitando ogni intervento che ne pregiudichi la conservazione e la fruizione.

Art. 144 - Aree boscate - Tutela dei boschi

1. Negli elaborati di P.R.G. sono riportate le aree boscate, ai sensi dell'art.14 della L.R. 52/78 e successive modificazioni e integrazioni, che comprendono le aree boscate da conservare e previste in espansione. Le aree boscate di cui al comma 1. sono vincolate ai sensi della normativa ambientale. Non si intendono vincolate le altre aree in quanto finalizzate alla ricomposizione del paesaggio agrario e alla salvaguardia dei pascoli e delle radure.
2. Sono vietati la conversione ed il mutamento dei boschi di alto fusto in ceduo, o dei cedui composti in cedui semplici.
3. E' vietato il ritorno al governo ceduo nei boschi in cui si sia già eseguito almeno un taglio per l'avviamento ad alto fusto con risultati tecnicamente idonei.

Art. 145 - Area di mitigazione ambientale

1. Nella realizzazione di nuovi insediamenti produttivi e di nuova intensa edificazione sono realizzate fasce verdi di mascheramento e di integrazione paesaggistica, almeno sui lati che fronteggiano la campagna aperta o siti di particolare valenza paesaggistica, oppure su aree individuate dagli elaborati di P.R.G..
2. La sistemazione a verde di tali zone è finalizzata alla mitigazione dei contrasti tra i diversi elementi presenti: campagna, aree industriali, aree edificate, sede stradale, parcheggi, eventuali piste ciclabili.

Art. 146 - Manufatti di interesse storico - Testimoniale - Viabilità minore - Sentieri - Percorsi pedonali

1. Sono degni di tutela i manufatti (situati entro e fuori terra) legati alla infrastrutturazione del territorio causata dall'evolversi dell'industria locale o dalle vicende belliche e precisamente: pozzo di accesso miniera Monte Pulli, Ponte Briscola, Ponte Austriaco in località Campotamaso, Ponte "Delle Vasche", Ponte "Del Tessitore", ponti della città sociale e rifugi antiaerei della 2^ guerra mondiale. Gli elementi di pregio legati alla storia produttiva e bellica individuati puntualmente sugli elaborati grafici di P.R.G. , sono tutelati in tutta la loro estensione fisica. E' prescritta la conservazione dei caratteri fisici originali (dimensioni, aspetto, relazioni con il contesto immediato) e l'utilizzo di tecniche e materiali appropriati nella predisposizione di interventi di manutenzione e restauro conservativo.
2. L'Amministrazione Comunale valorizza i percorsi minori e le strutture di supporto ed accessorie, formulando proposte di recupero, utilizzo funzionale, inserimento in circuiti culturali attrezzati e dettando norme per la loro salvaguardia, anche al fine di favorire l'incentivazione di attività agrituristiche e del tempo libero. Restano aperti al pubblico transito tutti i sentieri e i percorsi pedonali storicamente utilizzati, anche se non specificatamente indicati negli elaborati di P.R.G..
3. Sono da evitare gli interventi di impermeabilizzazione e di asfaltatura delle strade interpoderali; le modifiche alla tipologia dei materiali di pavimentazione e finitura di dette strade sono preventivamente soggette a titolo abilitativo.
4. Nei tratti della viabilità minore con pendenza superiore al 18% possono essere realizzati brevi tratti in calcestruzzo, accompagnando gli interventi da misure di mitigazione ambientale, quali il posizionamento di adeguate schermature arboreo-arbustive.

5. Le eventuali recinzioni sui lati dei sentieri sono realizzate con elementi naturali quali siepi, staccionate in legno e simili.

Art. 147 - Viali alberati

1. Per i viali alberati (vegetazione lineare importante) individuata con apposita grafia sugli elaborati grafici di P.R.G., valgono le seguenti norme:
 - a) L'abbattimento di alberi è comunicato al Comune che entro 30 giorni può negarne l'autorizzazione;
 - b) le piante abbattute sono sostituite con altrettanti esemplari della stessa specie.
2. La vegetazione lineare importante è soggetta a vincolo ambientale per una fascia di 3,00 metri di profondità a partire dall'asse alberato.

Art. 148 – Interventi idraulici nelle zone di espansione C2, D2 e D3

1. I nuovi interventi previsti nelle zone omogenee C2, D2 e D3 sono soggetti alla verifica idraulica delle opere di urbanizzazione.
2. Il presente comma contiene le indicazioni e il dimensionamento di massima per la realizzazione delle opere e degli invasi per l'accumulo delle acque in eccesso; tali indicazioni sono da considerare come norme generali da osservare per la realizzazione degli interventi di urbanizzazione ed in particolare di quelli di tipo idraulico, in modo da garantire la compatibilità idraulica delle opere stesse con riferimento alla situazione idrologica-idraulica in cui si inseriscono:
 - a) nella costruzione dei sottoservizi di ciascuna area si dovrà realizzare la separazione delle reti di raccolta delle "acque bianche" di provenienza meteorica o di altra origine e delle "acque nere" provenienti dagli scarichi civili ed industriali, a partire fin dai sistemi di raccolta interni ai lotti residenziali e a destinazione industriale;
 - b) le sole "acque nere" con provenienza dagli scarichi civili ed industriali dovranno essere immesse nelle condotte fognarie esistenti collegate alla rete principale di collettamento, che le convoglia verso l'impianto di depurazione di Trissino;
 - c) le "acque bianche" di provenienza meteorica o di altra origine raccolte nelle zone di espansione dovranno essere convogliate allo scarico nel più vicino corso d'acqua, diversificando il più possibile i punti di immissione, mediante condotte adeguatamente dimensionate realizzate allo scopo, evitando quindi qualsiasi immissione nella rete fognaria esistente;
 - d) la quota delle opere di scarico delle "acque bianche" nel corso d'acqua ricettore non dovrà essere inferiore a quella di massima piena nel corso d'acqua stesso valutata per eventi di piena con tempo di ritorno di 100 anni per l'Agno, di 50 anni per i suoi affluenti e di 25 anni per la rete minore;
 - e) per ogni zona di espansione, la portata massima complessiva scaricabile direttamente nel ricettore dovrà essere pari o inferiore a quella valutata per la situazione attuale e da determinare con apposito studio o sulla base dei dati riportati in tabella alla lettera p);
 - f) l'efflusso attraverso le opere di scarico sarà controllato da una paratoia regolabile o da altro dispositivo che, al variare della portata in arrivo, consenta di scaricare solamente la portata corrispondente a quella attuale e di immettere le portate eccedenti nell'invaso di accumulo temporaneo;
 - g) il volume per l'invaso delle acque meteoriche in eccesso, il cui valore complessivo per ogni zona di espansione è riportato in tabella alla lettera p), dovrà essere ricavato in tutto o parzialmente:
 - 1) mediante compensazione con la realizzazione di superfici drenanti su parcheggi e/o piazzali;
 - 2) realizzando un bacino di accumulo superficiale;
 - 3) realizzando condotte di raccolta e collettamento delle acque meteoriche con sezione maggiorata rispetto a quanto strettamente necessario per il convogliamento delle portate;
 - 4) realizzando i sottofondi delle superficie coperte con una tipologia tipo vespaio con materiale di unica pezzatura;
 - 5) con altra tipologia di intervento proposta dal progettista e ritenuta appropriata dalla Amministrazione; secondo la ripartizione indicativa proposta nella stessa tabella alla lettera p);
 - h) per favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche, le aree di parcheggio e/o i piazzali, potranno essere realizzati con manufatti grigliati in plastica o calcestruzzo. Tale tipologia costruttiva consentirà di compensare, in proporzione all'estensione dell'area dell'intervento, il valore del volume di vaso da realizzare;
 - i) l'invaso per l'accumulo temporaneo delle acque in eccesso, con volume utile pari a quello riportato in tabella alla lettera p), potrà essere realizzato mediante una o più vasche superficiali ubicate immediatamente a monte degli scarichi della fognatura nel corso d'acqua ricettore. Il bacino sarà realizzato a cielo aperto, con

pendenza delle sponde pari almeno a 1/3 per ottenere un inserimento dell'opera gradevole anche dal punto di vista ambientale, e dovrà essere dotato di un'opera di immissione dell'acqua in eccesso nell'invaso, di uno scarico di fondo e di uno scarico di troppo pieno;

- j) in alternativa o in modo complementare al bacino a cielo aperto l'invaso, con volume utile pari a quello riportato in tabella alla lettera p), potrà essere realizzato mettendo in opera una serie di condotte di fognatura sovradimensionate rispetto alle esigenze, con sezioni circolari maggiorate o con manufatti scatolari, in modo da poterne utilizzare il volume disponibile regolando lo scarico nella sezione terminale, mediante un apposito manufatto;
- k) ancora in alternativa o in forma complementare al bacino a cielo aperto l'invaso, con volume utile pari a quello riportato in tabella alla lettera p), potrà essere ottenuto realizzando i sottofondi delle superfici scoperte, strade, parcheggi, piazzali e marciapiedi secondo una tipologia costruttiva tipo vespaio con materiali di unica pezzatura avvolti in geotessuto di adeguata resistenza meccanica. Tale sottofondo dovrà essere posto in collegamento con la rete della fognatura delle acque meteoriche attraverso opportuni manufatti che dovranno consentire il deflusso verso lo scarico di portate con valori non superiori a quelli riscontrati per la situazione attuale;
- l) nella realizzazione delle opere previste in adiacenza ai corsi d'acqua si dovrà porre particolare attenzione a non invaderne l'area demaniale con rilevati, muri perimetrali o altro. Si dovrà anzi provvedere alla conservazione di una fascia di rispetto in corrispondenza dei lotti edificabili in conformità a quanto stabilito all'art. 124 comma 4, mentre nei tratti in affiancamento a strade o parcheggi si dovrà prevedere una banchina di adeguata larghezza, non inferiore al metro, garantendo quindi il libero passaggio in adiacenza ai corsi d'acqua per l'esecuzione degli interventi di emergenza e di manutenzione;
- m) in caso di realizzazione di opere in adiacenza a tratti di corsi d'acqua con difese di sponda manomesse o in erosione si dovrà provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza mediante una pulizia dell'alveo e con interventi locali di protezioni di sponda;
- n) gli attraversamenti stradali dei corsi d'acqua previsti nella realizzazione della rete viabile interna alle zone di espansione dovranno essere realizzati evitando di porre in opera tubazioni circolari che causerebbero pericolose riduzioni locali della sezione liquida dei corsi d'acqua stessi. Pertanto tali attraversamenti dovranno essere realizzati come veri e propri ponticelli, con le relative spalle e soletta carrabile, prevedendo un adeguato rialzo rispetto alla quota locale delle sponde. In alternativa potranno essere posti in opera scatolari carrabili in calcestruzzo a sezione rettangolare di adeguate dimensioni;
- o) i fossati e i corsi d'acqua minori che attraversano le aree da urbanizzare dovranno essere mantenuti a cielo aperto, incrementando se possibile il volume disponibile per l'invaso delle acque ed evitando quindi in ogni modo il loro tombinamento che ne provocherebbe a lungo termine l'ostruzione, venendo inevitabilmente a mancare l'attività di manutenzione, con riduzioni della capacità di deflusso. Nel caso in cui il percorso di tali fossati non fosse invece compatibile con le strutture previste, nel progetto si dovrà prevedere anche una deviazione del loro alveo che sarà comunque conservato a cielo aperto e con sezione non inferiore a quella esistente, con la possibilità quindi di realizzare agevolmente interventi di manutenzione e di arricchire l'ambiente, se opportunamente inserito nelle zone destinate a verde delle zone di espansione;
- p) Tabella VI allegata.

Art. 149 - Sanzioni

1. In relazione alla disattesa degli articoli che compongono il presente capo sono applicate sanzioni di tipo amministrativo; è fatto salvo comunque il rispetto delle norme previste nel presente capo.

Capo 12° Norme finali

Art. 150 - Norme finali

1. Gli strumenti attuativi già convenzionati alla data di adozione del P.R.G. mantengono la loro efficacia per un periodo di 10 anni dalla data della stipula della relativa convenzione anche per quanto riguarda la determinazione degli oneri di urbanizzazione. Nel detto periodo si applicano le norme dello strumento attuativo; successivamente entrano in vigore le norme della specifica zona territoriale omogenea definita dal P.R.G.. Trascorsi dieci anni

dalla data della stipula della convenzione, se esistono ancora lotti ineditati ricadenti in piani attuativi approvati prima del P.R.G., gli impegni e gli obblighi assunti con la convenzione relativi al contributo per oneri di urbanizzazione sono fatti salvi solo per la prima edificazione sui lotti stessi.

2. In riferimento all'art. 73, comma 4:

- a) per il piano di lottizzazione previsto per la zona C2.1/4 "Cremenzi", sono fatti salvi il perimetro e la normativa approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n° 77 del 29/11/2002. La stipula della convenzione relativa, in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del piano citato, deve avvenire entro un anno dalla adozione del P.R.G., a condizione che la documentazione ai fini della stipula della convenzione sopra citata sia interamente presentata entro 6 mesi dalla suddetta data di adozione del P.R.G.. Trascorso il detto termine entrano in vigore le previsioni e le norme del P.R.G. e viene prevista una quota per edilizia convenzionata pari al 20% del volume totale ammissibile;
- b) per il piano particolareggiato previsto per la zona C2.1/6 "ex 37 TA - località Maglio di Sotto" viene confermato il piano approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 126 del 16/12/1994 e n° 48 del 21/09/2001, e lo stesso viene attuato secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta n° 158 del 18/05/1999, compresi gli obblighi relativi agli oneri di urbanizzazione già anticipati dalla Amministrazione Comunale. Per la parte ancora da realizzare sono ammesse, con variante al P.U.A., modifiche all'ingombro planivolumetrico degli edifici nel rispetto delle seguenti percentuali di destinazione d'uso: residenza massimo 70%; altre funzioni compatibili minimo 30%. Deve inoltre essere recepito quanto previsto per gli immobili classificati patrimonio di valore storico, architettonico e ambientale per il piano particolareggiato previsto per la zona C2.1/8 "ex riordino urbanistico settore Sud – comparto B2" sono fatti salvi il perimetro e la normativa approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n° 99 del 15/11/1999.

REPERTORIO URBANISTICO

Tipo	Numero	Indice PRG	volume
B	1	1,5	
B	2	2	
B	3	2	
B	4	2	
B	5	2	
B	6	2	
B	7	2	
B	8	2,5	
B	9	2	
B	10	2	
B	11	2	
B	12	2,5	
B	13	2,5	
B	14	1,5	
B	15	2,5	
B	16	2,5	
B	17	1,5	
B	18	1,5	
B	19	1,5	
B	20	1,5	
B	21	1,5	
B	22	1,5	
B	23	1,5	
B	24	1,5	
B	25	1,5	
B	26	1,5	
B	27	1,5	
B	28	2	
B	29	2	
B	30	2	
B	31	2,5	
B	32	2	
B	33	2	
B	34	1,5	
B	35	2,5	
B	36	1,5	
B	37	1,5	
B	38	2	
B	39	2,5	
B	40	1,5	
B	41	2	
B	42	2	
B	43	2	
B	44	1,5	
B	45	2	
B	46	2	
B	47	2	
B	48	2	
B	49	2	
B	50	2	
B	51	2,5	
B	52	1,5	
B	53	2,5	
B	54	2,5	
B	55	2,5	

Tipo	Numero	Indice PRG	volume
B	56	2,5	
B	57	2	
B	58	2	
B	59	2	
B	60	2	
B	61	2	
B	62	2,5	
B	63	1,5	
B	64	2,5	
B	65	1,5	
B	66	1,5	
B	67	1,5	
B	68	2	
B	69	2	
B	70	2,5	
B	71	2	
B	72	2	
B	73	2	
B	74	2	
B	75	2	
B	76	2	
B	77	2	
B	78	1,5	
B	79	2,5	
B	80	2,5	
B	81	2,5	
B	82	1,5	
B	83	2,5	
B	84	1,5	
B	85	1,5	
B	86	2,5	
B	87	2,5	
B	88	2,5	
B	89	2,5	
B	90	1,5	
B	91	2	
B	92	2,5	
B	93	2,5	
B	94	2	
B	95	1,5	
B	96	1,5	
B	97	1,5	
B	98	1,5	
B	99	2,5	
B	100	1,5	
B	101	1,5	
B	102	1,5	
B	103	1,5	
B	104	2	
B	105	2,5	
B	106	2	
B	107	2	
B	108	2,5	
B	109	1,5	
B	110	2	

B	111	2
B	112	2
B	113	2,5
B	114	2
B	115	2
B	116	2
B	117	2
B	118	2,5
B	119	2
B	120	2
B	121	1,5
B	122	2
B	123	2
B	124	2
B	125	1,5
B	126	1,5
B	127	1,5
B	128	1,5
B	129	3
B	130	1,5
B	131	2
B	132	1,5
B	133	1,5
B	134	3
B	135	1,5
B	136	3
B	137	1,5
B	138	1,5
B	139	1,5
B	140	3
B	141	3
B	142	3
B	143	3
B	144	3
B	145	2
B	146	3
B	147	1,5
B	148	2
B	149	2
B	150	2
B	151	1,5
B	152	1,5
B	153	3
B	154	2
B	155	2
B	156	3
B	157	2
B	158	3
B	159	3
B	160	2
B	161	2
B	162	2
B	163	2
B	164	3
B	165	3
B	166	3
B	167	3

B	168	2
B	169	3
B	170	2
B	171	2
B	172	3
B	173	2
B	174	2
B	175	3
B	176	3
B	177	3
B	178	3
B	179	3
B	180	2,5
B	181	2,5
B	182	3
B	183	3
B	184	3
B	185	2
B	186	2,5
B	187	3
B	188	3
B	189	2,5
B	190	2,5
B	191	3
B	192	3
B	193	3
B	194	3
B	195	3
B	196	3
B	197	2,5
B	198	3
B	199	3
B	200	3
B	201	3
B	202	1,5
B	203	3
B	204	2,5
B	205	3
B	206	3
B	207	3
B	208	3
B	209	3
B	210	3
B	211	3
B	212	2,5
B	213	2,5
B	214	2,5
B	215	2,5
B	216	3
B	217	3
B	218	3
B	219	1,5
B	220	3
B	221	3
B	222	3
B	223	3
B	224	2,5

B	225	1,5
B	226	2
B	227	3
B	228	3
B	229	3
B	230	3
B	231	3
B	232	2
B	233	3
B	234	2
B	235	3
B	236	3
B	237	2
B	238	1,5
B	239	1,5
B	240	2
B	241	3
B	242	3
B	243	3
B	244	3
B	245	3
B	246	3
B	247	3
B	248	3
B	249	3
B	250	3
B	251	3
B	252	3
B	253	3
B	254	3
B	255	3
B	256	3
B	257	3
B	258	3
B	259	1,5
B	260	2
B	261	3
B	262	3
B	263	3
B	264	2
B	265	3
B	266	3
B	267	2
B	268	2
B	269	1,5
B	270	2
B	271	1,5
B	272	2
B	273	2
B	274	2
B	275	2
B	276	2
B	277	2
B	278	2
B	279	1,5
B	280	2
B	281	1,5
B	282	1,5

B	283	1,5
B	284	1,5
B	285	2
B	286	2
B	287	1,5
B	288	2
B	289	1,5
B	290	1,5
B	291	2
B	292	2
B	293	1,5
B	294	1,5
B	295	2
B	296	2
B	297	2
B	298	1,5
B	299	1,5
B	300	1,5
B	301	2
B	302	2
B	303	1,5
B	304	1,5
B	305	1,5
B	306	2
B	307	1,5
B	308	1,5
B	309	1,5
B	310	1,5

C1.1	1	0,8
C1.1	2	0,8
C1.1	3	0,8
C1.1	5	0,8
C1.1	6	0,8
C1.1	7	0,8
C1.1	8	0,8
C1.1	9	0,8
C1.1	10	0,8
C1.1	11	0,8
C1.1	12	0,8

C1.2	1	1
C1.2	2	0,8
C1.2	3	0,8
C1.2	4	0,8
C1.2	5	0,8
C1.2	6	0,8
C1.2	7	0,8
C1.2	8	0,8
C1.2	9	0,8
C1.2	10	0,8
C1.2	11	0,8
C1.2	12	0,3
C1.2	13	0,3
C1.2	14	0,5
C1.2	15	0,5
C1.2	16	0,5
C1.2	17	0,5
C1.2	18	1

C1.3	1	1,5
C1.3	2	1,5
C1.3	3	1,5
C1.3	4	1,5
C1.3	5	1,5
C1.3	6	1,5
C1.3	7	1,5
C1.3	8	1,5
C1.3	9	1,5
C1.3	10	1,5
C1.3	11	1,5
C1.3	12	1,5
C1.3	13	1,5
C1.3	14	1,5
C1.3	15	1,5
C1.3	16	1,5
C1.3	17	1,5
C1.3	18	1,5
C1.3	19	1,5
C1.3	20	1,5
C1.3	21	1,5
C1.3	22	1,5
C1.3	23	2,5
C1.3	24	1,5
C1.3	25	1,5
C1.3	26	1,5
C1.3	27	1,5
C1.3	28	2,5
C1.3	29	1,5
C1.3	30	1,5
C1.3	31	1,5
C1.3	32	1,5
C1.3	33	1,5
C1.3	34	1,5
C1.3	35	1,5
C1.3	36	1,5
C1.3	37	2
C1.3	38	1,5
C1.3	39	1,5
C1.3	40	1,5
C1.3	41	1,5
C1.3	42	1,5
C1.3	43	1,5
C1.3	44	1,5
C1.3	45	1,5
C1.3	46	1,5
C1.3	47	1,5
C1.3	48	1,5
C1.3	49	2
C1.3	50	1,5
C1.3	51	1,5
C1.3	52	1,5
C1.3	53	1,5
C1.3	54	1,5
C1.3	55	1,5
C1.3	56	2
C1.3	57	1,5

C1.3	58	1,5
C1.3	59	1,5
C1.3	60	1,5
C1.3	61	1,5
C1.3	62	1,5
C1.3	63	1,5
C1.3	64	1,5
C1.3	65	1,5
C1.3	66	1,5
C1.3	67	2
C1.3	68	1,5
C1.3	69	1,5
C1.3	70	1,5
C1.3	71	1,5
C1.3	72	1,5
C1.3	73	1,5
C1.3	74	1,5
C1.3	75	1,5
C1.3	76	1,5
C1.3	77	2
C1.3	78	1,5
C1.3	79	1,5
C1.3	80	2
C1.3	81	1,5
C1.3	82	1,5
C1.3	83	1,5
C1.3	84	1,5
C1.3	85	1,5
C1.3	86	1,5
C1.3	87	1,5
C1.3	88	1,5
C1.3	89	1,5
C1.3	90	1,5
C1.3	91	1,5
C1.3	92	1,5
C1.3	93	1,5
C1.3	94	1,5
C1.3	95	1,5
C1.3	96	1,5
C1.3	97	1,5
C1.3	98	1,5
C1.3	99	1,5
C1.3	100	1,5
C1.3	101	1,5
C1.3	102	1,5
C1.3	103	1,5
C1.3	104	1,5
C1.3	105	1,5
C1.3	106	1,5
C1.3	107	1,5
C1.3	108	1,5

C2.1	1		52.000
C2.1	3		142.500
C2.1	4		19.500
C2.1	5		9.700
C2.1	6		14.870
C2.1	7		9.795
C2.1	8		8.000
C2.1	9		15.822
C2.1	10		2.850
C2.1	11		15.600
C2.1	12		21.380
C2.1	13	2,5	

C2.2	1		25.000
C2.2	2		2.000
C2.2	3		8.000

PEEP	1		18.000
PEEP	2		5.000

Tipo	Numero	Indice PRG	Volume	Volume dell'Amministrazione
PER	1		20.354	
PER	2		3.223	3.000
PER	3		4.713	
PER	4		3.778	2.400
PER	5		2.039	
PER	6		3.429	
PER	7		18.079	
PER	8		3.502	800
PER	9		1.937	2.100
PER	10		13.327	
PER	11		2.835	
PER	12		3.687	
PER	13		16.348	
PER	14		4.015	
PER	15		6145	
PER	16		8.511	
PER	17		1.770	
PER	18		4.188	2.800
PER	19		1.270	
PER	20		7.633	1.950
PER	21		7025	6.000
PER	22		5.285	
PER	23		15.704	
PER	24		9.570	
PER	25		31.951	
PER	26		4.924	3.500
PER	27		7.679	800
PER	28		14.317	
PER	29		2.822	
PER	30		2.588	
PER	31		2.742	
PER	32		2.285	
PER	33		3.387	